



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

**SISTEMA DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA DELLE CARNI BOVINE**



**23° Rapporto monitoraggio dell'attività degli  
organismi indipendenti di controllo  
Aggiornamento anno 2025**

- *Regolamento (CE) n. 1760/2000*
- *D.M. 16 gennaio 2015*
- *D.M. 20 maggio 2016*

**Sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine**  
***Monitoraggio dell'attività degli organismi indipendenti di controllo***  
***Anno 2025***

Il D.M. 20 maggio 2016<sup>1</sup> stabilisce che gli organismi indipendenti di controllo (OdC) per l'etichettatura facoltativa delle carni bovine devono comunicare al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ed alle Regioni sia le inadempienze riscontrate nell'attività di verifica sia i relativi provvedimenti adottati. Inoltre, devono inviare al MASAF una relazione annuale sull'attività di controllo svolta.

Al fine di rendere omogenei la raccolta e l'elaborazione dei dati dei controlli effettuati dagli organismi indipendenti di controllo per l'etichettatura facoltativa della carne bovina, sin dalla stesura nel 2003 del primo rapporto sulle attività di controllo, è stato predisposto un format unico da compilare da parte degli OdC. Inoltre, il competente ufficio del MASAF ha provveduto a riorganizzare la base dati e le procedure informatiche, per consentire l'analisi comparata dei dati dal 2003 in avanti.

La standardizzazione delle modalità di raccolta dei dati e la realizzazione di un archivio informatico, rendendo possibile la creazione di una serie storica (2003-2025), ha consentito, con il presente rapporto 2025 di effettuare alcune considerazioni in merito all'efficienza dei controlli sui singoli segmenti della filiera, nonché lo scostamento, sempre per segmento di filiera, dei controlli effettuati rispetto a quelli previsti dai piani di controllo predisposti dagli Organismi indipendenti di controllo. Ciò ha inoltre permesso di evidenziare il flusso dei soggetti entrati e usciti dal sistema di etichettatura facoltativa, nonché le tipologie di non conformità accertate per i diversi segmenti della filiera (allevamenti, macelli, laboratori di sezionamento, punti vendita e stesse organizzazioni titolari dei disciplinari).

Alla realizzazione di questo 23° Rapporto per l'anno 2025 sul monitoraggio dell'attività degli organismi indipendenti di controllo hanno collaborato, ciascuno curando ed elaborando i seguenti settori, il:

- **Dott.ssa Sveva Davanzo** (\*): coordinamento tecnico-organizzativo del progetto;
- **Dott. Angelo Giuseppe Ciardiello** (\*\*): analisi e valutazione delle informazioni contenute nei disciplinari di etichettatura, dei modelli organizzativi delle filiere e dei dati dei controlli, nonché l'elaborazione informatica dei dati e dei grafici statistici;
- **Per. Agr. Antonio Moro** (\*\*\*) : realizzazione della base dati.

*Roma, 31 maggio 2026*

(\*) Dirigente Ufficio DISR VII del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

(\*\*) Funzionario Ufficio DISR VII del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

(\*\*\*) Funzionario Ufficio AGEBIL IV del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Foto copertina gentilmente fornita dal dott. Franco Porcu.

**SISTEMA DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA DELLE CARNI BOVINE**  
*Monitoraggio dell'attività degli organismi indipendenti di controllo*  
*Anno 2025*

## 1. Premessa

Il processo di ristrutturazione e riqualificazione del settore delle carni bovine, avviato dalla Comunità europea a seguito della crisi BSE del 1996 e successivamente del 2000, ha inaugurato, a livello nazionale e sovranazionale, un corso di riforme finalizzato alla stabilizzazione ed al rilancio del mercato delle carni bovine, cercando di migliorare la fiducia dei consumatori nei prodotti di origine bovina. A livello nazionale, i punti chiave per procedere in tal senso sono stati identificati nei concetti di miglioramento qualitativo e di promozione del prodotto nazionale.

Tutto ciò si concretizza nella realizzazione di un sistema di garanzia che vede coinvolti tutti gli operatori dei diversi segmenti della filiera con lo scopo di:

- a) aumentare il potere commerciale del settore primario;
- b) porre le basi per un maggior valore aggiunto,
- c) consentire la rintracciabilità della materia prima e del processo produttivo;
- d) garantire la riconoscibilità del prodotto da parte del consumatore.

## 2. La rintracciabilità

La rintracciabilità si pone come principio essenziale ed insostituibile nel garantire la valorizzazione dell'intero comparto zootecnico, nel tutelare gli operatori coinvolti nella filiera, in termini di reddito ed immagine, nonché i consumatori in ragione delle necessità di trasparenza delle condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti a base di carne bovina.

La rintracciabilità, quindi, viene a rappresentare la capacità di ricostruire la storia di un prodotto mediante l'identificazione e la documentazione di tutte le fasi di lavorazione, in modo tale da poter costantemente identificare la responsabilità degli operatori coinvolti nel processo produttivo.

L'introduzione, l'implementazione ed il continuo monitoraggio del sistema di rintracciabilità si basa sulla necessità di poter:

- 1) arrestare in qualsiasi momento il flusso di prodotti qualora venga accertato un rischio per la salute umana;
- 2) contribuire all'analisi delle conseguenze di lungo termine, relativamente alla salute delle persone e degli animali, nonché in relazione all'ambiente;
- 3) permettere un controllo delle informazioni veicolate per mezzo delle etichette.

L'obiettivo ultimo del sistema di rintracciabilità, quindi, consiste proprio nella possibilità concreta di ricostruire l'intero ciclo di vita dell'animale, nonché, l'iter produttivo della lavorazione delle carni, passando per la trasformazione, fino alla commercializzazione dei prodotti derivati, nei punti vendita.

Il legislatore ha emanato la normativa sull'etichettatura con i Regolamenti 1760/2000/CE<sup>2</sup> e Regolamento 1825/2000/CE<sup>3</sup> (modalità applicative), i quali istituiscono un sistema misto di obbligatorietà/volontarietà, abrogando il precedente impianto legislativo (Regolamento 820/1997/CE) che prevedeva un approccio esclusivamente da un punto di vista volontaristico.

In materia di rintracciabilità è intervenuto il Regolamento (CE) 178/2002<sup>4</sup> del 28 gennaio 2002 e la direttiva n. 2000/13/CE<sup>5</sup> del 20 marzo 2000, così come modificata dalla direttiva n. 2001/101/CE

2. (GUCE L 216/8 del 26.8.2000).

3. (GUCE L204 dell'11.8.2000)

4. (GUCE L 31 dell'1.2.2002).

5. (GUCE L109 del 6.5.2000).

del 26 novembre 2001, recepita nel nostro ordinamento con D.lgs. n. 181 del 23 giugno 2003<sup>6</sup>.

In luogo delle numerose definizioni attribuite al concetto di rintracciabilità, al punto 18 dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002/CE si chiarisce come questa consista nella possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime, attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Viene quindi posto al centro dell'attenzione il significato dinamico del flusso di un prodotto, dalla sua origine alla sua commercializzazione e viceversa.

Il senso di "*continuum storico*" a cui un dato prodotto è soggetto, nell'ambito della specifica filiera, si fonda inevitabilmente sulla trasmissione di informazioni. Gli operatori coinvolti, a qualsiasi livello della filiera, devono, pertanto, essere in grado di poter fornire informazioni sugli operatori a monte ed a valle del proprio specifico ruolo, ossia, relativamente alle entità che rappresentano le fonti di approvvigionamento ed a quelle che costituiscono i successivi acquirenti.

Queste informazioni devono poter essere messe a disposizione delle autorità, in qualsiasi momento queste ultime ne avanzino richiesta.

Per quanto attiene in particolare ad alimenti e mangimi immessi sul mercato della Unione Europea (UE), questi devono essere adeguatamente etichettati al fine di poterne agilmente rintracciare l'origine, in conformità con i requisiti previsti dalle disposizioni specifiche.

L'art. 17 del Regolamento n.178/2002 precisa che spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate, gli alimenti o i mangimi soddisfino le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare in tutte le fasi della produzione. Spetta sempre a questi operatori la messa a punto di sistemi e procedure atti a verificare e a controllare che tali disposizioni siano soddisfatte. Gli operatori a monte, a loro volta, devono predisporre un protocollo in cui sono registrati i parametri che indicano la storia del prodotto (genetica, concimazione, trattamenti fitosanitari ecc.) e le procedure di controllo e verifica degli stessi.

Lo strumento in grado di realizzare un regolare ed efficiente flusso di informazioni tra i soggetti coinvolti potrebbe essere, allo stato attuale, un sistema informatico accoppiato alla lettura dei codici a barre tipo EAN (European Article Number) 128, oppure alla possibilità di comunicare informazioni legate ai codici di nuova generazione quali i QR (Quick Read code) impiegati per memorizzare informazioni generalmente destinate ad essere lette tramite un telefono cellulare o uno smartphone.

Gli investimenti effettuati in campo informatico, sicuramente inizialmente onerosi e complessi hanno portato ad una maggiore efficacia del controllo su ciascuna fase del processo produttivo, nonché dalla maggiore efficienza della filiera nel suo complesso. Entrambi questi vantaggi contribuiscono in maniera determinante a creare una maggiore disponibilità, nel consumatore, a remunerare i maggiori costi, in virtù delle aumentate garanzie in termini di qualità e sicurezza dei prodotti a base di carne bovina.

### 3. La qualità

La domanda che ci si pone è: "*cosa si intende per qualità?*" Come intendono e cercano i consumatori quando acquistano un prodotto alimentare di "*qualità*". Poi, sorgono spontanee altre domande. Ma cos'è la qualità, come si ottiene e chi la garantisce?

In modo semplice, alla domanda se un prodotto è di qualità, possiamo rispondere che lo è solo se è capace di soddisfare l'acquirente. Pertanto, la qualità è un elemento di distinzione di un prodotto, sicuramente non è un valore oggettivo, determinato dalle sole caratteristiche intrinseche del prodotto, ma si esprime in funzione di quanto il consumatore riesce a percepire e dalla scala di valore che ciascuno di noi attribuisce ad un prodotto (*Gap Model*).

6. (G.U.R.I. n. 167 del 21.7.2003).

In un mercato globalizzato, altamente competitivo e caratterizzato dalla diversità degli atteggiamenti di consumo realizzare valori di distinzione percepiti come qualitativamente superiori diventa leva di sviluppo di ciascuna azienda che vuole trovare nuovi sbocchi di mercato.

Nell'ambito specifico della rintracciabilità della qualità per prodotti a base di carne bovina, l'attuale impianto di certificazione si basa su cinque sistemi: Indicazione Geografica Protetta (IGP), Produzioni biologiche, Sistema di qualità nazionale zootecnia – SQNZ, Sistema di qualità nazionale benessere animale (SQNBA) ed etichettatura tramite criteri obbligatori e facoltativi. Relativamente agli IGP, si evince come costituisca “garanzia” l'identificazione con un dato territorio, e quindi con una data tradizione, ed un certo processo produttivo conforme ad un disciplinare di produzione, mentre per le produzioni biologiche viene in essere soprattutto l'attenzione alle variabili ambientali e di benessere animale. Il denominato Sistema di qualità nazionale in zootecnia – SQNZ, istituito Italia con D.M. 4 marzo 2011<sup>7</sup> “Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnia a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n.1974/2006<sup>8</sup> della Commissione”, permette di individuare prodotti agricoli zootecnici destinati all'alimentazione umana con specificità di processo e/o di prodotto aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale nel settore zootecnico. Quest'ultimo regolamento risulta attualmente abrogato e sostituito dal Regolamento (UE) n. 1305/2013<sup>9</sup> del 17 dicembre 2013 che all'art.16, riprende integralmente i principi sui regimi di qualità contenuti nel regolamento (CE) n.1974/2006. Il D.M. 4 marzo 2011 è stato abrogato con il Decreto ministeriale del 16 dicembre 2022 recante *l'istituzione del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali e che abroga il Decreto ministeriale 4 marzo 2011*<sup>10</sup>.

Il nuovo decreto SQNZ<sup>11</sup> modifica ed amplia il precedente regime di qualità, permettendo anche la certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari di provenienza zootecnica, purché il prodotto finale che ne deriva garantisca: caratteristiche specifiche del prodotto, particolari metodi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale. Detto sistema di qualità è aperto a tutti i produttori ed è basato su disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente. Inoltre, il SQNZ deve assicurare trasparenza e una tracciabilità completa dei prodotti. Infine, i prodotti ottenuti con l'applicazione di un disciplinare di produzione riconosciuto nell'ambito del SQNZ, possono essere identificati con la dicitura “prodotto da allevamento sostenibile”, purché contengano anche uno o più elementi qualificanti, elencati agli artt. 12 e 46 del richiamato Regolamento UE 2022/126<sup>12</sup>. Con successivi decreti il MASAF, sentita la Commissione SQNZ di cui all'articolo 4 del DM 16 dicembre 2022, acquisita l'intesa presso la Conferenza Stato-Regioni, predispose le Linee Guida contenenti i requisiti di produzione vincolanti per processi produttivi e tipologia di prodotto finalizzati a garantire i requisiti per poter identificare i prodotti agricoli e prodotti alimentari che possono essere indentificati come “*prodotto da allevamento sostenibile*”.

<sup>7</sup> (G.U.R.I. n.68 del 24.3.2011).

<sup>8</sup> (GUCE L 368 del 23.12.2006).

<sup>9</sup> (GUCE L 347 del 20.12.2013)

<sup>10</sup> (G.U.R.I. n. 36 del 13.2.2023)

<sup>11</sup> <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4878>

<sup>12</sup> (GUCE L 20/52 del 31.1.2022)

Il nuovo Decreto ministeriale SQNZ, pertanto, tenta di fornire uno strumento per qualificare i prodotti provenienti da allevamenti sostenibili. Infatti, nel corso degli ultimi anni, tra i valori di distinzione percepiti come qualitativamente superiori stanno acquisendo sempre maggiore importanza la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle produzioni, in particolare di quelle di origine animale. Pertanto, per soddisfare queste nuove esigenze si deve necessariamente passare attraverso una riqualificazione delle tecniche di allevamento, da perseguire attuando politiche organiche a cui gli allevatori potranno aderire attraverso un processo di miglioramento graduale nel tempo. Tale percorso deve essere guidato e sostenuto attraverso la definizione di specifici Manuali di Buone Pratiche e di corretta gestione degli animali in allevamento e l'attivazione di un adeguato pacchetto di misure, coordinando i diversi strumenti disponibili e quelli che saranno messi a disposizione dalla Politica agricola comune e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che pongono al centro dell'attenzione il miglioramento della sostenibilità dei vari processi produttivi.

Con l'approvazione dell'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77<sup>13</sup>, è stata data concretezza alla possibilità di definire uno schema base di produzione di carattere nazionale, con l'obiettivo di favorire un recupero di competitività della fase allevatoriale, migliorare la sostenibilità dei processi produttivi, la trasparenza nei confronti dei consumatori.

In attuazione di tali principi, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero della Salute, in collaborazione con ACCREDIA, hanno completato la definizione delle modalità applicative del "*Sistema di qualità nazionale benessere animale*" (SQNBA) introdotto dalla citata norma, attraverso l'elaborazione di un decreto interministeriale del 2 agosto 2022<sup>14</sup> che stabilisce le regole generali per l'ottenimento della certificazione dell'allevamento e degli ambiti di azione degli enti certificatori.

Il SQNBA è volto a una valorizzazione delle produzioni italiane attraverso l'impulso dato al sistema zootecnico in tema di salute, benessere animale e sostenibilità dell'allevamento.

Il SQNBA si basa su un insieme di requisiti e procedure relative alla gestione della fase di allevamento, della salute e del benessere animale nella consapevolezza che incidere positivamente su questi aspetti influisce favorevolmente anche sulla produttività dell'animale, sui costi relativi, sulla riduzione delle emissioni in allevamento, sull'uso dei farmaci e quindi sull'antimicrobico resistenza, aspetti ormai imprescindibili per la sostenibilità agricola. Tale sistema di qualità, in quanto "certificazione volontaria", una volta a regime, vedrà l'adesione volontaria dei soggetti interessati e la verifica, da parte di Organismi di certificazione indipendenti, della conformità ai criteri ed alle procedure definite dal Comitato Tecnico Scientifico per il Benessere Animale (CTSBA) e formalizzate in un apposito provvedimento, della fase di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare. La certificazione poi ottenuta consentirà agli operatori aderenti l'utilizzo di informazioni apposite, atte a contraddistinguere la commercializzazione ed etichettatura degli animali e dei prodotti provenienti dallo stesso sistema di qualità.

Il citato decreto 2 agosto 2022, infatti, stabilisce, all'articolo 1 comma 1, le procedure atte a qualificare con apposita certificazione volontaria, la fase di allevamento di animali destinati alla produzione di alimenti tramite la definizione dei processi e dei requisiti di salute e benessere animale secondo criteri superiori a quelli già definiti dalle vigenti norme europee e nazionali.

Il suddetto provvedimento, nel fissare le regole generali per l'organizzazione e il funzionamento del SQNBA, ha previsto all'articolo 1 che i requisiti di certificazione in allevamento saranno individuati dal CTSBA, sulla base di livelli di conformità superiori a quelli legislativi come stabiliti dalle norme vigenti. Ai fini della definizione dei requisiti di certificazione in allevamento ci si è avvalsi delle check list già presenti nel sistema ClassyFarm per il benessere animale, la biosicurezza, la farmacovigilanza e i controlli al macello, utilizzate dai veterinari liberi professionisti e dai

<sup>13</sup> (G.U.R.I. n.180 del 18-07-2020).

<sup>14</sup> (G.U.R.I. n.279 del 29.11.2022).

veterinari ufficiali. Dette *check list* sono elaborate dai gruppi di lavoro composti da esperti del Centro di referenza nazionale per il benessere animale (CReNBA), istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) della Lombardia ed Emilia-Romagna, delle Regioni e dallo stesso Ministero della Salute nonché esperti in sanità animale e del medicinale veterinario. Le *check list* prevedono diversi *items*, stabiliti su base normativa o su base scientifica, e procedure guidate, che consentono un'adeguata valutazione nei diversi allevamenti. Tutti questi parametri sono espressi secondo tre livelli di valutazione: insufficiente, migliorabile, ottimale.

Il CTSBA è l'organo identificato per la scelta di alcuni *items* di valutazione tra quelli presenti nelle suddette *check list* per il benessere animale e la biosicurezza, relativi alla singola specie ed orientamento produttivo ritenuti fondamentali per una corretta valutazione dell'allevamento, nonché dovrà stabilire anche il livello dei limiti di soddisfacimento degli *items* stessi. In tal modo i requisiti previsti dalla certificazione SQNBA sono certamente migliorativi dei requisiti obbligatori, quindi minimi, come definiti dalle norme comunitarie per il rispetto del benessere animale.

Per quanto riguarda il consumo del farmaco, il decreto interministeriale 2 agosto 2022 prevede, inoltre, la riduzione dell'uso degli antibiotici in allevamento. Il CTSBA stabilirà le classi di antibiotici o le specifiche molecole di cui ne è vietato l'uso ai fini della certificazione SQNBA. Questi dati saranno elaborati dal sistema ClassyFarm ed espressi in *DDD (Defined Daily Dose)*.

A quanto sopra detto va aggiunta la possibilità di effettuare misurazioni sulle emissioni degli allevamenti per una corretta gestione degli stessi, ai fini della medesima certificazione SQNBA.

Secondo il meccanismo descritto, pertanto, sono stati definiti con decreto interministeriale 23 ottobre 2024<sup>15</sup> i requisiti di certificazione SQNBA nell'ambito della specie suina e della specie bovina (carne e latte)<sup>16</sup>. Detti requisiti assicureranno livelli di benessere animale superiore a quelli definiti minimi dalle norme vigenti, in maniera oltretutto chiara in quanto derivano da *item* già utilizzati in fase di autocontrollo dal veterinario incaricato dall'allevatore e dall'autorità competente durante il controllo ufficiale.

Il decreto interministeriale 2 agosto 2022 definisce, pertanto, le condizioni per la certificazione SQNBA nell'allevamento degli animali e le modalità di commercializzazione dei relativi prodotti primari (carni, latte, ecc.). Con successivi provvedimenti amministrativi, saranno previste le procedure e i criteri anche per quelle specie animali ed orientamenti produttivi per i quali la normativa comunitaria non si è ancora dotata di disposizioni specifiche. In questi casi ci si baserà sulle esistenti normative nazionali o su studi scientifici nazionali ed europei, tenendo conto anche da prassi consolidate e migliorative in relazione alla peculiarità delle specie animale e degli ambienti in cui gli allevamenti vengono condotti.

Per quanto riguarda la verifica della conformità ai requisiti di certificazione SQNBA, il decreto interministeriale 2 agosto 2022 prevede che la stessa sia affidata ad organismi di certificazione accreditati dall'ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA). Questi organismi sono autorizzati ad accedere al sistema ClassyFarm, attraverso il quale è possibile verificare il rispetto dei requisiti minimi propedeutici all'adesione, nonché i termini per l'ottenimento e il mantenimento della certificazione SQNBA. Allo stesso modo, questi Organismi inseriscono i rapporti di verifica nel sistema, mettendoli così a disposizione dell'autorità competente per i controlli ufficiali.

Gli organismi di certificazione sono inoltre soggetti al controllo dell'autorità di vigilanza competente per il monitoraggio della loro attività.

Con l'adesione alla certificazione SQNBA gli operatori del settore primario e gli operatori del settore alimentare si impegnano a garantire quanto previsto dal decreto interministeriale 2 agosto 2022, sia nella fase di allevamento, sia nella fase di commercializzazione dei prodotti ottenuti. L'articolo 2 del decreto stabilisce infatti che il SQNBA si applichi ai prodotti primari definiti come:

<sup>15</sup> G.U.R.I. n.262 dell'8.11.2024).

<sup>16</sup> <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18448>  
<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25796>

prodotti zootecnici derivanti da filiere finalizzate alla produzione di carne bovina, suina, ovina, caprina, bufalina, equina, avicola, cunicola, latte, uova, miele, prodotti dell'acquacoltura ed elicicoltura. Pertanto, una volta stabiliti i requisiti di certificazione per le specie e prodotti suindicati, gli allevatori interessati potranno aderire alla certificazione volontaria SQNBA per la filiera d'interesse.

Inoltre, per quanto riguarda la commercializzazione in Italia di prodotti ottenuti da altri regimi di qualità certificati in materia di benessere animale e provenienti da altri Stati membri, si precisa che il sistema, in quanto regola tecnica notificata a livello europeo, non ne preclude la possibilità. Ciò significa che è possibile commercializzazione in Italia prodotti etichettati sulla base di regimi di qualità certificati in materia di benessere animale, purché ottenuti secondo regole tecniche approvate dagli Stati membri di provenienza e destinati al consumatore finale in Italia. Nel caso in cui detti prodotti siano rietichettati in Italia, l'operatore italiano dovrà aderire e operare secondo quanto previsto dal disciplinare del Paese di provenienza dei prodotti, per le fasi applicabili della filiera che si svolgeranno in Italia.

Il decreto interministeriale 2 agosto 2022 prevede che in etichetta sia riportata anche l'indicazione dell'origine dei prodotti commercializzati. Al riguardo, si precisa che detta informazione non appare in contrasto con le disposizioni in materia di origine dei prodotti e di fornitura delle informazioni ai consumatori, di cui all'articolo 26 del Reg. UE 1169/2011, dal Regolamento di esecuzione n. 1337/2013 che, tra l'altro, definisce i tempi minimi di allevamento per l'indicazione della provenienza esclusivamente per le carni suine, avicole e ovicaprine e, per le carni bovine, con il Regolamento (CE) n. 1760/2000 - Titolo II. Ciò in quanto l'indicazione dell'origine e le modalità di inserimento in etichetta sono quelle previste, dalla specifica disciplina comunitaria, ove esistente. Qualora non esista una specifica normativa detta indicazione dovrà essere fornita in etichetta come elemento obbligatorio, sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera c del decreto interministeriale 2 agosto 2022.

Anche l'indicazione di una regione geografica così come prevista dallo stesso all'articolo 9 (come da riferimento sopra riportato), non appare in contrasto con le normative comunitarie succitate ed in particolare con il Regolamento di esecuzione n. 1337/2013, che lascia la possibilità allo Stato membro di autorizzare l'uso in etichetta di regioni geografiche più piccole dello Stato membro.

A completamento, si precisa, che l'informazione sull'origine nell'ambito del SQNBA è prevista esclusivamente sui prodotti primari e sui prodotti i cui componenti di origine animale costituiscano l'unico ingrediente o siano presenti nel loro insieme in percentuale maggiore o uguale al 75 per cento. Anche in questo caso non si ravvisano elementi in contrasto con le vigenti previsioni comunitarie, poiché, sulla base dell'articolo 26 del Regolamento UE 1169/2011, dei regolamenti applicativi e dei pareri della Commissione in materia di origine degli alimenti, per questi prodotti già vige l'obbligo di riportare l'origine della materia prima, quando un ingrediente è presente al di sopra di determinate percentuali. Nel caso in cui per gli stessi prodotti gli ingredienti certificati SQNBA siano presenti in percentuali inferiori al 75 per cento, l'articolo 8, comma 6, lettera b del decreto interministeriale 2 agosto 2022 stabilisce, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, esclusivamente l'indicazione che l'ingrediente sia stato ottenuto da animali allevati nel rispetto dei requisiti di certificazione previsti dal SQNBA.

Con decreto MASAF n.0369243 del 7 agosto 2025 sono stati approvati i piani di controllo per la certificazione nell'ambito del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale dei disciplinari finora approvati per la specie suina e della specie bovina, nonché il piano di controllo per la catena di custodia – operatori del settore alimentare <sup>17</sup>:

Per quanto concerne, infine, l'etichettatura obbligatoria e facoltativa delle carni bovine, il sistema di garanzia poggia sui seguenti requisiti:

<sup>17</sup> <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18448>

- carni bovine etichettate in tutte le fasi di commercializzazione;
- apposizione etichetta, contenente informazioni obbligatorie e facoltative, sul pezzo di carne o sull'imballaggio;
- informazione visibile al consumatore in sostituzione dell'etichetta per le carni vendute al taglio.

In tutti i sistemi precedentemente citati, la possibilità di caratterizzazione della produzione mediante fattori di differenziazione basati su tecniche di allevamento (alimentazione, management, benessere animale, strutture, ambiente, ecc.) o genetica (caratteristiche qualitative legate a particolari razze locali), o ancora riferiti alle tecnologie industriali adottate (macellazione, lavorazione, confezionamento, ecc.), ha indotto alla messa a punto di sistemi di rintracciabilità della qualità animale-prodotto.

La rintracciabilità è assicurata attraverso:

- a) l'autocontrollo da parte di una organizzazione e da ogni operatore dei diversi segmenti della filiera;
- b) il controllo esercitato da parte di un organismo indipendente accreditato ai sensi della norma europea ISO/IEC 17065;
- c) la vigilanza ed il controllo da parte della pubblica amministrazione (Regioni e Ministeri interessati).

Nell'*Allegato 1* al presente Rapporto, sono sintetizzati i principali riferimenti normativi relativi a ciascuno dei sistemi di certificazione citati e la normativa riguardante l'etichettatura delle carni bovine.

### 4. La normativa sulla etichettatura delle carni bovine

Il sistema di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, introdotto dal Regolamento (CE) n.1760/2000 costituisce il passaggio normativo da un sistema esclusivamente volontario di etichettatura ad uno misto in cui informazioni obbligatorie e volontarie risultano essere fornite congiuntamente.

La finalità principale di un impianto normativo così disegnato è essenzialmente riconducibile alla chiara intenzione di essere portatore della massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine evitando, quindi, informazioni inesatte, non veritiere o poco attendibili, riferimenti a notizie velatamente vaghe o ricorso ad immagini fuorvianti.

Con successivo Regolamento (CE) n. 1825/2000<sup>18</sup> del 25 agosto 2000 la Commissione europea ha emanato le modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000.

Dal 1° gennaio 2002, quindi, è stato reso obbligatorio, per tutti gli operatori impegnati nel commercio delle carni bovine, l'indicazione in etichetta di:

- Codice di rintracciabilità (n. di identificazione dell'animale o del lotto di animali);
- Paese di nascita dell'animale;
- Paese/i in cui è stata effettuata la fase di ingrasso;
- Paese e numero di approvazione dell'impianto che ha effettuato la macellazione;
- Paese e numero di approvazione del laboratorio di sezionamento.

Informazioni supplementari potevano essere aggiunte da operatori o organizzazioni che disponendo di un disciplinare, previamente approvato dall'Autorità nazionale competente in materia, intendevano comunicare al consumatore maggiori notizie relativamente alle fasi di pertinenza nell'ambito della filiera. Queste informazioni aggiuntive rientrano negli aspetti volontari previsti dal regolamento di riferimento e sono essenzialmente riconducibili a dati sull'allevamento (denominazione azienda di nascita e/o allevamento, sistema di allevamento, alimentazione), a

<sup>18</sup>. (GUCE L 216/8 del 26.8.2000).

caratteristiche dell'animale (razza o tipo genetico, caratteristiche legate al genoma, sesso, periodo d'ingrasso) e a notizie relative alla macellazione (categoria, data macellazione, periodo frollatura, denominazione del macello). Detto impianto normativo, come meglio chiarito in seguito, è rimasto in vigore fino al 13 dicembre 2014.

Il successivo regolamento (CE) n. 275/2007 del 15 marzo 2007<sup>19</sup> che modifica il regolamento (CE) n. 1825/2000, da, tra l'altro, la possibilità in deroga, di costituire, al sezionamento, lotti di carne proveniente da un massimo di tre macelli e un massimo di tre laboratori di sezionamento, purché le carni costituenti il lotto abbiano tutte le stesse informazioni riguardanti il paese di nascita, il/i paese/i di allevamento/i, di macellazione.

Altre informazioni di carattere generale possono essere aggiunte o rese obbligatorie da impianti normativi paralleli: logo dell'organizzazione che sovrintende alla etichettatura delle carni, denominazione dell'organismo deputato ai controlli, peso e taglio anatomico, prezzo, ecc. L'iter necessario al fine dell'ottenimento del benessere all'approccio facoltativo prevede la presentazione di un documento che evidenzia le misure attestanti la veridicità delle dichiarazioni facoltative e l'assoggettamento al controllo di un Organismo indipendente preposto, operante in conformità con le modalità vigenti.

Il Regolamento (CE) n.1183/2006 del 24 luglio 2006<sup>20</sup> fissa la classificazione delle carcasse dei bovini adulti. Con il Regolamento (CE) n. 700/2007 dell'11 giugno 2007<sup>21</sup>, viene introdotto l'obbligo di riportare in etichetta le denominazioni di vendita dei bovini di età inferiore ai 12 mesi (vitelli di età 0-8 mesi e vitelloni di età 8-12 mesi). Questi ultimi regolamenti risultano attualmente abrogati ma ripresi integralmente, prima, nell'allegato XI bis del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22.10.2007<sup>22</sup>, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), anch'esso abrogato e, attualmente, con il Regolamento (UE) n. 1308/2013<sup>23</sup> (art. 10 e Allegato IV relativo alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse dei bovini di età non inferiore a otto mesi).

Le denominazioni di vendita per la carne bovina, pertanto, sono quelle previste dalla normativa comunitaria (allegato VII - Regolamento (UE) n. 1308/2013) per le carcasse classificate con la lettera "V" (vitello, carne di vitello) e "Z" (vitellone, carne di vitellone), nonché quelle previste dalla normativa nazionale che disciplina la vendita delle carni fresche (legge del 4 aprile 1964, n. 171 così come modificata dalle leggi n. 963 del 12 dicembre 1969, n. 44 del 16 febbraio 1983 e n. 204 del 3 agosto 2004), per le carcasse di età superiore ai 12 mesi (bovino adulto). Le informazioni, infine, relative alla "categoria" nell'ambito dei bovini di età superiore ai 12 mesi, alla luce delle modifiche introdotte dall'allegato IV del Regolamento (UE) n. 1308/2013, è applicabile, ad eccezione della categoria Z, la seguente griglia:

<i>Dizioni comunemente accettate dal commercio e conosciute dal consumatore a livello locale (*)</i>	<i>Categoria della carcassa secondo la classificazione UE</i>
<b>VITELLONE</b>	<b>Categoria A:</b> carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a dodici mesi, ma inferiore a ventiquattro mesi
<b>TORO</b>	<b>Categoria B:</b> carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a ventiquattro mesi.
<b>MANZO</b>	<b>Categoria C:</b> carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore a dodici mesi.
<b>VACCA</b>	<b>Categoria D:</b> carcasse di animali femmine che hanno già figliato.
<b>GIOVENCA – SCOTTONA - SORANA</b>	<b>Categoria E:</b> carcasse di altri animali femmine di età pari o superiore a dodici mesi.

<sup>19</sup>.(GUCE L 76 del 16.3.2007).

<sup>20</sup> (GUCE L 214 del 4.8.2006).

<sup>21</sup> (GUCE L 161 del 22.6.2007).

<sup>22</sup> (GUCE L 299 del 16.11.2007)

<sup>23</sup> (GUCE L 347 del 20.12.2013)

(\*) in etichetta la dizione deve essere sempre abbinata alla denominazione di vendita obbligatoria “*bovino adulto*”.

Con il Regolamento (UE) n. 653/2014 recante “*modifica al Regolamento (CE) n.1760/2000 per quanto riguarda l’identificazione elettronica dei bovini e l’etichettatura delle carni bovine*” al punto 17, è stata prevista la soppressione del “*Sistema di etichettatura facoltativo*” (articoli 16, 17 e 18) e l’istituzione di una etichettatura facoltativa delle carni bovine semplificata dove le informazioni facoltative aggiunte devono essere oggettive, verificabili dalle Autorità competenti e comprensibili per il consumatore. Inoltre, tali informazioni devono essere conformi alla legislazione orizzontale in materia di etichettatura ed in particolare al Regolamento (UE) n. 1169/2011<sup>24</sup>.

In particolare, detta soppressione ha comportato che non è più necessaria l’approvazione, da parte dell’autorità competente (MASAF), del disciplinare dell’etichettatura facoltativa, venendo meno i relativi controlli da parte dell’organismo indipendente.

Tale scelta è stata motivata a livello comunitario dal fatto che “*l’onere amministrativo e i costi sostenuti dagli Stati membri e dagli operatori economici per applicare tale sistema non sono proporzionati ai benefici offerti dal sistema stesso*” così come indicato nel “*considerando 23*” del Regolamento n. 653/2014.

Per non penalizzare le scelte già fatte dagli operatori della filiera italiana (produzione e distribuzione) che avevano investito per acquisire il valore aggiunto fornito dalle carni etichettate con informazioni facoltative legate, specialmente, alla razza, alle tecniche di allevamento e alla alimentazione dei bovini, si ritenne opportuno dare continuità al sistema di etichettature almeno per alcune informazioni facoltative.

Pertanto, con il decreto ministeriale 16 gennaio 2015, che ha abrogato e sostituito il decreto ministeriale 30 agosto 2000 recante “*Indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 sull’etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine*”, si è prevista una normativa semplificata per la gestione dell’etichettatura volontaria rispetto a quella in vigore fino al 13 dicembre 2014.

Infatti, non è previsto l’obbligo di un disciplinare approvato ma la comunicazione del possesso di un disciplinare di etichettatura e il suo deposito presso il MASAF. Pertanto, gli operatori o le organizzazioni che intendono riportare in etichetta una serie di informazioni considerate ad alto valore aggiunto (il sistema di allevamento, la razione alimentare, la tipologia di alimentazione, i trattamenti terapeutici, l’assenza di trattamenti antibiotici, l’epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, il benessere animale, la razza o il tipo genetico) dovranno procedere al deposito del disciplinare. Il MASAF si limiterà a verificare la rispondenza del disciplinare e dei relativi piani di autocontrollo e controllo alla normativa vigente. In tal modo, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria in materia, si potrà continuare a garantire un sistema sufficientemente trasparente e sicuro, in grado di consentire delle scelte alimentari consapevoli, così come previsto nel citato Regolamento (UE) n. 1169/2011.

## 5. Le attuali modalità attuative in Italia

Il D.M. 16 gennaio 2015 ha fissato termini e modalità di applicazione per consentire l’attività degli operatori e delle organizzazioni interessate al sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine, previsto dal Regolamento (CE) n. 1760/2000 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 653/2014.

Infatti, l’articolo 15 bis del Regolamento (CE) n.1760/2000 prevede che le informazioni facoltative aggiunte sulle etichette della carne bovina debbano essere oggettive, verificabili dalle Autorità competenti e comprensibili per il consumatore. Tali informazioni devono essere conformi alla

<sup>24</sup> (GUCE L 304 del 22.11.2011).

legislazione orizzontale in materia di etichettatura e, in particolare, al Regolamento UE n.1169/2011. Il decreto ministeriale 16 gennaio 2015 disciplina, quindi, l'etichettatura facoltativa della carne bovina e dei prodotti a base di carne bovina, in modo da garantire una comunicazione ottimale e la massima trasparenza nella commercializzazione di alcune informazioni facoltative riguardanti il bovino e le metodiche di allevamento e di alimentazione dello stesso mediante un sistema "certificato" che permetta di risalire dalla carne etichettata all'animale o al gruppo di animali di origine.

In merito, la nuova disciplina sull'etichettatura facoltativa distinguono due tipologie di informazioni facoltative.

**a) Informazioni desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale.**

*“L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina con informazioni facoltative desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale o non riconducibili a quelle elencate al successivo punto 2, deve garantire il riscontro della veridicità delle informazioni facoltative medesime, mettendo a disposizione, secondo le indicazioni dell'Autorità competente, una banca dati dalla quale è possibile risalire ai codici di rintracciabilità riportati sulla documentazione ufficiale medesima e inserita nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe bovina. In caso di lotti di carne bovina con codici o numeri di rintracciabilità della carne bovina diversi da quelli contenuti nella BDN, gli operatori o le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono mettere a disposizione tutti i codici di rintracciabilità delle carni che costituiscono il lotto.”* (Art. 3, comma 1).

Ciò significa che informazioni quali: età, sesso, categoria del bovino adulto (vitellone, scottona, ecc.), regione di allevamento del bovino, periodo di allevamento in Italia, ecc. non necessitano di un disciplinare per poter essere riportate in etichetta. Dette informazioni possono essere esplicitate volontariamente sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine in quanto direttamente o indirettamente desumibili dal passaporto del bovino medesimo o dalla BDN.

**b) Informazioni facoltative non desumibili dalla documentazione ufficiale.**

*“L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina con informazioni facoltative, diverse da quelle desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale, che necessitano di controllo anche con eventuali analisi di campioni biologici, quali: il sistema di allevamento, la razione alimentare, la tipologia di alimentazione, i trattamenti terapeutici, l'epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, il benessere animale, la razza o il tipo genetico, periodo di frollatura delle carni, deve inviare la documentazioni di cui al successivo articolo 6, contenente le informazioni necessarie all'attività di controllo sulla veridicità della stessa, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale – Ufficio DISR VII.”* (Art. 3, comma 2) – PEC: [aoo.disr@pec.masaf.gov.it](mailto:aoo.disr@pec.masaf.gov.it).

Per poter riportare in etichetta queste ultime informazioni facoltative, è necessario da parte degli operatori o delle organizzazioni che intendono etichettare la carne bovina in Italia, il possesso del disciplinare di etichettatura così come prevede il D.M. 16 gennaio 2015 in questione. Detto disciplinare costituisce presupposto di legittimità dell'attività di etichettatura e deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 9 del D.M.16 gennaio 2015.

L'etichettatura facoltativa prevista dal più volte citato D.M. 16 gennaio 2015 non si applica alle carni bovine etichettate ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (Regolamento (UE) n. 1151/2012 e a decorre dal 13 maggio 2024 dal Regolamento (UE) 2024/1143<sup>25</sup>), alle denominazioni previste dai Sistemi di qualità nazionali (D.M. 16 dicembre 2022 e D.M. 2 agosto 2022) e all'agricoltura

<sup>25</sup> (GUCE L 2024/1143 del 23.4.2024)

biologica (Regolamento (UE) 2018/848<sup>26</sup>). Ciò significa che gli operatori o le organizzazioni che volontariamente volessero aggiungere informazioni facoltative nell'ambito di disciplinari di produzioni, approvati ai sensi delle normative su richiamate, devono essere preventivamente autorizzati, nel rispetto e secondo le modalità previste dalle stesse normative.

A seguito dei cambiamenti normativi, sopra descritti, al fine di garantire la corretta applicazione delle procedure di etichettatura a seguito dell'approvazione del D.M. 16 gennaio 2015, con la circolare 25 marzo 2015, il MIPAAF ha stabilito che le indicazioni contenute nelle: Circolare n. 5 del 15 ottobre 2001 "*Chiarimenti sulla predisposizione dei disciplinari*"; Circolare n. 1 del 9 aprile 2003 "*Ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative previste dal D.M. 30 agosto 2000*"; Circolare n. 1 del 15 febbraio 2008 "*Ulteriori chiarimenti su informazioni facoltative*" e Circolare n. 2 del 24 luglio 2008 "*Chiarimenti su categorie vitello e vitellone*", si continuano ad applicare per la gestione delle informazioni facoltative apposte sulle carni bovine in base alla nuova normativa.

Il sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine regolamentato, prevede che l'organizzazione autorizzata svolga un fondamentale ruolo di autocontrollo sull'attività degli operatori aderenti al disciplinare autorizzato. Sulla base di tale presupposto l'attività svolta dall'organismo di controllo (OdC) incaricato rappresenta prioritariamente un'azione di verifica dell'efficacia dell'autocontrollo dell'organizzazione e pertanto deve essere modulata in funzione delle criticità legate alla tipologia ed alla struttura logistica ed organizzativa dell'operatore e dell'organizzazione medesima, alla natura delle informazioni facoltative previste dal disciplinare ed alla affidabilità del piano di autocontrollo.

Il MASAF, tenuto conto dei risultati delle azioni di controllo evidenziati dai vari organismi di controllo e della valutazione positiva del ruolo e dell'efficacia degli autocontrolli messi in atto, ha potuto rivedere le precedenti frequenze di controllo definite nella Circolare n. 1 del 9 aprile 2003. Pertanto, con la successiva Circolare n. 1 del 15 febbraio 2008 il MASAF ha anche previsto le nuove frequenze minime da adottare nella attività di controllo da parte degli organismi terzi, consentendo così di rimodulare gli interventi ispettivi presso i diversi operatori della filiera con procedure idonee a correggere situazioni di non conformità. Si è intanto differenziato l'intensità del controllo da parte dell'OdC nelle diverse fasi del ciclo produttivo, privilegiando il rafforzamento delle verifiche nei siti operativi quali il macello ed il laboratorio di sezionamento, che costituiscono punti nodali nei quali il verificarsi di una non conformità rischia di ripercuotersi in modo determinante su tutta la filiera a valle.

La vigilanza sulle attività di etichettatura delle carni bovine è affidata alle Regioni e al MASAF attraverso l'ICQRF – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, sia per la verifica della corretta etichettatura della carne sia per la vigilanza sulle attività degli organismi indipendenti designati dalle organizzazioni ai controlli di conformità sulla corretta applicazione del disciplinare di etichettatura. Il livello dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività di vigilanza è relazionato periodicamente alla Commissione europea.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 1047, attribuisce, inoltre, all'ICQRF le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo delle Strutture pubbliche e private operanti nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità regolamentata.

L'organizzazione dell'attività di vigilanza, considerata la complessità e la disomogeneità dei diversi sistemi di controllo, ha reso necessario l'implementazione di un costante monitoraggio su dette attività, dove l'integrazione operativa e decisionale tra MASAF e le Regioni e Province autonome ha portato, alla costituzione del sistema nazionale di vigilanza. Infatti, il decreto ministeriale 16 febbraio 2012 recante "*Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate*" ha istituito la Banca dati vigilanza, (BDV) che raccoglie tutte le informazioni utili a garantire lo svolgimento delle attività di vigilanza sia a

<sup>26</sup> (GUCE L 150 del 14.6.2018).

livello nazionale che a livello locale dalle Regioni e Province autonome.

Il decreto ministeriale del 20 maggio 2016<sup>27</sup> concernente disposizioni applicative al decreto ministeriale 16 gennaio 2015 recante “*Disposizioni applicative e modifica del decreto 16 gennaio 2015 sull’etichettatura facoltativa delle carni bovine e abrogazione del decreto 13 dicembre 2001*”, al fine di uniformare le procedure di acquisizione dei dati dagli Organismi di controllo che operano nelle produzioni agroalimentari regolamentate, ha previsto, dal 1° gennaio 2017, l’acquisizione delle informazioni relative all’attività di controllo effettuata dagli Organismi indipendenti di controllo per l’etichettatura facoltativa delle carni bovine in precedenza garantita dal decreto ministeriale 13 dicembre 2001.

Con il nuovo provvedimento anche per le carni bovine etichettate facoltativamente sulla base di un disciplinare depositato presso questa Amministrazione, si avrà una BDV da cui si potranno acquisire i dati per stilare il rapporto di monitoraggio sull’attività di controllo sull’etichettatura delle carni bovine e le informazioni necessarie per organizzare la vigilanza.

L’obiettivo dell’attività di vigilanza è la verifica dell’attività svolta dagli Organismi di controllo, con particolare riguardo alla corretta applicazione del disciplinare approvato da parte del MASAF, all’imparzialità nei confronti di tutti i soggetti controllati.

Il decreto ministeriale del 20 maggio 2016, infine, ha previsto anche una modifica all’articolo 10 (*etichetta*), comma 1 lettera b) del decreto ministeriale 16 gennaio 2015, in quanto è stata eliminata una informazione (Azienda di allevamento) per la quale non è necessario, per l’apposizione in etichetta, il possesso del disciplinare di etichettatura.

## 6. Operatori in possesso di disciplinari

I disciplinari di etichettatura delle carni bovine approvati o depositati presso il MASAF dall’introduzione di una specifica regolamentazione, nel lontano 1997, sono stati 229 e nello stesso periodo sono stati revocati 121 disciplinari (cinque in più rispetto al 2024). Al 31 dicembre 2025 i disciplinari autorizzati sono 108 di cui 14 non operativi, 7 autosospesi. Nella *Tabella 1* si riporta l’evoluzione del numero delle organizzazioni di etichettatura a partire dal 2015, anno di transizione al nuovo sistema di etichettatura facoltativa introdotto con il D.M. 16 gennaio 2015.

*Tabella 1 - Numero di organizzazioni autorizzate all’etichettatura facoltativa delle carni bovine a partire dal 2015, distintamente per stato di operatività (Elaborazioni MASAF).*

Stato operatività Organizzazione:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Operative	77	75	84	94	97	99	100	101	98	90	87
Revocate	86	91	96	96	96	97	99	106	112	116	121
Non operative	4	3	11	11	12	14	14	12	11	13	14
Autosospese	0	4	0	1	1	2	3	3	2	8	7
<b>TOTALE</b>	<b>167</b>	<b>173</b>	<b>191</b>	<b>202</b>	<b>206</b>	<b>212</b>	<b>216</b>	<b>222</b>	<b>223</b>	<b>227</b>	<b>229</b>

L’autorizzazione dei disciplinari per l’etichettatura facoltativa delle carni bovine ha avuto inizio nel 1999 con 4 autorizzazioni e raggiunge il suo massimo due anni più tardi nel 2001 con 24 decreti ministeriali emessi nello stesso anno ed è proseguita fino al 25 novembre 2014 con l’emanazione dell’ultimo decreto di approvazione sulla base della precedente normativa comunitaria.

La nuova disciplina introdotta dal D.M. 16 gennaio 2015, ha previsto, all’art.18, comma 1, che l’Operatore o l’Organizzazione che disponeva di un disciplinare già approvato, continuava a operare sulla base del disciplinare stesso mantenendo il codice univoco nazionale a suo tempo assegnato. Al fine di censire gli Operatori e le Organizzazioni che si sono avvalsi di detta possibilità è stato chiesto a tutti gli interessati di darne comunicazione al MASAF. Dall’esame di dette comunicazioni è scaturito che 78 organizzazioni (77 operative e 1 non operativa) hanno deciso di mantenere il disciplinare di


<sup>27</sup> (GURI n.133 del 9.6.2016).

etichettatura a suo tempo approvato. Tutti gli altri disciplinari autorizzati prima dell'entrata in vigore della nuova normativa che non si sono avvalsi di detta possibilità sono stati revocati (86).

Nell'*Allegato 2* al presente Rapporto si riporta l'elenco al 31 dicembre 2025 delle organizzazioni che hanno un disciplinare di etichettatura facoltativa depositato presso il MASAF.

La dislocazione geografica delle 108 organizzazioni in possesso, al 31 dicembre 2025, di un disciplinare depositato presso il MASAF, vede ai primi posti Veneto, Piemonte, Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna, seguite dall'Abruzzo e dalla Toscana (*Figura 1*).

*Figura 1 - Dislocazione geografica, per regione, delle 108 organizzazioni autorizzate all'etichettatura delle carni bovine con informazioni facoltative nel 2025.*



Tutte le regioni, ad esclusione del Molise e della Basilicata ospitano almeno una organizzazione autorizzata all'etichettatura. La *Figura 2* riporta la dislocazione geografica delle 87 organizzazioni operative nel 2025.

*Figura 2 - Dislocazione geografica, per regione, delle 87 organizzazioni autorizzate ed operanti per l'etichettatura delle carni bovine con informazioni facoltative nel 2025.*



## 7. Informazioni contenute nei disciplinari

Le informazioni facoltative, con aggiornamento al 31 dicembre 2025, messe a disposizione dalle organizzazioni di etichettatura autorizzate sono riportate nell'*Allegato 3*.

Anche se di diversa natura, queste informazioni possono essere raggruppate, come meglio specificato al precedente paragrafo 5 del presente rapporto, in due categorie principali:

- a) Informazioni desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale o non riconducibili a quelle elencate alla successiva lettera b);
- b) Informazioni facoltative non desumibili dalla documentazione ufficiale e diverse da quelle desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale.

Per le informazioni desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale, l'operatore o l'organizzazione deve garantire il riscontro della veridicità delle informazioni facoltative medesime; mentre, per le informazioni indicata alla lettera b), gli operatori o le organizzazioni che intendono riportarle in etichetta nel nostro Paese, devono mettere a punto le procedure per garantirne la rintracciabilità e la veridicità sulla base di un disciplinare di etichettatura depositato presso il MASAF.

Il disciplinare di etichettatura facoltativa costituisce presupposto di legittimità dell'attività di etichettatura e deve contenere tutti gli elementi che garantiscono il nesso fra la carne e l'animale o il gruppo di animali da cui è prodotta (rintracciabilità). Inoltre, il disciplinare deve prevedere procedure sufficienti a verificare la veridicità delle informazioni che figurano in etichetta e non può prevedere informazioni ingannevoli o poco chiare per il consumatore.

Nei diversi disciplinari depositati, quindi, le organizzazioni dichiarano il novero di informazioni facoltative eventualmente disponibili (attivabili) qualora richieste.

Dall'esame di questi disciplinari è emerso che alcuni operatori del settore, che riportano in etichetta informazioni facoltative riferibili sia alla lettera a) sia alla lettera b), ritenevano che dovessero garantire esclusivamente queste ultime. Al fine di tutelare il consumatore circa il fatto che le informazioni riportate sulla medesima etichetta, fossero tutte "certificate", è stato chiarito che tali informazioni devono essere sottoposte ad autocontrollo da parte dell'organizzazione e al controllo da parte dell'organismo indipendente. Se ciò non fosse applicato, sulla stessa etichetta potrebbero essere riportare entrambe le tipologie di informazioni facoltative, ma solo una parte di esse sarebbero effettivamente "certificate". In tal caso, l'etichetta risulterebbe ingannevole per il consumatore.

Questa impostazione appare corretta sia per quanto sopra riportato, sia per il fatto che l'organismo di controllo in fase di verifica deve, in ogni caso, accertarsi che tutte le informazioni riportate in etichetta (obbligatorie e facoltative) siano state apposte correttamente. Infatti, non è proponibile limitare il controllo alle sole informazioni del punto 1 dell'art.10 del D.M. 16 gennaio 2015, così come modificato dal D.M. 20 maggio 2016. Neanche è pensabile che sulla stessa confezione di carne ci siano due etichette, una emessa nell'ambito del disciplinare che riporta il codice MASAF e l'altra che riporta le informazioni facoltative che non hanno bisogno del disciplinare (apposte sotto la responsabilità dell'operatore).

### 7.1 Analisi delle informazioni facoltative

L'analisi dei contenuti dei disciplinari evidenzia tendenze significative che, nel loro complesso, vedono una crescente attenzione da parte delle organizzazioni deputate all'etichettatura, alla concessione di specifiche informative relative ai diversi momenti del percorso produttivo.

Le disposizioni nazionali di attuazione del Piano strategico della PAC italiano, approvato con la decisione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione (di seguito

Piano strategico PAC o PSP), introdotte con il D.M. 23 dicembre 2022<sup>28</sup> e successive modifiche, concernente “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115<sup>29</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti”, per quanto riguarda gli interventi dei pagamenti diretti, hanno ulteriormente modificato, rispetto alle precedenti programmazioni, l’attribuzione dei premi comunitari. In particolare, il premio comunitario accoppiato per i capi macellati di età compresa tra i 12 e i 24 mesi aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art.24 *Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina*, comma 2) è risultato ancora determinante in termini di adesione dei produttori stessi a protocolli relativi alla rintracciabilità.

La *Tabella 2* riporta la percentuale di ciascuna informazione nei disciplinari autorizzati e in quelli effettivamente operativi.

*Tabella 2 - Informazioni facoltative previste nei disciplinari - Riepilogo 2025 (Fonte: MASAF)*

<b>Informazioni:</b>	<b>% informazioni negli 87 disciplinari operativi</b>	<b>% informazioni nei 108 disciplinari autorizzati</b>
<b>Data di nascita / Età dell'animale</b>	<b>94%</b>	<b>86%</b>
<b>Sesso</b>	<b>64%</b>	<b>61%</b>
<b>Denominazione e sede allevamento</b>	<b>85%</b>	<b>80%</b>
<b>Denominazione allevamento di nascita</b>	<b>15%</b>	<b>13%</b>
<b>Periodo di ingrasso/allevamento in Italia</b>	<b>78%</b>	<b>71%</b>
<b>Allevato nella Regione</b>	<b>44%</b>	<b>40%</b>
<b>Denominazione macello</b>	<b>47%</b>	<b>44%</b>
<b>Data di macellazione</b>	<b>70%</b>	<b>64%</b>
<b>Categoria</b>	<b>93%</b>	<b>91%</b>
<b>Denominazione laboratorio di sezionamento</b>	<b>29%</b>	<b>29%</b>
<b>Razza</b>	<b>89%</b>	<b>90%</b>
<b>Tipo genetico</b>	<b>91%</b>	<b>91%</b>
<b>Sistema di allevamento</b>	<b>54%</b>	<b>50%</b>
<b>Composizione razione alimentare</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>
<b>Alimentazione priva di grassi animali</b>	<b>41%</b>	<b>42%</b>
<b>Alimentazione non OGM</b>	<b>38%</b>	<b>37%</b>
<b>Alimentazione con/senza insilati</b>	<b>14%</b>	<b>12%</b>
<b>Allevato senza uso di antibiotici</b>	<b>60%</b>	<b>56%</b>
<b>Esclusione fattori di crescita</b>	<b>5%</b>	<b>4%</b>
<b>Sospensione trattamenti terapeutici</b>	<b>6%</b>	<b>5%</b>
<b>Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard ClassyFarm - Centro Referenza Nazionale benessere animale (CReNBA)</b>	<b>61%</b>	<b>58%</b>
<b>Frollatura</b>	<b>28%</b>	<b>26%</b>

Tra le due tipologie di informazioni, ovvero quelle che possono essere raccolte direttamente o indirettamente dalla documentazione che accompagna l’animale, e quelle ricavabili dall’anagrafe bovina, le più comuni tra i disciplinari depositati nel 2025 sono la categoria, età dell’animale, la denominazione e sede dell’allevamento e il periodo di ingrasso/allevamento in Italia e, a seguire, man mano tutte le altre, situazione praticamente sovrapponibile a quella degli anni precedenti.

<sup>28</sup> G.U.R.I. n. 47 del 24.1.2023.

<sup>29</sup> GUCE n. L 435 del 6.12.2021;

Per quanto attiene alle informazioni che traggono origine dalle modalità operative di ciascuna filiera organizzata, emerge che circa il 91% dei disciplinari operativi forniscono indicazioni sul Tipo genetico e l'89% sulla razza, mentre più distanziate le informazioni legate al benessere degli animali (61%) e alla non somministrazione di antibiotici ai bovini (60%) in aumento rispetto al 2024 (+3%). Informazioni queste ultime che hanno superato quelle riguardanti indicazioni sulla natura del sistema di allevamento, sull'alimentazione dei bovini che per anni hanno predominato in quanto legate all'ultima crisi BSE del 2000 che ha portato, come già detto in precedenza, all'introduzione dell'etichettatura delle carni bovine.

Risultano meno frequenti nel novero delle informazioni facoltative in etichetta, i dati relativi al mancato utilizzo nella razione alimentare di materiale OGM (38%) o alla composizione della stessa (20%) e l'esclusione di insilati nella razione alimentare (14%). Solo il 5% dei disciplinari prevede l'eventuale indicazione in etichetta dell'esclusione di fattori di crescita.

Come già accennato il notevole incremento assistito dal 2016 alle informazioni legate alla non somministrazione di antibiotici ai bovini (60%; 52 organizzazioni) e al Benessere animale secondo lo standard CReNBA (61%; 53 organizzazioni); nel 2016 erano, rispettivamente, il 5% (4 organizzazioni) e 20% (15 organizzazioni). Infine, sono rimaste al 28% le filiere che forniscono tra le informazioni la frollatura.

Le nuove informazioni introdotte a partire dal 2016 relative al benessere animale e il mancato utilizzo di antibiotici in allevamento continuano ad interessare la filiera della carne bovina. Quest'ultima informazione, inizialmente limitata agli ultimi 4 mesi di allevamento, comincia ad essere garantita per periodi decisamente più ampi. Alcune organizzazioni hanno introdotto l'informazione del non uso degli antibiotici in allevamento dalla nascita (escludendo convenzionalmente primi 45 giorni di vita del vitello dove assume esclusivamente latte) oppure dallo svezzamento del vitello che nell'allevamento del bovino da carne è previsto al massimo entro 6 ÷ 8 mesi dalla nascita e in alcune situazioni fino ad un massimo di 12 mesi. In quest'ultimo caso si tratta di animali che nascono in Italia e restano sotto la madre, nell'allevamento di nascita o nei pascoli, alimentandosi con latte materno e/o ricostituito e solidi fino ad un massimo di 12 mesi prima di essere avviati alla sola alimentazione solida nei centri di raccolta e negli allevamenti di ingrasso. Questo tipo di allevamento è caratteristico di alcuni areali del sud Italia, della Sardegna, alcune zone della Sicilia, ma anche dell'Alto Adige, dell'Appennino Toscano e del Piemonte (nel caso degli allevamenti di bovini di razza Piemontese). All'interno di questa casistica è ricompreso anche l'allevamento a ciclo chiuso (linea vacca-vitello).

Dette informazioni vanno incontro al bisogno di una fascia sempre più ampia di consumatori di informazioni sul benessere degli animali e sulle modalità con le quali gli stessi sono allevati, così come evidenziato da consultazioni sia nazionali che comunitarie.

Proprio a seguito di un'indagine Eurobarometro<sup>30</sup>, moltissime organizzazioni hanno depositato disciplinari che prevedono procedure per garantire la rintracciabilità e la veridicità di dette informazioni. Tra queste, la prima informazione inserita nei disciplinari è quella relativa al benessere animale. Questa informazione è legata all'adesione dell'allevamento allo standard di valutazione del benessere del bovino da carne predisposto dal CReNBA (Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale), prevista dal *“Manuale per la valutazione del benessere e della biosicurezza nell'allevamento bovino da carne”*

[https://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/Manuale-Benessere-e-Biosicurezza-Autocontrollo-BOVINO-DA-CARNE\\_Classyfarm\\_REV019-18\\_01\\_2020.pdf](https://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/Manuale-Benessere-e-Biosicurezza-Autocontrollo-BOVINO-DA-CARNE_Classyfarm_REV019-18_01_2020.pdf)

Nel 2019 lo standard CReNBA è transitato nella piattaforma, messa a punto dal Ministero della salute, denominata *ClassyFarm*<sup>31</sup> *“Sistema integrato di categorizzazione e di certificazione delle aziende in base al rischio*, per uniformare le procedure di accesso e gestione ai criteri previsti da

<sup>30</sup> <http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2096>

<sup>31</sup> <http://www.classyfarm.it/>

questa piattaforma. Al momento non sono previste modificazioni nella gestione dell'informazione nell'ambito dei disciplinari di etichettatura facoltativa delle carni bovine.

Pertanto, gli allevamenti che superano il punteggio minimo previsto dallo standard ClassyFarm/CRenBA sono giudicati conformi ai requisiti di benessere animale previsti e inseriti in una lista degli allevamenti abilitati all'utilizzo della dicitura facoltativa "*Garanzia di benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard del Centro di Referenza Nazionale*". A tali allevamenti viene rilasciato il certificato che ha validità annuale. Detta lista è poi utilizzata in fase di macellazione per individuare che il bovino proviene da un allevamento in possesso del già menzionato requisito e che sia stato allevato presso lo stesso allevamento per il periodo indicato in etichetta che non può essere inferiore agli ultimi 4 mesi di vita dell'animale. Gli allevamenti che hanno raggiunto un punteggio inferiore non possono fornire bovini le cui carni possono essere valorizzate con l'informazione relativa al benessere animale.

Annualmente detti allevamenti devono essere sottoposti a nuova verifica come previsto dal manuale ClassyFarm/CRenBA e, successivamente, l'elenco degli allevamenti che hanno superato il punteggio minimo viene aggiornato dallo stesso ClassyFarm/CRenBA. Le carni derivati da animali allevati da allevamenti che non hanno ottenuto il certificato o che alla scadenza dell'anno non ottengono un nuovo certificato non possono in alcun modo essere etichettate con l'informazione facoltativa "*Garanzia di benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard del Centro di Referenza Nazionale*".

È da precisare che il "*Manuale per la valutazione del benessere e della biosicurezza nell'allevamento bovino da carne*" prevede complessivamente parametri aggiuntivi e superiori a quelli previsti per legge e definisce, inoltre, l'unica metodologia specifica per la valutazione del benessere animale. Il suddetto standard prevede un limite di valutazione che rappresenta una soglia al di sotto della quale l'allevamento non è da ritenersi idoneo e se superata permette di dichiarare che l'allevamento alleva gli animali in condizioni di benessere. Per superare la soglia minima devono *in primis* essere rispettati TUTTI i requisiti obbligatori per legge (D. L. vo 126/2011<sup>32</sup>; D. L. vo 146/2001<sup>33</sup>) e in subordine alcuni requisiti aggiuntivi tali da permettere il miglioramento ed il raggiungimento del punteggio minimo previsto.

L'informazione prevista "*benessere animale in allevamento secondo lo standard CRenBA-ClassyFarm*" è perfettamente in linea con quanto sopra e assicura al consumatore che l'allevamento è stato verificato in autocontrollo e che in aggiunta è stata fatta una verifica su un campione degli allevamenti andando quindi ben oltre alle disposizioni legislative anche in termini di tipologia e numerosità dei controlli.

Un'altra informazione ha prepotentemente preso piede nell'ambito dei disciplinari di etichettatura è quella che permette di fornire l'informazione del tipo "*bovino allevato senza uso di antibiotici*" qualora lo stesso non ha subito trattamenti antibiotici per un periodo che, in ogni caso, non può essere inferiore ai 4 mesi. Detta informazione a partire dal 2017 si è molto diffusa a seguito della forte richiesta da parte di una importante catena della grande distribuzione.

Completata l'analisi delle informazioni facoltative, un ulteriore livello di indagine può essere rappresentato dall'analisi di come le diverse filiere in cui le organizzazioni in possesso di un disciplinare approvato operano.

## 7.2 Filiere produttive

Le 108 organizzazioni che risultano autorizzate al 31 dicembre 2025 sono state classificate, come lo scorso anno, solo in due differenti tipologie: organizzazioni che hanno previsto nella propria filiera

<sup>32</sup> (GURI n.180 del 4.8.2011).


<sup>33</sup> (GURI n. 95 del 24 aprile 2001)

gli allevamenti (A-PV) e organizzazioni che non hanno allevamenti nella loro filiera (M-PV).

- *A-PV*: trattasi di 75 organizzazioni di cui 63 operative che possono gestire una serie di attività dall'allevamento alla macellazione degli animali, solitamente di origine nazionale, sino alla distribuzione al dettaglio; in questa tipologia rientrano tutti i consorzi di allevatori;
- *M-PV*: in questa categoria rientrano 33 organizzazioni autorizzate di cui 24 operative che possono gestire la macellazione, il sezionamento e i punti vendita, come unica organizzazione oppure possono gestire anche solo una parte della filiera. In questa tipologia di filiera rientrano, ad esempio, anche quattro organizzazioni che gestiscono esclusivamente la grande distribuzione.

Dall'analisi delle tipologie di filiera (Figura 3) si evidenzia una trasformazione strutturale delle stesse. Nel 2014 le organizzazioni senza allevamenti (M-PV) erano il 44% in più rispetto a quelle con allevamenti (A-PV). A partire dal 2017 si osserva una inversione di tendenza con un forte incremento della filiera A-PV (+19 organizzazioni nel 2018). Questa inversione di tendenza molto probabilmente è spiegabile dal fatto che la grande distribuzione tende a non gestire direttamente tutti gli allevamenti di cui ha bisogno e chiede ai loro fornitori (prevalentemente macelli) di inserire nella loro organizzazione anche questa parte della filiera. Questa trasformazione è continuata progressivamente fino al 2022.

Figura 3 - Numero di soggetti per tipologia di filiera, nel periodo 2014-2025 (Fonte: MASAF).




Si segnala che tra le 63 organizzazioni operative che potenzialmente prevedono nella loro filiera le procedure per gli allevamenti, 8 non hanno nessun allevamento aderente (*Allegato 5*).

### 7.2.1 Filiera dall'allevamento al punto vendita (A-PV)

Nell'ambito della tipologia di filiera A-PV, emerge, dall'analisi delle informazioni, desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale, previste nei disciplinari operativi presso il MASAF (63 disciplinari), una alta frequenza delle informazioni attinenti all'età dell'animale (98%) alla denominazione e sede dell'allevamento (94%) e alla categoria della carcassa (94%), così come si evince dalla *Figura 4*.


Successivamente troviamo il periodo di ingrasso/allevamento in Italia (86%), il sesso (78%), la data di macellazione (76%) e dalla denominazione impianto di macellazione (56%). Situazione praticamente stabile rispetto all'ultimo triennio.

Figura 4 - Percentuale di disciplinari operativi, nella filiera A-PV, che riportano in etichetta informazioni facoltative desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale – Anno 2025 (Fonte: MASAF).



Per quanto riguarda la seconda categoria di informazioni (Figura 5), quelle relative alle modalità operative di ciascuna filiera organizzata, è possibile tracciare un quadro piuttosto variegato.

Figura 5 - Percentuale di disciplinari operativi, di organismi operanti dall'A-PV, che riportano in etichetta informazioni facoltative originate dalle modalità operative della filiera organizzata – Anno 2025 (Fonte: MASAF).



Il Tipo genetico e la Razza sono tra le informazioni più considerate dai disciplinari autorizzati; stabili le informazioni relative allevato senza uso di antibiotici (73%) e Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard CReNBA 68%. Per l'informazione relativa alla frollatura delle carni 32%. Sostanzialmente stabili le frequenze delle altre informazioni.

A partire dal 2021 è stato fatto un ulteriore approfondimento in merito al reale numero di allevamenti che garantiscono effettivamente le informazioni relative alla tipologia di alimentazione somministrata, al benessere animale e al non utilizzo di antibiotici. Delle 63 organizzazioni operative nella filiera A-PV nel 2025, 55 hanno dichiarato allevamenti operativi nell'ambito della propria filiera e la distribuzione delle principali informazioni è riportata nella *Tabella 3*.

*Tabella 3 - % alcune informazioni sul numero degli allevamenti presenti al 31 dicembre 2025. (Fonte: MASAF).*


Organizzazioni:	ALLEVAMENTI (1)	Composizione razione alimentare		Alimentazione priva di grassi animali		Alimentazione non OGM		Allevato senza uso di antibiotici		Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard CReNBA	
		n.	% su (1)	n.	% su (1)	n.	% su (1)	n.	% su (1)	n.	% su (1)
63											
<b>TOTALE</b>	<b>7.689</b>	<b>1.394</b>	<b>18%</b>	<b>2.026</b>	<b>26%</b>	<b>59</b>	<b>1%</b>	<b>1.435</b>	<b>19%</b>	<b>1.945</b>	<b>25%</b>

Pertanto, il 25% degli allevamenti, nell'ambito del sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine previsto dal D.M. 16 febbraio 2015, garantiscono il "Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard ClassyFarm/CReNBA (19% nel 2024) e il 19% non somministrano antibiotici almeno negli ultimi 4 mesi (15% nel 2024).

### 7.2.2 Filiera macellazione - distribuzione (M-PV)

Nell'ambito delle 24 organizzazioni (M-PV), con disciplinari operativi presso il MASAF, che non prevedono allevamenti nella loro filiera emerge che, tra le informazioni facoltative desumibili dalla documentazione ufficiale o ottenibili tramite l'anagrafe bovina (*Figura 6*), le informazioni più diffuse sono: la categoria del bovino adulto (92%), l'età dell'animale (83%), la denominazione e sede dell'allevamento (63%) e il periodo di ingrasso in Italia (58%) e la data di macellazione (54%).


*Figura 6 - Percentuale di disciplinari operativi, nella filiera M-PV, che riportano in etichetta informazioni facoltative direttamente o indirettamente desumibili dalla documentazione ufficiale – Anno 2025 (Fonte: MASAF).*



Tra le informazioni non desumibili direttamente dalla documentazione ufficiale, nella filiera M-PV, si segnala un incremento del 4% per l'informazione sul benessere animale rispetto allo standard

CRenBA e un +3% per quella “allevato senza uso di antibiotici” I (Figura 7). Questa variazione percentuale denota la fuoruscita di organizzazioni non fornivano questa tipologia di informazioni.

Figura 7 - Percentuale di disciplinari operativi, nella filiera M-PV, che riportano in etichetta informazioni facoltative originate dalle modalità operative della filiera organizzata – Anno 2025 (Fonte: MASAF).



## 8. Monitoraggio attività organismi indipendenti di controllo (OdC)

Tra gli organismi indipendenti responsabili della certificazione delle organizzazioni di etichettatura delle carni bovine, il più utilizzato è il CSQA Certificazioni S.r.l. che nel corso del 2025 è stato autorizzato ad effettuare i controlli di conformità in 45 organizzazioni di etichettatura (Tabella 4). Seguono, per numerosità, SGS Italia S.p.A con 18 organizzazioni e INOQ con 16 organizzazioni controllate. Più indietro il 3A-PTA con 11 organizzazioni controllate e il DQA con 7 organizzazioni. Le altre 11 organizzazioni autorizzate sono certificate da ben 7 Organismi differenti.


Tabella 4 - Organismi indipendenti di controllo delle organizzazioni con disciplinari per l'etichettatura facoltativa delle carni bovine depositati presso il MASAF (31 dicembre 2025).

Organismi indipendenti di controllo		Operatività delle organizzazioni di etichettatura			
		Operative	Non operative	Autosospese	Totale
1	3A-PTA	7	3	1	11
2	Rina Agrifood S.p.A	1	1		2
3	VALORITALIA	1			1
4	CEVIQ S.r.l.	1			1
5	CORFILCARNI	4			4
6	CSI	0	1		1
7	CSQA	37	6	2	45
8	DQA	5	2		7
9	INOQ	16			16
10	KIWA - CERMET	1			1
11	SGS	13	1	4	18
12	SUOLO & SALUTE	1			1
TOTALE		87	14	7	108

Dalla *Tabella 4* emerge come quattro organismi di controllo effettuino azione di controllo sull'84% delle organizzazioni operative (73/87) (aggiornamento al 31 dicembre 2025).

La *Figura 8* riporta l'incidenza percentuale degli Organismi indipendenti di controllo che operano nell'ambito dell'etichettatura facoltativa delle carni bovine.

*Figura 8 - Numero di organizzazioni autorizzate raggruppate per Organismi indipendenti di controllo (2025) (Fonte: MASAF).*



Gli organismi indipendenti di controllo hanno trasmesso, in accordo con quanto previsto dal D.M. 20 maggio 2016, i dati dei controlli direttamente nella Banca Dati della Vigilanza (BDV) e i dati riepilogativi delle attività di controllo svolte al 31 dicembre 2025.

Gli organismi di controllo sono anche tenuti a rendere conto alle autorità competenti in materia, di eventuali inadempienze riscontrate, nelle 48 ore successive all'accertamento di queste ultime e devono trasmettere le inadempienze gravi riscontrate durante il controllo sull'applicazione del disciplinare, i relativi provvedimenti adottati e le misure correttive suggerite per ripristinare la corretta attività, entro 15 giorni lavorativi dalla conferma degli esiti del controllo, al MASAF - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e alla Regione competente, così come prevede il D.M. 20 maggio 2016. Inoltre, devono segnalare, tempestivamente, le eventuali violazioni alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Come ulteriore obbligo gli organismi indipendenti di controllo devono redigere e presentare al MASAF con l'inserimento in BDV, con cadenza annuale ed entro l'ultimo giorno del mese di marzo, un rapporto da cui sia possibile evincere i dati relativi a:

- elenco dei soggetti controllati per ciascun elemento della filiera, nonché data del controllo e nominativo dell'esecutore;
- frequenza dei controlli;
- lista degli ispettori accreditati e dettagli sulle ispezioni eseguite da ciascuno di essi;
- lista delle non conformità riscontrate;
- lista dei provvedimenti presi in risposta alle inadempienze riscontrate.

## 9. Monitoraggio 2025

In questa sezione si procederà all'analisi dei dati relativi ai controlli effettuati dagli OdC sui soggetti titolari di disciplinare depositato presso il MASAF nell'ambito dell'etichettatura facoltativa delle carni bovine nell'anno 2025.

Rispetto al 2014, l'entrata in vigore della nuova normativa nazionale sull'etichettatura facoltativa ha fatto in modo che una parte delle organizzazioni autorizzate decidevano comunque di non rinunciare al disciplinare anche se, per la tipologia delle informazioni che fornivano, non avevano più l'obbligo normativo di un'autorizzazione ministeriale.

Dall'analisi della precedente *Tabella 4* si evince che 14 organizzazioni non hanno operato nel corso del 2025. Tutte queste organizzazioni non hanno mai attivato l'attività di etichettatura facoltativa, fatta eccezione per l'organizzazione IT209ET che non ha operato nel 2025, si tratta di 2 organizzazioni entrate nell'anno 2019 (IT203ET; IT204ET), 2 nell'anno 2020 (IT207ET; IT210ET), 2 nell'anno 2021 (IT214ET; IT216ET), 4 nell'anno 2022 (IT217ET; IT220ET; IT221ET), 2 nel 2024 (IT225ET; IT227ET) e 2 nel 2025 (IT223ET; IT229ET). Nel 2025, hanno sospeso l'attività di etichettatura facoltativa 7 organizzazioni (IT060ET; IT146ET; IT173ET; IT178ET; IT182ET; IT223ET; IT224ET). Nel 2025, si è proceduto anche alla revoca di 5 organizzazioni (IT021ET; IT167ET; IT176ET; IT181ET; IT212ET) tutte per scelta imprenditoriale. Sempre nel 2025 l'organizzazione IT006ET ha operato solo per il primo semestre essendo stata costretta a sospendere l'attività per liquidazione coatta amministrativa.

### 9.1 Soggetti interessati ai controlli

#### 9.1.1 Le organizzazioni

Nell'ambito delle diverse organizzazioni operanti nel 2025 sono state oggetto di monitoraggio, i soggetti operanti per ciascun livello dell'attività di filiera: organizzazioni, allevamenti, mangimifici, macelli, laboratori di sezionamento e punti vendita. I controlli, eseguiti dagli organismi indipendenti nel corso del 2025, che hanno, dunque, interessato le 87 organizzazioni attive (-3 rispetto al 2024), possono essere meglio presentati per mezzo delle cifre riportate nella *Tabella 5*.

*Tabella 5 - Riepilogo dei soggetti operanti nei diversi segmenti della filiera, controlli degli organismi indipendenti, non conformità rilevate – Anno 2025 (Fonte: MASAF).*

ANNO	Filiera	N. soggetti	N. controlli stimati	N. controlli effettuati	Non conformità (NC)
2025	<b>Organizzazione</b>	87	*173	175	11
	<b>Allevamenti</b>	7.689	464	559	6
	<b>Mangimifici</b>	32	32	32	1
	<b>Macelli</b>	236	236	254	9
	<b>Laboratori sezionamento</b>	183	183	204	15
	<b>Punti vendita</b>	3.445	256	270	27
	<b>TOTALE</b>	11.672	1.344	1.494	69

\* Una organizzazione ha operato solo il primo semestre 2025

L'*Allegato 4* riporta il numero dei soggetti operanti per ciascun livello dell'attività di filiera a partire dal 2014. I dati delle annualità precedenti sono riportati nel 13° rapporto di monitoraggio effettuato per l'anno 2015.

Nell'*Allegato 5*, per ciascuna delle 87 organizzazioni che hanno operato nel corso del 2025, sono indicati il numero di operatori per ciascun segmento della filiera, nonché, sono evidenziate le nuove

organizzazioni operative dal 2025. Alle 90 organizzazioni operanti nel 2024, nel 2025, vanno detratte le 2 organizzazioni revocate (IT167ET; IT181ET), 2 non operative (IT170ET; IT209ET) e 1 autosospesa (IT223ET) ed aggiunte le 2 nuove organizzazioni (IT219ET e IT226ET) che hanno iniziato l'attività di etichettatura facoltativa nel 2025, per un totale di 87 organizzazioni operative.

Tutti questi dati introducono ad una interessante lettura dei fenomeni in corso nell'intera filiera e, a tal proposito, è utile proporre anche un quadro sinottico che raccolga la situazione relativa al 2024, nonché le variazioni intervenute nella definizione della situazione aggiornata al 2025 (*Tabella 6*).

*Tabella 6 - Panorama dei soggetti interessati da monitoraggio degli organismi indipendenti nel 2025 (Fonte: MASAF)*

Attività di filiera	Soggetti operativi 2024 (a)	Operatori aderenti alle organizzazioni uscite nel 2025 (b)	Nuovi soggetti delle 85 organizzazioni già operanti nel 2024 (c)	Nuovi soggetti operanti nel 2025 (d)	Totale Nuovi soggetti operanti nel 2025 (e) (c)+(d)	Operatori usciti dalle 85 organizzazioni già operanti nel 2024 (f)	Differenza tra uscite ed entrati 2025 (g) (e)-(f)-(b)	Totale Soggetti 2025 (h)
Organizzazioni	90	-5		2	2	0	-3	87
Allevamenti	7.690	-28	632	1	633	-606	-1	7689
Mangimifici	32	0	3	0	3	-3	0	32
Macelli	252	-5	12	2	14	-25	-16	236
Lab. Sez.	184	-5	15	2	17	-13	-1	183
Punti vendita	3.551	-19	139	33	172	-259	-106	3445
<b>Totali</b>	<b>11.799</b>	<b>-62</b>	<b>801</b>	<b>40</b>	<b>841</b>	<b>-906</b>	<b>-127</b>	<b>11.672</b>


\* Nello stesso anno sono entrati due allevamenti e uscito uno.

Dalla stessa *Tabella 6* e dalla *Figura 9* si evincono poi le variazioni (usciti/entrati) dei vari soggetti aderenti alle 87 organizzazioni operative nel 2025 (85 già operative nel 2024 e 2 entrate nel 2025). Complessivamente, considerando solo le 87 organizzazioni operative, si registra una perdita netta di 65 operatori. La perdita si registra per i macelli (-16) e per i punti vendita (-106).

Le 5 organizzazioni uscite nel 2025 hanno portato ad una perdita complessiva di 62 operatori rispetto al 2024.

Per capire le dinamiche delle tendenze in atto (*Figura 9*) risulta essere necessario entrare nel merito di ciascuna delle attività di filiera.

*Figura 9 – Dinamica numero di soggetti per step di filiera nel 2025*



## **9.1.2 Gli allevamenti**

La variazione intervenuta nel 2025 nel complesso degli allevamenti va imputata al ricambio dei soggetti aderenti alle organizzazioni già operanti nel 2024. Le 2 nuove organizzazioni hanno complessivamente 40 operatori (1 allevamento; 2 macelli; 2 laboratorio di sezionamento e 33 punti vendita). Dall'analisi dei dati si rileva un saldo positivo di 27 allevamenti che arretra la perdita osservata negli ultimi 3 anni (-114 allevamenti nel 2024; 197 nel 2023 e 381 nel 2022).

## **9.1.3 I mangimifici**

I mangimifici, afferenti ad organizzazioni autorizzate a fornire informazioni facoltative in etichetta, nel 2015, erano 150. Questo numero è andato incontro ad un decremento fino a un totale pari a 110 mangimifici attivi nel 2016, con un notevole recupero nel corso del 2017 con 158 mangimifici. Nel 2019 il numero dei mangimifici si è attestato a 148, nel 2020 e 2021 si sono stabilizzati a 140. La sostanziale stabilità nel numero dei mangimifici registrata negli ultimi 12 anni, nel corso del 2022, è stata stravolta dall'uscita di ben 80 operatori. Nel 2023 sono usciti ancora 33 mangimifici che conferma la forte tendenza negativa. Questa repentina uscita molto probabilmente è da mettere in relazione, alla sospensione per alcune organizzazioni dell'informazione relativa all'alimentazione non OGM attribuita nel 2022 all'aumento del costo delle materie prime a seguito della crisi Ucraina- Russia, ma non spiegabile negli anni successivi dove il prezzo delle materie prime è man mano diminuito e stabilizzato. Probabilmente l'uscita dei mangimifici si spiega con il fatto che il consumatore è più sensibile nella scelta delle carni al benessere degli animali e all'assenza di antibiotici e di conseguenza anche la filiera ha optato per queste informazioni a scapito di quelle relative alle caratteristiche dell'alimentazione.

Nel computo dei mangimifici sono annoverati anche quelli che hanno una propria certificazione di prodotto per il requisito richiesto da ciascuna organizzazione (es. NO OGM, senza grassi animali aggiunti) che sono la stragrande maggioranza. Per questi mangimifici è previsto esclusivamente un controllo documentale per la verifica della sussistenza della certificazione presso l'Organizzazione responsabile dell'etichettatura. Il numero dei mangimifici è rimasto quello del 2024 con 32 opifici (3 sono usciti e altrettanti sono entrati).

## **9.1.4 Gli stabilimenti di macellazione**

La tendenza negativa evidenziata nel corso del 2015 e 2016, arrestata nel 2017 con 296 stabilimenti di macellazione si è invertita nel 2018 con un aumento di 8 unità attestandosi a 305 per poi diminuire nel corso del 2019 e 2020, fino ai 276 operatori del 2021. Nel 2022 si era registrato un aumento di 5 unità (281), mentre nel 2023 sono usciti 4 per un totale di 277 macelli operativi. Nel 2024 si registra un calo di ben 25 operatori che ha portato a 252 macelli operativi. Diminuzione continuata anche nel 2025 con 236 macelli operativi (-16).

## **9.1.5 I laboratori di sezionamento**

Per quanto riguarda i laboratori di sezionamento, nel 2016 e 2017 risultavano essere soggetti ai controlli degli organismi indipendenti 221 unità, diminuiti a 202 nel 2018, a 199 nel 2019 e 196 nel 2020. La tendenza si è invertita nel corso del 2021 e 2022, rispettivamente con 206 operatori (+ 10) e 217 (+14). Nel 2023 si registra una nuova inversione di tendenza con l'uscita di 18 laboratori di sezionamento per un totale di 199 operatori. Tendenza negativa confermata anche nel 2024 con l'uscita di ulteriori 15 operatori per giungere a 184 Laboratori di sezionamento. Nel 2025 si registra complessivamente l'uscita di un laboratorio di sezionamento per un totale di 183 operatori.

## **9.1.6 La distribuzione – Punti vendita**

Per i punti vendita dopo il decremento osservato nel 2015 e 2016 che sembrava essersi bloccato

nel 2017 con 3.880 unità rispetto ai 3.698 dell'anno precedente è ripreso nel successivo quadriennio (2018÷ 2021) fino 3.561 operatori nel 2021. Nel 2022 si registra un saldo positivo tra nuove entrate ed uscite di ulteriori 123 punti vendita per un totale di 3.684 unità. Incremento che si è arrestato nel 2023 con l'uscita di 136 operatori. Nel 2024 sono usciti ulteriori 138 operatori per un totale di 3.551 punti vendita. Nel 2025 continua la perdita dei punti vendita con l'uscita complessiva di ulteriori 106 operatori che porta il numero complessivo a 3.445.

## 9.2 Controlli

### 9.2.1 Controlli previsti/controlli effettuati

Come già riferito al precedente paragrafo 8, gli organismi indipendenti di controllo (OdC) sono tenuti a rendere note eventuali inadempienze gravi riscontrate durante il controllo, i provvedimenti adottati e le misure correttive suggerite per ripristinare la corretta attività.

Il sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine esige che l'operatore o l'organizzazione autorizzata svolga un fondamentale ruolo di autocontrollo sull'attività degli operatori aderenti al disciplinare. Sulla base di tale presupposto ne deriva che l'attività di controllo svolta dall'organismo di controllo incaricato rappresenta prioritariamente un'azione di verifica dell'efficacia dell'autocontrollo dell'organizzazione e, pertanto, deve essere modulata in funzione delle criticità legate alla tipologia ed alla struttura logistica ed organizzativa dell'operatore e dell'organizzazione medesima, alla natura delle informazioni facoltative previste dal disciplinare ed alla affidabilità del piano di autocontrollo.

Dal monitoraggio operato dal MASAF in questi anni, si evince che siti operativi quali il macello ed il laboratorio di sezionamento, nonché l'allevamento in caso di informazioni riguardanti l'alimentazione, il benessere e le informazioni legate a questioni sanitarie degli animali, costituiscono punti nodali nei quali il verificarsi di una non conformità rischia di ripercuotersi in modo determinante su tutta la filiera a valle.

Dall'esame dei dati forniti dagli OdC si evince che gli operatori che hanno preso parte all'etichettatura delle carni bovine nel 2025 sono 11.672 (*Tabella 5 e 6*), così ripartiti: 87 organizzazioni di etichettatura, 7.689 allevamenti, 32 mangimifici, 236 macelli, 183 laboratori di sezionamento e 3.445 punti vendita. In complesso, sono stati eseguiti 1.494 controlli e sono state riscontrate 69 non conformità a carico degli operatori in possesso dei disciplinari, pari al 4,6% dei controlli effettuati (+1,3% rispetto al 2024).

Gli OdC, infatti, hanno predisposto per ciascun disciplinare di etichettatura di riferimento, un piano puntuale ed analitico dei controlli correlato a quanto previsto dal disciplinare medesimo.

Le frequenze minime annuali dei controlli per i diversi segmenti della filiera sono definite nella Circolare n.1 del 15 febbraio 2008, come di seguito riportata:

Siti:	Frequenza del controllo:
Organizzazione	2 volte sul 100%
Mangimifici <sup>1</sup>	1 volta sul 100%
Allevamenti	1 volta sulla 1Ni *dei siti
Macelli	1 volta sul 100%
Laboratori di sezionamento	1 volta sul 100%
Piattaforme	1 volta sulla 1Ni * dei siti
Punti vendita	1 volta sulla 1Ni * dei siti

<sup>1</sup> ad eccezione di quelli in possesso di una certificazione volontaria

\* Ni è il numero di siti ascrivibili al gruppo esimo di siti omogenei compresi nella filiera, secondo il criterio descritto da SINCERT nel Regolamento tecnico RT 17 – prescrizioni per l'accreditamento delle certificazioni a fronte della norma UNI 10939:01 "Sistemi di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari (requisiti minimi)"

Si evidenziano, per la pianificazione dei controlli, lo schema di piano dei controlli (*Allegato 6*) e

l'interazione dei flussi materiali e documentali tra i vari soggetti della filiera interessata (*Allegato 7*).

Il criterio alla base della pianificazione dei controlli, effettuati a campione, si articola in funzione del numero di siti coinvolti da ciascun disciplinare di etichettatura. Il numero complessivo di siti viene, infatti, calcolato sul totale degli allevamenti, macelli, laboratori di sezionamento, nonché punti vendita interessati dal disciplinare di appartenenza.

In *Tabella 7* i controlli del 2025 sono messi a confronto con quelli del 2014 anno in cui si è concluso il sistema di etichettatura facoltativo previsto dal Titolo II del regolamento (CE) n.1760/2000 (13 dicembre 2014) il quale ha garantito condizioni comuni su tutto il territorio comunitario. Tra il 2014 e il 2025 le variazioni intervenute sono notevoli. Il numero dei soggetti interessati dai disciplinari di etichettatura delle carni bovine è diminuito da 13.472 a 11.672 (-15%), nel 2020 questa diminuzione rappresentava il 23%, nel 2021 era al 6%, nel 2022 del 9%, nel 2023 il 13% e nel 2024 il 14%. I controlli effettuati nello stesso periodo, sono invece percentualmente invariati + 0,1% passando dal 12,7% al 12,8%. La percentuale dei controlli effettuati, su quelli previsti è a circa il 111% nel 2025. La *Tabella 8* riporta il confronto con il 2024.

Il fenomeno risponde perfettamente alla variazione dei nuovi termini di pressione dei controlli così come codificati con Circolare n.1 del 15 febbraio 2008 a seguito in presenza della valutazione del ruolo e dell'efficacia degli autocontrolli messi in atto.

Tabella 7 - Controlli effettuati dagli organismi indipendenti sull'etichettatura delle carni bovine nel 2014 e nel 2025

Segmento di filiera	Numero soggetti			Controlli previsti				Controlli effettuati				Non conformità			
				Numero		% su n. soggetti		Numero		% su n. soggetti		Numero		% su n. soggetti	
	2014	2025	var. %	2014	2025	2014	2025	2014	2025	2014	2025	2014	2025	2014	2025
<b>Organizzazione etichettatura</b>	94	87	-8%	188	173	200,0%	198,9%	188	175	200,0%	201,1%	11	11	11,7%	12,6%
<b>Allevamenti</b>	8.547	7.689	-11%	356	467	4,2%	6,1%	382	559	4,5%	7,3%	6	6	0,1%	0,1%
<b>Mangimifici</b>	157	32	-391%	157	32	100,0%	100,0%	155	32	98,7%	100,0%	0	1	0,0%	3,1%
<b>Macelli</b>	327	236	-39%	327	236	100,0%	100,0%	335	254	102,4%	107,6%	14	9	4,3%	3,8%
<b>Laboratori di sezionamento</b>	269	183	-47%	269	183	100,0%	100,0%	276	204	102,6%	111,5%	8	15	3,0%	8,2%
<b>Punti vendita</b>	4.078	3.445	-18%	321	256	7,9%	7,4%	380	270	9,3%	7,8%	21	27	0,5%	0,8%
<b>Totali</b>	<b>13.472</b>	<b>11.672</b>	<b>-15%</b>	<b>1.618</b>	<b>1.347</b>	<b>12,0%</b>	<b>11,5%</b>	<b>1.716</b>	<b>1.494</b>	<b>12,7%</b>	<b>12,8%</b>	<b>60</b>	<b>69</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,6%</b>

Tabella 8 - Controlli effettuati dagli organismi indipendenti sull'etichettatura delle carni bovine nel 2023 e nel 2025

Segmento di filiera	Numero soggetti			Controlli previsti				Controlli effettuati				Non conformità			
				Numero		% su n. soggetti		Numero		% su n. soggetti		Numero		% su n. soggetti	
	2024	2025	var. %	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
<b>Organizzazione etichettatura</b>	90	87	-3%	179	173	198,9%	198,9%	181	175	201,1%	201,1%	10	11	11,1%	12,6%
<b>Allevamenti</b>	7.690	7.689	0%	464	467	6,0%	6,1%	576	559	7,5%	7,3%	4	6	0,1%	0,1%
<b>Mangimifici</b>	32	32	0%	32	32	100,0%	100,0%	32	32	100,0%	100,0%	0	1	0,0%	3,1%
<b>Macelli</b>	252	236	-7%	252	236	100,0%	100,0%	274	254	108,7%	107,6%	6	9	2,4%	3,8%
<b>Laboratori di sezionamento</b>	184	183	-1%	184	183	100,0%	100,0%	208	204	113,0%	111,5%	5	15	2,7%	8,2%
<b>Punti vendita</b>	3.551	3.445	-3%	265	256	7,5%	7,4%	307	270	8,6%	7,8%	27	27	0,8%	0,8%
<b>Totali</b>	<b>11.799</b>	<b>11.672</b>	<b>-1%</b>	<b>1.375</b>	<b>1.347</b>	<b>11,7%</b>	<b>11,5%</b>	<b>1.578</b>	<b>1.494</b>	<b>13,4%</b>	<b>12,8%</b>	<b>52</b>	<b>69</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,6%</b>

## 23° Rapporto monitoraggio etichettatura facoltativa carni bovine – anno 2025

Dall'esame della *Tabella 9* è possibile effettuare anche una lettura dei dati dell'andamento dei controlli previsti ed effettuati, distintamente per tipologia di filiera.

*Tabella. 9 - Controlli effettuati dagli OdC per tipologia di filiera nel 2025 (fonte MASAF).*

Filiera/Sub-filiera	N. soggetti	N. Controlli previsti	N. Controlli effettuati	Non conformità
<b>A-PV - Filiere con allevamenti</b>				
Organizzazione	63	126	126	10
Allevamenti	7.689	467	559	6
Mangimifici	32	32	32	1
Macelli	224	224	237	8
Laboratori sezionamento	163	163	174	11
Punti vendita	2.095	178	189	8
<b>Totale A-PV</b>	<b>10.266</b>	<b>1.190</b>	<b>1.317</b>	<b>44</b>
<b>M-PV -Filiera senza allevamenti</b>				
Organizzazione	24	47	49	1
Allevamenti	0	0	0	0
Mangimifici	0	0	0	0
Macelli	12	12	17	1
Laboratori sezionamento	20	20	30	4
Punti vendita	1.350	78	81	19
<b>Totale M-PV</b>	<b>1.406</b>	<b>157</b>	<b>177</b>	<b>25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>11.672</b>	<b>1.347</b>	<b>1.494</b>	<b>69</b>

L'analisi dei dati limitatamente ai controlli, effettuati e previsti, da parte degli organismi indipendenti, conferma l'andamento rilevato nel periodo 2015-2024, con valori del loro rapporto decisamente positivi attestandosi nella filiera A-PV, al 111% nel 2025 (in leggera diminuzione rispetto al 2024 – 113%).

Anche per le organizzazioni della filiera senza allevamenti (M-PV) il rapporto tra controlli effettuati e previsti nel periodo 2015-2024 appare alquanto costante e con valori positivi. Detto rapporto nel 2024 è al 113% (in aumento rispetto al 2024 che era del 109%).

Sempre a proposito del rapporto tra controlli eseguiti e pianificati occorre introdurre una precisazione. Un ammontare di controlli effettuati superiore alla norma trova spiegazione nella eventualità che, in caso di accertata non conformità, l'organismo di controllo può procedere alla ripetizione della verifica in luogo di monitorare l'avvenuta esecuzione delle azioni correttive suggerite. Un numero dei controlli effettuati inferiore alla norma deriva dalla non agilità con cui gli organismi di controllo fanno fronte alle variazioni, nel corso dell'anno, del numero di soggetti (allevamenti, mangimifici, macelli, laboratori di sezionamento, punti vendita) afferenti ad un dato disciplinare. Inoltre, le modifiche ed integrazioni dei disciplinari con gli ampliamenti delle filiere nel corso dell'anno, portano ad una variazione del numero dei soggetti da controllare. Si segnala inoltre che l'organizzazione IT006ET ha sospeso l'attività di etichettatura nel corso del secondo semestre del 2025 e alcuni controlli previsti verso la fine dell'anno non sono stati effettuati.

Si precisa che nei piani di controllo le verifiche attese sono calcolate sulla base di quelle minime previste dalla Circolare n.1 del 15 febbraio 2008, quindi, per allevamenti e punti vendita i controlli attesi sono calcolati sulla  $\sqrt{N_i}$  dei soggetti. Per i mangimifici, i macelli ed i laboratori di sezionamento i controlli attesi sono annualmente 1 per soggetto mentre quelli realizzati sono molto vicini a quelli attesi. Per le organizzazioni sono previsti almeno due controlli ogni anno.

I controlli effettuati dagli organismi indipendenti sulle organizzazioni operanti nell'ambito dell'etichettatura facoltativa riguardano i punti critici, relativi alle singole attività di filiera, presentati in *Tabella 10*.

Tabella 10 - Punti critici oggetto di controllo da parte degli organismi indipendenti, per attività di filiera.

Attività di filiera	Punti critici analizzati
Organizzazioni	Banca dati filiera
	Gestione emissione etichette
	Autocontrollo
	Altro
Allevamenti	Aggiornamento registri stalle
	Apposizione marca auricolare
	Tipo genetico e razza
	Protocollo di allevamento
	Protocollo di alimentazione (non OGM, grassi animali aggiunti, ecc.)
	Altro
Mangimifici	Qualificazione del fornitore <sup>34</sup>
	Adesione al protocollo di produzione
	Rintracciabilità del sistema produttivo
	Rintracciabilità dei lotti di lavorazione
	Altro
Macelli	Aggiornamento banca dati
	Abbinamento numero id. animale e progressivo di macellazione
	Etichettatura delle carcasse
	Stampa documenti informativi
	Altro
Laboratori di sezionamento	Banca dati
	Gestione dei numeri di lotto (lotti omogenei)
	Separazione e identificazione della carne in fase di lavorazione
	Etichettatura e/o documento informativo
	Costituzione di lotti omogenei
	Registro di carico e scarico
	Identificazione della carne in frigo
	Altro
Punti vendita	Identificazione e magazzinaggio della carne in frigo
	Gestione documentazione
	Stampa etichette
	Gestione banco vendita
	Stampa documento informativo
	Altro

Le non conformità (NC) eventualmente emerse successivamente all'azione degli organismi indipendenti di controllo nell'ambito del sistema di rintracciabilità possono essere ricondotte alle seguenti categorie:

- *Grave*: mancato soddisfacimento di un requisito cogente; carenza sostanziale del sistema di gestione messo in atto dall'Organizzazione per garantire la conformità del prodotto e, in generale, un mancato soddisfacimento di uno o più requisiti specificati nel Disciplinare/Piano dei controlli che pregiudica la conformità del prodotto.
- *Lieve*: mancato soddisfacimento di una prescrizione relativa all'applicazione di un requisito previsto nel Disciplinare/Piano dei Controlli tale da non pregiudicare la conformità del prodotto.

La rilevazione di una qualsiasi delle non conformità, elencate nelle categorie precedentemente introdotte, rende obbligatorio, all'organizzazione indipendente di controllo, la proposizione della

<sup>34</sup> Per i mangimifici in possesso di propria certificazione di prodotto, il controllo, da parte dell'OdC, è limitato solo a questo punto.

strategia più appropriata finalizzata alla risoluzione della stessa, nonché la verifica dell'avvenuto intervento correttivo.

### 9.3 Non conformità (NC)

Per quanto attiene le non conformità riscontrate, rispetto al numero di operatori che hanno utilizzato il disciplinare, nel periodo considerato 2014-2025 (*Tabella 7*) risultano molto basse per gli allevamenti (0,1% nel 2024) e i punti vendita (0,5% nel 2025).

Le Non conformità nei punti vendita sono 27 come nel 2024 (38 nel 2023, 37 nel 2022 e 30 nel 2021) e comunque risultanti in termini percentuali sempre molto basse. Per i macelli e i laboratori di sezionamento rappresentano, rispettivamente, il 3,5% e il 7,4%, in aumento rispetto al 2024 con, rispettivamente, 2,2 % e il 2,4%.

Per le organizzazioni di etichettatura si segnala un andamento altalenante, dopo la forte diminuzione delle NC rispetto al 2019 (da 18 a 13 NC nel 2020), nel 2021 si segnalano 19 NC che scendono a 11 nel 2022. Risalgono a 18 nel 2023 e scendono a 10 nel 2024; in lieve aumento nel 2025 con 11NC. Infine, si registra una NC per i mangimifici.

*Tabella 11 - incidenza della NC sui Controlli effettuati dagli OdC sull'etichettatura delle carni bovine nel 2025*

Segmento di filiera	Numero soggetti	Controlli effettuati	Non Conformità	% NC su controlli effettuati
				2025
<b>Organizzazione etichettatura</b>	87	175	11	6,3%
<b>Allevamenti</b>	7.689	559	6	1,1%
<b>Mangimifici</b>	32	32	1	3,1%
<b>Macelli</b>	236	254	9	3,5%
<b>Laboratori di sezionamento</b>	183	204	15	7,4%
<b>Punti vendita</b>	3.445	270	27	10,0%
<b>Totali</b>	<b>11.672</b>	<b>1.494</b>	<b>69</b>	<b>4,6%</b>

Per quanto riguarda le non conformità, dopo il minimo assoluto di 38 NC rilevate su 1.408 controlli effettuati registrato nell'anno 2016, è ripresa la crescita della NC fino al 2021 con 89 NC, poi sono lentamente diminuite ed attualmente ammontano a 69 (4,6% sui controlli effettuati nel 2025), percentuale in lieve aumento rispetto al 2024 (+1,3%).


Le 69 non conformità rilevate nel 2025 (*Tabella 11*) vanno analizzate tenendo conto del numero dei controlli effettuati e degli operatori coinvolti. L'incidenza delle non conformità sul totale dei controlli effettuati nei diversi stadi della filiera evidenzia delle situazioni piuttosto diversificate: da un minimo del 1,1% negli allevamenti ad un massimo del 10% nei punti vendita, andamento simile a quello osservato nel 2024, con le sole eccezioni per i laboratori di sezionamento con +5% e i mangimifici (+3%); per i punti vendita si passa dall'8,8% al 10%; mentre per gli altri segmenti della filiera risulta in aumento rispetto al 2024 per i macelli (da 2,2% a 3,5%) e i Laboratori di sezionamento (rispettivamente 2,4% a 7,4%). Gli allevamenti registrano un aumento dallo 0,7% all'1,1%. Per le Organizzazioni si evince un aumento dal 5,5% del 2024 al 6,3% del 2025.

Le non conformità totali riscontrate hanno subito un andamento altalenante negli ultimi anni, passando da 60 dell'anno 2014 con un minimo nel 2016 con 38 NC, successivamente in crescita, fino alle 86 dell'anno 2022. Nel 2023 risultano di nuovo in calo attestandosi a 75 NC, calo ancora più importante nel 2024 con 52 NC. In aumento nel 2025 con 69 NC (*Figura 10*).

Dall'analisi delle non conformità, appare interessante introdurre un semplice indice che rapporti il numero di non conformità sul totale controlli effettuati. Si ricorda che le non conformità totali,

riscontrate nell'anno 2014, rappresentavano circa il 3,4% sul totale controlli effettuati, nell'anno 2016 il 2,6% contro nel 4% nell'anno 2017, il 3% del 2018, il 4% negli anni 2019 e 2020, il 5% nell'anno 2021, il 4,8% nell'anno 2022, il 4,6% nel 2023, il 3,3% nel 2024 e il 4,6% nel 2025. In ogni caso, un tale livello di non conformità, sembra, quindi, attestarsi su livelli accettabili.


Figura 10 - Andamento del numero di non conformità rilevate nei controlli a partire del 2010 (Fonte: MASAF).



Dall'analisi successiva dei dati relativi ai controlli previsti ed effettuati ed alle non conformità registrate nel 2025, si osserva che le 69 NC sono state rilevate in 25 organizzazioni su 87 operative (28,7 contro 25,5% del 2024) e da un'analisi dei dati in numero maggiore sono state individuate laddove si sono verificate variazioni conseguenti alle entrate di nuovi operatori che hanno probabilmente comportato l'adeguamento del loro *modus operandi* alle procedure previste dal disciplinare (Allegato 8).

La distribuzione delle non conformità in relazione al numero di controlli eseguiti su ogni singolo step della filiera è riportato nella Figura 11.

Figura 11 - Incidenza non conformità rilevate nei controlli sull'etichettatura delle carni bovine in Italia dal 2014 al 2025 per segmento di filiera (Fonte: MASAF).



## 23° Rapporto monitoraggio etichettatura facoltativa carni bovine – anno 2025

L'esame di quest'ultima figura, evidenzia che le NC rilevate presso i punti vendita e le organizzazioni, nel periodo considerato, sono normalmente più alte rispetto a quelle di altri operatori. Nel 2025 si segnalano anche 15 NC presso i Laboratori di sezionamento.

Un interessante ulteriore punto di vista, nell'ambito dei controlli effettuati relativamente al rispetto dei contenuti dei disciplinari, in materia di etichettatura facoltativa delle carni bovine, deriva dall'analisi dei dati relativamente alle attività di filiera: organizzazioni, allevamenti, mangimifici, macelli, laboratori di sezionamento e punti vendita (*Tabella 12*).

*Tabella 12 – Numero di NC per attività di filiera e corrispondenti punti critici – Anno 2025.*

Attività di filiera	Punti critici	Non conformità					
		A	B	C	Al.	Tot.	Gravità
Organizzazione	Banca dati filiera	1	0	0	0	1	1
	Gestione emissione etichette	1	2	0	1	4	0
	Autocontrollo	0	1	0	4	5	0
	Altro	0	0	0	1	1	0
	<b>Totale NC organizzazione</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
Allevamenti	Aggiornamento registri di stalla	1	0	0	0	1	0
	Apposizione marche auricolari	0	0	0	0	0	0
	Tipo genetico e razza	0	0	0	0	0	0
	Protocollo di allevamento	0	0	0	0	0	0
	Protocollo di alimentazione (non OGM)	2	0	0	0	2	0
	Altro	3	0	0	0	3	1
	<b>Totale NC Allevamenti</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
Mangimifici	Qualificazione del fornitore	0	0	0	0	0	0
	Adesione al protocollo di produzione	0	0	0	0	0	0
	Rintracciabilità del sistema produttivo	0	0	0	0	0	0
	Rintracciabilità dei lotti di lavorazione	0	0	0	0	0	0
	Altro	0	0	0	1	1	0
	<b>Totale NC Mangimifici</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Macelli	Aggiornamento banca dati	0	0	0	1	1	0
	Abbinamento numero identificativo	0	0	0	0	0	0
	Etichettatura delle carcasse	3	0	0	2	5	0
	Stampa documenti informativi	0	1	0	0	1	0
	Altro	0	0	0	2	2	0
	<b>Totale NC Macelli</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
Laboratori sezionamento	Banca dati	0	0	0	1	1	0
	Gestione dei numeri di lotto	0	0	0	0	0	0
	Separazione e identificazione carne in	0	0	0	0	0	0
	Etichettatura e/o documento informativo	4	3	0	4	11	0
	Costituzione di lotti omogenei	0	0	0	0	0	0
	Registro di carico e scarico	1	0	0	1	2	2
	Identificazione carne in frigo	1	0	0	0	1	0
	Altro	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale NC Laboratori Sezionamento</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>2</b>
Punti vendita	Identificazione ed immagazzinaggio carne	3	0	0	1	4	1
	Gestione documentazione	1	0	0	0	1	0
	Stampa etichette	4	6	0	1	11	5
	Gestione banco vendita	7	0	0	0	7	0
	Stampa documento informativo	0	0	0	0	0	0
	Altro	3	0	0	1	4	0
	<b>Totale NC Opunti Vendita</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>6</b>
<b>TOTALE Non Conformità</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>69</b>	<b>10</b>	

*Tipi di azione correttiva: A=formazione personale; B=adeguamento di personale; C=aggiornamento banca dati; Al.= altre tipologie.*

La *Tabella 12*, riporta anche il numero delle non conformità gravi così come classificate dagli Organismi indipendenti di controllo. Delle 69 non NC riscontrate nell'anno 2025 (+17 rispetto al 2024), 10 sono classificate gravi (pari al 14%), negli anni 2024, 2023, 2022, 2021 e 2020 erano, rispettivamente, 5 (pari al 10%), 12 (pari al 16%), 31 (pari al 36%), 21 (pari al 24%) e 25 (pari al 38%). Le NC gravi risultano in calo rispetto agli anni precedenti.

Le maggiori NC sono state riscontrate, anche nell'anno 2025, a livello di punti vendita con 27 NC di cui 6 gravi (nel 2024, 29 NC di cui 2 gravi). 2 NC gravi si registrano anche presso i Laboratori di sezionamento su 15 NC totali rilevate in questo segmento di filiera.


Nell'anno 2025 le NC osservate a carico delle Organizzazioni di etichettatura sono 11NC (+1 rispetto al 2024). Nei macelli si rilevano 9 NC + 4 NC rispetto al 2024 mentre, per i laboratori di sezionamento le NC sono + 10 rispetto al 2024 (5NC). Nei punti vendita le NC sono 27 in diminuzione (-2 rispetto al 2024). Infine, presso i mangimifici si segnala 1NC. Il trend delle non conformità anche nel 2025, è da considerarsi, a livelli non preoccupanti.

### 9.3.1 Organizzazioni: controlli e non conformità (NC)

Le organizzazioni operanti nell'etichettatura facoltativa delle carni bovine sono costantemente aumentate fino al 2014 (94), nel 2015 a seguito delle modifiche regolamentari hanno subito una drastica riduzione dovuta all'uscita di molte organizzazioni. Infatti, nel 2015 hanno confermato la volontà di voler proseguire con l'etichettatura facoltativa ai sensi del D.M. 16 gennaio 2015, 77 organizzazioni. Dopo una ulteriore diminuzione nel 2016 con 75 organizzazioni che può essere comunque considerato un buon risultato in considerazione della parziale liberalizzazione delle informazioni facoltative, vi è stata una inversione di tendenza con una progressiva crescita fino alle 98 organizzazioni operative dell'anno 2023. Nel corso del 2024 si registra una nuova inversione di tendenza con la riduzione a 90 organizzazioni, diminuzione rilevata anche nel 2025 con 87 organizzazioni.

Il numero totale di controlli effettuati nel corso dell'anno 2025 presso le organizzazioni è stato pari a 173; tale dato sostanzialmente conferma l'andamento regolare degli anni precedenti. Il numero concernente le non conformità (*Figura 12*) è in diminuzione ed è tornato ai livelli dell'anno 2022.

*Figura 12 - Controlli previsti ed effettuati e NC rilevate alle organizzazioni nel periodo 2014-2025 (Fonte: MASAF).*




Il numero di controlli effettuati fin dall’anno 2004 introduce ad una frequenza media di questi, presso le sedi delle organizzazioni, a cadenza semestrale. Il criterio di due controlli annui è stato confermato con la Circolare n. 1 del 15.2.2008.

Andando ancora più nel dettaglio è possibile chiarire la natura delle non conformità riscontrate nell’anno 2025.

I punti critici sottoposti a controllo dagli organismi indipendenti, per quanto attiene alla categoria delle organizzazioni, riguardano: autocontrollo, gestione emissione etichette, banca dati filiera ed altro. Nella *Figura 13* è riportata la distribuzione delle NC a partire dal 2014, per il 2024, la distribuzione delle NC interessa l’autocontrollo (5 NC), la gestione emissione etichette (4NC), la banca dati filiere 1 NC e 3 NC sono classificate genericamente come “Altre”. Si segnala 1 sola NC grave nella Banca dati filiera, le altre NC sono tutte lievi.

*Figura 13 - Distribuzione per tipo delle NC riscontrate nel 2014-2025 nel segmento “organizzazioni” (Fonte: MASAF)*




### 9.3.2 Allevamenti: controlli e non conformità (NC)

Gli allevamenti afferenti ad organizzazioni operanti nell’ambito dell’etichettatura facoltativa delle carni bovine rappresentano lo stadio della filiera con la maggiore numerosità di soggetti. Nel triennio 2014 ÷ 2016 sono diminuiti progressivamente passando da 8.545 del 2014 a 6.127 nel 2016. Nel 2017 la situazione sembrava essersi stabilizzata con 6.120 allevamenti. Nel 2018 si è evidenziata una leggera ripresa degli allevamenti aderenti (6.300), mentre nel 2019 si osserva nuovamente una flessione a 6.173 allevamenti. Nel 2020 sono nuovamente aumentati attestandosi a 6.888, nel 2021 l’ingresso di 1.311 allevamenti nell’organizzazione IT003ET ha portato le aziende a 8.411; nel 2022 si è registrata una flessione con 8.027 allevamenti; flessione confermata nel 2023 e 2024 con rispettivamente 7.804 e 7.690. Nel 2025 si registrano 7.689 allevamenti (-1 rispetto al 2024).


Il numero dei controlli effettuati sul totale di quelli previsti, a partire dal 2009 si mantengono a livelli ottimali in quanto risultano superiori a quelli previsti: 559 controlli effettuati su 467 previsti, nel 2025 (*Figura 14*).

Figura 14 - Controlli previsti ed effettuati e NC rilevate negli allevamenti nel periodo 2014-2025 (Fonte: MASAF).



Il maggior numero dei controlli effettuati è dovuto, come già riferito, alla redistribuzione degli allevamenti nella filiera. Nel 2026 (Figura 15) si rilevano 5 non conformità di cui 4 lievi e 1 grave /tra le NC classificate “Altre”). 3 NC riguardano problematiche legate al Tipo genetico/razza. classificate come “Altre”.

Figura 15 - Numero di NC per tipo riscontrate nel periodo 2014-2025, nel segmento di filiera ‘allevamenti’ (Fonte: MASAF).



### 9.3.3 Mangimifici: controlli e non conformità (NC)

Negli ultimi anni si sono registrati enormi sviluppi nel campo dell'alimentazione animale, sia per quanto concerne i metodi di produzione e lavorazione dei mangimi, che in termini di controlli necessari per assicurare il rispetto di standard accettabili di sicurezza. Inoltre, la Commissione europea ha emanato il Regolamento (CE) n. 183/2005<sup>35</sup>, al fine di garantire un elevato grado di sicurezza per la salute degli animali e dell'uomo e per ridurre l'impatto ambientale.


I punti nodali nel controllo cui risultano essere sottoposti questi soggetti, qualora non in possesso di una propria certificazione, riguardano: l'autorizzazione a dichiarare l'assenza di grassi animali aggiunti e/o NO OGM nella razione, l'effettuazione, in sede di autocontrollo, di analisi a livello di mangimifici ed allevamenti acquirenti, la garanzia di protocolli di rintracciabilità nel processo produttivo.

I mangimifici interessati da un disciplinare in materia di etichettatura facoltativa delle carni bovine nel 2025 sono 32 come nel 2024.

Nel 2022 erano 68 ed erano già diminuiti di 80 unità nel 2021. Il forte calo osservato nel biennio 2021-2022 è, come già detto in precedenza, dovuto al fatto che diverse organizzazioni hanno rinunciato a fornire informazioni sull'alimentazione non OGM a seguito, del forte aumento dei prezzi delle materie prime per gli alimenti per la grave crisi dovuta al blocco delle esportazioni dall'Ucraina a causa dell'invasione russa; mentre, nel 2023 il calo, probabilmente, è dovuto ad una minore domanda da parte del consumatore per questa tipologia di informazioni a seguito di una maggiore sensibilità per quelle legate al benessere degli animali e al non uso di antibiotici.

La situazione dal 2014 è visibile nella *Figura 16*. Nel 2025 è segnalata 1 NC.

*Figura 16 - Numero di soggetti, controlli previsti ed effettuati e NC rilevate presso i mangimifici nel periodo 2014-2025 relativa mente ai mangimifici (Fonte: MASAF).*



### 9.3.4 Macelli: controlli e non conformità (NC)


La lenta diminuzione del numero dei macelli osservata nel triennio 2014 – 2016 che sembrava essersi arrestata nel 2017 e 2018 è ripresa fino al 2023 con 277 macelli. Nel 2024 il calo appare

<sup>35</sup> (GUCE L 35 del 8.2.2005).

ancora più consistente con 252 operatori (-25). Calo che sembra non arrestarsi nel 2025 con 236 macelli operativi (-16).

Risultano, praticamente sovrapponibili negli anni sia il totale dei controlli previsti sia quello dei controlli effettuati che coincidono con il criterio di un controllo all'anno presso le strutture di macellazione (Figura 17).


Figura 17 - Numero di soggetti, controlli previsti ed effettuati e NC rilevate presso i macelli nel periodo 2014-2025, relativamente ai macelli (Fonte: MASAF).



I controlli effettuati su questi operatori della filiera riguardano l'etichettatura delle carcasse, l'aggiornamento della banca dati, la verifica dell'abbinamento del numero identificativo dell'animale ed il progressivo numero di macellazione e la stampa dei documenti informativi (Figura 18).

Le NC osservate nel 2025 ammontano a 9 come meglio evidenziato nella figura 18. Non si registrano complessivamente NC gravi (Tabella 12).


Figura 18 - Numero soggetti con NC riscontrate presso i macelli nel periodo 2014-2024 nel segmento di filiera "macelli" (Fonte: MASAF).



### 9.3.5 Laboratori di sezionamento: controlli e non conformità (NC)

Per i laboratori di sezionamento dal 2014, si osserva (Figura 19) una lenta diminuzione del loro numero fino ai 196 del 2020. Dal 2021 il numero dei Laboratori di sezionamento è in ripresa con 206 nel 2021 e 217 nel 2022; ripresa che sembra essersi bruscamente arrestata nel 2023 con l'uscita di 18 operatori per un totale di 199 laboratori di sezionamento. Nel 2024 si registra l'uscita di ulteriori 15 operatori per un totale di 184 Laboratori di sezionamento. Nel 2025 si registrano 183 Laboratori di sezionamento (-1 rispetto al 2024).


Figura 19 - Numero di soggetti, controlli previsti ed effettuati e non conformità rilevate presso i laboratori di sezionamento nel periodo 2014-2025 (Fonte: MASAF).



Il numero totale dei controlli previsti e quello dei controlli effettuati hanno sostanzialmente lo stesso andamento. Presso i laboratori di sezionamento è previsto un controllo all'anno. I controlli effettuati sono costantemente superiori a quelli previsti.

I laboratori di sezionamento rappresentano un punto critico della filiera, ovvero uno stadio in cui c'è un alto rischio di perdita di informazioni importanti ai fini della rintracciabilità.

Figura 20 - Numero soggetti NC riscontrate presso i laboratori di sezionamento nel periodo 2014-2025 (Fonte: MASAF).



Delle 15 NC emerse, 11 NC riguardano le modalità di etichettatura e gestione del documento informativo. Questa tipologia di NC appare sempre presente e predominante rispetto alle altre. 2 non conformità riguardano il registro carico e scarico (1 NC grave), 1NC la Banca dati e 1 NC è classificata come “identificazione carne in frigo” (Figura 20).


### 9.3.6 Punti vendita: controllo e non conformità (NC)

Il numero di punti vendita che hanno scelto di adottare un disciplinare di etichettatura facoltativa delle carni bovine in diminuzione nel triennio 2014-2016, nel corso del 2017 è cresciuto fino a 3.880 operatori (+182 unità rispetto al 2016), mentre dal 2018 è ripresa la diminuzione che ha portato il numero dei punti vendita a 3.365 nel 2020. Nel 2021 si osserva una inversione di tendenza con 3.561 punti vendita (+196); nel 2022 si registra ulteriore aumento fino a 3.684 operatori (+123). Dal 2023 si registra un periodo altalenante con 3.526 punti vendita con un calo di 158 operatori; nel 2024 si registra una leggera ripresa con 3.551 punti vendita; nel 2025 un nuovo calo fino a 3.445 punti vendita.

Con l'adozione di un disciplinare, tali operatori si impegnano a trasferire trasparenza e trasmettere sicurezza al consumatore finale.

Come si può facilmente desumere dalla (Figura 21), il rapporto tra controlli effettuati/controlli previsti, dall'applicazione dei nuovi parametri definiti dalla più volte citata Circolare n.1 del 2008, si sono stabilizzati e nell'anno 2025 risulta pari al 105%. Le NC riscontrate nel 2025 (Figura 21) sono 27, come nel 2024.

Figura 21 - Numero di soggetti, controlli previsti ed effettuati e NC rilevate presso i punti vendita nel periodo 2014-2025 (Fonte: MASAF).




I controlli effettuati presso i punti vendita hanno riguardato la gestione delle pratiche di accettazione della carne, l'attività di macelleria, la formazione dei lotti omogenei, nonché la rintracciabilità e identificazione nella gestione del banco vendita e del frigo

Dalla figura 22 che riporta la tipologia delle NC dal 2014 al 2025 si evince che quella legata alla gestione della documentazione, stampa delle etichette e la gestione del banco vendita sono sempre presente. Nel 2025 si segnalano 11 NC nella stampa delle etichette, 7 nella gestione del

banco (5 NC Gravi), 4 NC identificazione ed immagazzinamento carne in frigo (1NC Grave), 4 NC classificate come “Altro” e 1NC nella gestione della documentazione.

Figura 22 - Numero soggetti con richiami di NC per tipo riscontrate nel periodo 2014-2024 nel segmento di filiera “punti vendita” (Fonte: MASAF).



## 10. Costi del sistema di etichettatura

Il regolamento (UE) n.653/2014, come già riferito in precedenza, ha previsto, a partire dal 13 dicembre 2014, la soppressione del “Sistema di etichettatura facoltativo” e l’istituzione di una etichettatura facoltativa delle carni bovine semplificata dove le informazioni facoltative aggiunte devono essere oggettive, verificabili dalle Autorità competenti ed essere comprensibili per il consumatore. Tale scelta sarebbe stata motivata dal fatto che l’onere amministrativo e i costi sostenuti dagli Stati membri e dagli operatori economici per applicare tale sistema non sono proporzionati ai benefici offerti dal sistema stesso così come indicato nel “considerando 23” del regolamento n. 653/2014.

Il MASAF ha sempre ritenuto che l’etichettatura facoltativa sia uno strumento di comunicazione verso il consumatore che si integra con i sistemi già esistenti indispensabili per garantire, alle catene distributive, un prodotto controllato, sicuro e con caratteristiche definite e, pertanto, ha sostenuto la necessità del mantenimento dell’etichettatura facoltativa. Ciò per non penalizzare le scelte già fatte dagli operatori della filiera italiana (produzione e distribuzione) che hanno investito in detto settore per acquisire il valore aggiunto fornito dalle carni etichettate con informazioni facoltative legate, specialmente, alla razza e alle tecniche di allevamento e alla alimentazione dei bovini. Inoltre, il sistema ha permesso di continuare a pagare i premi comunitari previsti dalla normativa vigente. Pertanto, si è dato continuità al sistema di etichettature in vigore fino al 2014, almeno per le suddette informazioni con il D.M 16 gennaio 2015.

Ciò premesso, proprio per valutare gli oneri sostenuti dagli operatori economici che hanno adottato un sistema di etichettatura delle carni bovine ai sensi del D.M. 16 gennaio 2015, per la

stesura del Rapporto riferito all'anno 2016, fu chiesto a due organizzazioni della filiera A-PV (una del Nord-Ovest e l'altra del Nord-Est) di fornire, sia pura approssimata, una stima dei costi del sistema. La stima per la filiera Nord -Est è stata aggiornata al 2018. Alle suddette stime si aggiunge, a partire dal 2018, quella di una ulteriore grande filiera in capo ad una organizzazione della grande distribuzione diffusa in tutta l'Italia.

Dette stime, tutte confermate all'inizio del 2024, risultano ancora attuali per fornire una indicazione sui costi sostenuti.

### 10.1 Filiera del Nord - Ovest

I costi connessi all'adesione al disciplinare di etichettatura sono stati stimati complessivamente in € 600.000 che sono ripartiti tra i 1.398 allevatori soci dell'organizzazione al momento della stima. Per coprire detti costi a ciascun socio è richiesta una quota annuale di € 100/allevamento, una quota per l'etichettatura di € 2/capo presente in allevamento e una quota di € 20/capo per coloro che effettivamente “certificano” i loro capi e inviano gli stessi nelle filiere certificate. Nella banca dati dell'organizzazione risultano potenzialmente etichettabili circa 67.000 capi. A questi costi vanno aggiunti i costi sostenuti direttamente dagli allevatori per gli impegni ulteriori nella gestione aziendale che sono richiesti per il rispetto del Disciplinare di etichettatura. Costi questi ultimi che sono stati complessivamente stimati in € 1.258.000 (€ 900 x 1.398 allevamenti). Pertanto, ciascun allevatore sostiene un costo medio totale di € 1.259/anno.

Il costo che l'Organizzazione sostiene direttamente per gestire l'etichettatura facoltativa delle carni è di circa € 600.000/anno. Detto costo è comprensivo di personale, software e hardware, analisi, materiale di consumo, Organismo di controllo, attività promozionali e funzionamento generale.

Dividendo i costi totali sostenuti dagli allevatori ( $€ 600.000 + € 1.258.000 = € 1.858.502$ ) per il numero di capi etichettabili dall'organizzazione (67.000), il costo per ciascun bovino potenzialmente etichettabile ammonta a circa € 28. Pertanto, considerando che l'organizzazione tratta esclusivamente bovini di razza Piemontese che attualmente è venduto a circa 4,00 €/kg di peso vivo (620 kg), possiamo stimare che il costo del sistema di etichettatura vale circa l'1% del valore del bovino vivo.

L'organizzazione ritiene, in ogni caso, che l'etichettatura facoltativa ha rappresentato lo strumento per eccellenza, indispensabile per la qualificazione del prodotto carne di Razza Piemontese, la valorizzazione e la limitazione delle frodi in commercio. Benefici incalcolabili, a fronte di un costo di circa l'1% dei costi di produzione totali. La valutazione del rapporto costi/benefici è molto bassa, prossima allo zero perché i benefici sono elevatissimi, mentre i costi, pur essendo tutt'altro che trascurabili, sono enormemente inferiori. Infine, è utile evidenziare che nel 2016 i bovini di razza Piemontese hanno raggiunto livelli di prezzo mai raggiunti in passato, le macellerie aderenti al Disciplinare sono anch'esse al massimo storico ed in continua crescita, la popolazione dei bovini di Razza Piemontese è in continuo tendenziale aumento, al di là delle fisiologiche oscillazioni, proprio da quando è attiva l'etichettatura volontaria, all'inizio degli anni 2000. Questa situazione, così come segnalata da questa organizzazione, è notevolmente cambiata, in quanto, *“gli allevatori hanno dovuto far fronte sia all'aumento incredibile delle materie prime, sia al periodo di siccità che hanno contraddistinto questi anni davvero difficili cui non ha fatto seguito un adeguamento del prezzo di vendita dei bovini vivi. Di conseguenza la popolazione bovina si sta riducendo. Pensi che su circa 300.000 capi, nel 2024 si sono perse 9.000 vacche (vendute perché l'alimentazione costava troppo)”*.

**10.2 Filiera del Nord - Est**

I costi connessi all’adesione al disciplinare di etichettatura all’organizzazione del Nord-Est sono riferiti al 2018 tenendo conto dei costi dell’autocontrollo, quello per la gestione delle banca dati e quelli relativi al controllo esercitato dell’Organismo terzo designato.

Al sistema di etichettatura nel 2018 hanno aderito n.885 allevamenti per un totale di 338.965 bovini con un totale di 135.586.000 kg di carne prodotta.

L’Organizzazione sulla base di questi dati ha indicato i seguenti costi per l’etichettatura del:

- singolo capo (Vitelloni/Scottone 12/24 mesi peso medio 700 Kg. /capo) ammonta ad €. 0,25/per capo bovino;
- per kg. /carne (Vitelloni/Scottone 12/24 mesi peso medio carcassa 400 Kg. /capo) ammonta ad €. 0,0006/per kg carne

Nella stima dei costi non si è tenuto conto del valore delle attività di informazione, valorizzazione e promozione della zootecnia bovina da carne, in quanto non rappresentano costi ma investimenti.

Rispetto alle valutazioni precedenti i costi non sono cambiati di molto per il fatto che sebbene siano stati introdotti nuovi requisiti, come la valutazione del benessere con protocollo CREnBA e la garanzia di sospensione dell’utilizzo dell’antibiotico, gli allevamenti che hanno aderito ai requisiti al fine della certificazione dei capi, quindi quelli per cui l’organizzazione ha la certezza che abbiano rispettato i requisiti e siano stati sottoposti ai controlli, sono un piccolo campione rispetto al totale. Questo fa sì che i costi superiori per quegli allevamenti distribuiti sull’intero campione degli aderenti non generi grandi differenze col passato.

**10.3 Filiera del Centro - Italia**

Trattasi di una Organizzazione della grande distribuzione con 11 associate che gestiscono circa 900 punti vendita. L’intera filiera è costituita complessivamente da circa 1.000 operatori dagli allevamenti fino ai punti vendita distribuiti sull’intero territorio nazionale. I costi dell’etichettatura di seguito indicati per la gestione del disciplinare, indicati dalla stessa organizzazione, incidono per circa lo 0,07% per kg di carne.

ATTIVITÀ ETICHETTATURA	COSTO
Analisi + Prestazioni + Verifiche Ispettive + Costo Uomo Attività	€ 175.730,00
Fatturato Carni	€ 240.000.000,00
Incidenza Attività Etichettatura sul Fatturato Carni	0,07%

I costi sopra indicati non tengono conto di quelli a carico delle associate per le attività di verifica presso i punti vendita dell’organizzazione. In ogni caso, detti costi non dovrebbero incidere in maniera significativa in quanto trattasi di costi legati prevalentemente ai controlli che gli operatori interessati devono garantire per la rintracciabilità prevista dalla normativa cogente.

**11. Considerazioni finali**

Un disciplinare di etichettatura facoltativa ancora rappresenta il principale strumento con cui le organizzazioni che operano nella filiera della carne bovina assicurano ai consumatori finali informazioni di alto valore e forniscono garanzie aggiuntive “*certificate*” rispetto ai normali standard attuali. L’etichettatura facoltativa delle carni bovine, come è stato detto, all’inizio di questo rapporto, è scaturita da una profonda crisi di mercato a seguito della BSE.

Superata la seconda crisi BSE, la zootecnia bovina da carne è comunque stata investita da periodi di crisi magari generate in altre aree del pianeta, senza alcun coinvolgimento della filiera produttiva italiana. Altri scandali derivanti da inchieste giornalistiche sulle condizioni di allevamento e

macellazione, anche se non riferite direttamente all'allevamento bovino, hanno causato una diffidenza generalizzata nei confronti dell'intera filiera zootecnica, senza alcuna distinzione sul fatto che la larga maggioranza degli allevatori italiani sono rispettosi delle regole, allevando i propri animali utilizzando sempre buone pratiche agricole. Infatti, gli allevatori sono i primi a richiedere che detti comportamenti siano perseguiti penalmente, proprio nella considerazione che, normalmente, coloro che non rispettano le regole rappresentano un'eccezione,

La filiera italiana si è sempre distinta in Europa e nel mondo per le elevate garanzie fornite sul fronte della sicurezza alimentare e ha sempre mostrato di avere tutto l'interesse a rendere trasparenti e accessibili ai consumatori le informazioni sullo stato di salute, sui trattamenti farmacologici ricevuti, sulle condizioni di allevamento degli animali allevati. Le suddette informazioni assumono rilievo non soltanto per i consumatori 'onnivori' ma anche per quelli vegetariani. Questi ultimi, in ogni caso, vantano il legittimo interesse a ricevere garanzie in merito alle condizioni di allevamento e alla salute dei bovini impiegati per la produzione del latte e degli alimenti che ne derivano.

Per quanto riguarda la sicurezza alimentare tutte le attività introdotte dalle Autorità sanitarie fanno sì che tutte le carni che arrivano sulle nostre tavole siano sicure, ma i consumatori devono altresì venire messi nelle condizioni di poter scegliere nell'ampia gamma della carne bovina disponibile in Italia, quella prodotta in condizioni dichiarate sulle modalità di alimentazione, benessere e di salute.

Proprio per garantire questa possibilità, la rivoluzione normativa attuata dal 2015 ha permesso ad una serie di organizzazioni di poter fornire informazioni facoltative senza l'ausilio di un disciplinare, ma per le informazioni facoltative considerate ad alto valore aggiunto è stata richiesta una "certificazione" delle procedure per poterle riportare in etichetta così come stabilito dal D.M. 16 gennaio 2015.

Con l'entrata di quest'ultimo decreto, 17 organizzazioni hanno rinunciato al disciplinare, ma ben 77 organizzazioni, rispetto alle 94 che avevano operato sulla base della precedente normativa, hanno confermato la volontà di voler proseguire nell'etichettatura secondo standard di gestione più rigidi, per valorizzare le produzioni e, per tutelare il consumatore. Ciò al fine di costruire una immagine che spesso è deturpata dalle crisi e campagne di stampa che ciclicamente investono le produzioni di carne bovina come in precedenza ampiamente illustrato.

Nel monitoraggio riferito all'anno 2025, si rileva che numero delle organizzazioni operative è diminuito a 87, ritornando ai livelli minimi rispetto al 2017 che presentava 84 organizzazioni operative. Il numero totale di controlli effettuati a fronte su quelli previsti si attestano a circa il 111% (-4% rispetto al 2024). Si ricorda che fino al 2008 il valore di tale rapporto è stato estremamente basso (35% ÷ 38%).

I contenuti precedentemente illustrati, in considerazione del fatto che si tratta del ventitreesimo anno di monitoraggio, inducono alle seguenti considerazioni:

1. Le 87 organizzazioni operative continuano ad offrire una vasta gamma di informazioni (*Allegato 3 – Tabella 2*) che vanno dalle caratteristiche genetiche del bovino (tipo genetico e razza) a quelle legate alla tipologia del sistema di allevamento e di alimentazione del bovino e, nell'ultimo ottennio quelle legate alle informazioni relative al benessere animale in allevamento secondo lo standard del ClassyFarm/Centro di riferimento nazionale per il benessere animale garantita dal 61% delle organizzazioni operative nel 2025 (+1% rispetto al 2024) e al non uso di antibiotici per periodi comunque non inferiori ai 4 mesi, garantita dal 60% delle organizzazioni (+ 3% rispetto al 2023 + 8% rispetto al 2022). Nell'ultimo quadriennio il periodo per il quale non si usano antibiotici si sta ampliando dal minimo dei 4 mesi oppure dalla fine dello svezzamento o dalla nascita del bovino.
2. Gli allevatori aderenti a queste organizzazioni, proprio per la qualità delle informazioni garantite, hanno potuto beneficiare, anche per l'anno 2025, dei premi comunitari di cui

all'articolo 33 del regolamento (UE) 2021/2115<sup>36</sup> sul sostegno accoppiato al reddito previsti dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022<sup>37</sup>, recante “*Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti*”, art. 24, comma 2, lettera b) Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina.

3. Negli ultimi anni, inoltre, informazioni più dettagliate sull'origine della carne sono sempre maggiormente richieste dai consumatori, più sensibili al rispetto dell'ambiente, che sono maggiormente interessati all'acquisto di carne proveniente dalla cosiddetta “filiera corta” e sostenibili.
4. I controlli effettuati risultano sempre mediamente superiori a quelli previsti e, come detto in precedenza, il loro rapporto è al 111%. Rapporto che si mantiene pari o superiore al 100% per tutti i segmenti della filiera. Infatti, varia dal 100% per mangimifici, fino al 120% per gli allevamenti. I macelli al 108% e i laboratori di sezionamento al 111%, mentre i punti vendita al 105%. Quindi, in tutte le fasi della filiera ci sono stati un numero di controlli si ritengono soddisfacenti. Si ricorda che presso le organizzazioni sono previsti almeno 2 controlli all'anno e solo una organizzazione che ha operato per un semestre è stata controllata una sola volta. Un numero di controlli effettuati eccessivi, rispetto a quelli previsti, potrebbe essere dovuto ad un numero elevato di non conformità che potrebbero richiedere la ripetizione dell'azione di controllo.
5. Nel 2025 si registra, come nell'ultimo quinquennio, un basso rapporto fra non conformità rilevate e controlli effettuati (circa il 4,6%), in aumento rispetto al 2024 (3,3%) nel 2022 si attestava al 4,8%. Nel 2025 i mangimifici sono rimasti invariati rispetto al 2024 dopo il forte calo registrato nel 2022 e 2023. Si ricorda che la maggioranza dei mangimifici hanno una propria certificazione di prodotto e il controllo per questi ultimi operatori è solo documentale. Eventuali problemi nella certificazione porta all'esclusione del fornitore di mangimi dalla filiera. Il numero complessivo di non conformità segnalate (69), in aumento rispetto al 2024 dove le NC ammontavano a 52, sono tali da non mettere in dubbio la corretta gestione del sistema di etichettatura delle carni bovine che si dimostra affidabile. In ogni caso, le NC gravi sono 10 NC su 69 NC che rappresentano il 14% (+4% rispetto al 2024).
6. La fuoriuscita dei mangimifici, osservata nel 2022 e 2023, è molto probabilmente dovuta al fatto che diverse organizzazioni hanno rinunciato a fornire informazioni sull'alimentazione non OGM, a partire dal 2021, per il forte aumento dei prezzi delle materie prime per gli alimenti per la grave crisi dovuto al blocco delle esportazioni dall'Ucraina a causa dell'invasione russa e, successivamente per ragioni di mercato che richiede sempre di più informazioni legate al benessere degli animali e al non uso di antibiotici a seguito di una maggiore sensibilità per questi aspetti da parte del consumatore. La diminuzione dei prezzi delle materie prime registrato nell'ultimo biennio ha fatto in modo che alcune filiere non rinunciassero a fornire informazione sull'alimentazione.
7. La volontà degli operatori a aderire ad un disciplinare in materia di etichettatura facoltativa conferma la diffusione, nelle filiere della carne bovina, della consapevolezza del produrre in linea con la domanda di prodotti sicuri e di qualità, scelta che contribuisce a migliorare l'efficacia del sistema di rintracciabilità e ad auspicarne eventuali implementazioni.

I risultati finora conseguiti consentono anche di effettuare una serie di osservazioni sul sistema di etichettatura facoltativa:

<sup>36</sup> (GUCE L 435 del 6-12-2021)

<sup>37</sup> (GURI- Serie Generale n. 47 del 24.2.2023)

- a) Il precedente impianto normativo, in vigore fino al 2014, ha dato ottimi risultati sia in termini organizzativi dell'intera filiera del settore delle carni bovine che in termini di comunicazione al consumatore finale della carne. Il nuovo assetto normativo nazionale, introdotto con il D.M. 16 gennaio 2015, ha dato la possibilità di proseguire sulla strada maestra oramai intrapresa evitando così il blocco degli ottimi risultati ottenuti nei precedenti 15 anni di applicazione. L'affidarsi, esclusivamente, alla normativa orizzontale sull'etichettatura dei prodotti alimentari recata dal Regolamento UE 1169/2011 del 25 ottobre 2011<sup>38</sup>, in sostituzione dell'etichettatura facoltativa smantellata a partire dal 13 dicembre 2014, appariva insufficiente perché poteva far crollare la fiducia del consumatore. Detta fiducia per le carni bovine con informazioni facoltative, è rafforzata dal fatto che esiste un Organismo terzo che effettua un controllo sulla corretta applicazione del disciplinare così come prevede l'attuale impianto ed una vigilanza specifica da parte della Pubblica Amministrazione;
- b) L'abbandono riscontrato nel periodo 2015/2016 di alcune organizzazioni che disponevano di un disciplinare di etichettatura facoltativa, è la conseguenza degli standard più rigidi introdotti dal D.M. 16 gennaio 2015 previsti per le informazioni garantite in allevamento. La continua richiesta da parte dei consumatori di informazioni circa l'origine e su alcune caratteristiche di allevamento dei bovini ha fatto in modo che nuove organizzazioni depositassero nuovi disciplinari. Nel 2016 le organizzazioni operative erano 75 e sono aumentanti fino a 101 nel 2022 (+ 26). Dal 2023 si assiste a una diminuzione delle organizzazioni operative fino a 87 nel 2025 (-3 nel 2023 e - 8 nel 2024 - 3 nel 2025). Nel corso dei primi mesi del 2026 ulteriori 2 organizzazioni operative sono uscite dal sistema (IT006ET e IT181ET), 15 organizzazioni non operative o autosospese sono state revocate (IT006ET; IT0060ET; IT146ET; IT170ET; IT173ET; IT178ET; IT182ET; IT203ET; IT204ET; IT2027ET; IT209ET; IT210ET; IT214ET; IT223ET e IT224ET); 1 nuova organizzazione è entrata nel sistema di etichettatura facoltativa (IT230ET).
- c) L'assetto normativo nazionale dell'etichettatura facoltativa consente, inoltre, un ulteriore controllo sulla bontà dell'etichettatura obbligatoria anche da parte degli Organismi terzi, senza un costo aggiuntivo per la Pubblica Amministrazione;
- d) L'etichettatura facoltativa continua a dimostrarsi uno strumento di comunicazione verso il consumatore che si integra spesso con i sistemi esistenti. Come già evidenziato in passato e confermato da alcune organizzazioni, come si evince dal paragrafo 10, il sistema di etichettatura facoltativa, previsto dal regolamento (CE) 1760/2000 e attualmente garantito dal D.M. 16 gennaio 2015, non ha aggiunto costi ai loro sistemi di gestione e controllo delle filiere. Tanto è vero che alcune organizzazioni, nonostante garantissero esclusivamente informazioni che sulla base della nuova normativa non avevano bisogno del disciplinare, hanno continuato senza mai interromperla mantenendo il disciplinare approvato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (*Allegato 3*). Inoltre, l'implementazione o il mantenimento di tali sistemi risultano indispensabili per garantire alle catene distributive un prodotto controllato, sicuro, con caratteristiche definite;
- e) In Italia, anche se si è registrato un sensibile rallentamento nel corso del 2024 e 2025 (rispettivamente, - 8 e -3 organizzazioni operative), continua ad esserci una richiesta di approvazione di nuovi disciplinari da parte di operatori che forniscono carne alla grande distribuzione (nel primo trimestre 2026 si è aggiunta una nuova organizzazione di etichettatura). Questa ultima, in ogni caso, chiede ai propri fornitori che siano controllati da organismi terzi sia nell'ambito dell'etichettatura facoltativa sia nell'ambito di ulteriori

26 si <sup>38</sup> (GUCE L304 del 21.11.2011).

certificazioni volontarie, proprio per assicurarsi una reale affidabilità del fornitore medesimo.

- f) Quanto sopra riportato rafforza, ancora una volta, la bontà delle scelte fatte dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che ha sempre ritenuto che l'etichettatura facoltativa sia uno strumento di comunicazione verso il consumatore che si integra con i sistemi già esistenti indispensabili per garantire, alle catene distributive, un prodotto controllato, sicuro e con caratteristiche definite e, pertanto, ha sempre sostenuto la necessità del mantenimento dell'etichettatura facoltativa.

Pertanto, si consolida l'obiettivo raggiunto dagli operatori della filiera italiana (produzione e distribuzione) che hanno da sempre creduto in tale sistema e hanno continuato ad investire in detto settore per non disperdere quel valore aggiunto fornito dalle carni etichettate con informazioni facoltative legate, specialmente, alla razza e tipo genetico e in quest'ultimo periodo anche alle informazioni legate al benessere animale e al non uso di antibiotici, problematiche quest'ultime sempre più sentite dall'opinione pubblica. Pertanto, risulta confermata la previsione fatta con il monitoraggio 2015. Inoltre, il sistema continua ad essere utilizzato per il riconoscimento dei premi accoppiati previsti dalla normativa vigente.

## 12.Sviluppi futuri e nuove iniziative sui sistemi di qualità

Nel corso del 2020 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una strategia "*Farm to fork*" (dal produttore al consumatore) per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 del 20.5.2020)<sup>39</sup> che costituisce il cuore del *Green Deal* e propone la sfida del cambiamento verso una produzione alimentare sostenibile e l'approfondimento dei legami fra salute animale, umana ed ambientale, secondo l'ormai consolidato approccio "*One Health*".

La strategia "*Farm to fork*" coinvolge quanti già avviati verso una produzione alimentare sostenibile e la transizione degli altri, con la creazione di nuove opportunità di mercato e la necessaria uniformità all'interno della UE, spesso assente fra i vari Stati membri, attraverso la definizione di regole standard e obiettivi prioritari. Il passaggio ad una produzione sostenibile costituisce una opportunità economica per i produttori, considerato che il cambiamento delle aspettative dei consumatori sta riorientando i mercati verso queste produzioni. I fattori chiave individuati nella strategia sono: la riduzione dell'uso di pesticidi e dei fertilizzanti; la riduzione degli antimicrobici, l'aumento dell'agricoltura biologica; il miglioramento del benessere animale da attuarsi anche rafforzando la legislazione esistente.

Per gli aspetti specifici inerenti al benessere animale, sulla base dell'esperienza maturata nel campo delle carni bovine ed avicole etichettate con informazioni volontarie che attualmente sono regolamentate da specifica normativa nazionale, si conferma che il miglioramento del benessere animale in allevamento costituisce in effetti una opportunità economica per gli allevatori, considerato che un numero sempre crescente di consumatori valuta il benessere dell'animale allevato, elemento ormai irrinunciabile che ha orientato il mondo produttivo ed il mercato verso produzioni più attente a questo tema.

Completare questo aspetto con un'informazione al consumatore, la più completa possibile, atta a consentire allo stesso di identificare e fare una scelta consapevole dell'alimento, anche in relazione alle proprie necessità alimentari, nutrizionali, etiche è ormai imprescindibile. Questi aspetti, già da

<sup>39</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381>

tempo sono diventati prioritari tanto che diverse aziende della produzione e distribuzione agroalimentare, laddove non esistevano norme specifiche, hanno attivato certificazioni volontarie, con disciplinari riguardanti processi produttivi volti ad un miglioramento del benessere e della salute animale, anche attraverso procedure di riduzione dell'uso degli antimicrobici.

Al momento non esiste una normativa comunitaria che disciplina in maniera specifica e univoca la fornitura di informazioni al consumatore sul benessere animale. L'esistenza di tali vuoti normativi comporta che questi prodotti rientrino nell'ambito della disciplina generale dell'etichettatura degli alimenti di cui al Regolamento UE n. 1169/2011, determinando un aumentato accesso del mondo produttivo alle informazioni e produzioni certificate in maniera volontaria, secondo le possibilità consentite dallo stesso Regolamento UE 1169/2011, con un conseguente sforzo aggiuntivo che si ripercuote sui costi di produzione, sul prezzo alla commercializzazione e sulla competitività del prodotto.

La definizione di norme nazionali con cui tanti Stati membri hanno cercato di sopperire all'assenza di specifica normativa UE sulla fornitura di informazioni al consumatore chiare ed univoche sul benessere dell'animale allevato, ha determinato nel tempo una disomogeneità e una realtà europea diversificata e frammentata che diventa spesso causa di squilibri commerciali ed informazioni poco chiare nei confronti dei consumatori.

Pertanto, si è del parere che il tema del miglioramento del benessere animale e delle informazioni specifiche, da poter fornire nell'etichettatura dei prodotti di origine animale, deve essere affrontato a livello comunitario in maniera completa in modo da fornire un quadro unico di riferimento entro il quale muoversi, in modo da ampliare le prospettive di mercato, incoraggiare un ulteriore miglioramento del benessere animale e stimolare gli stessi produttori ad andare anche verso produzioni più sostenibili. Ciò consentirebbe inoltre la limitazione delle problematiche di concorrenza, distorsione e confusione del consumatore.

L'analisi delle informazioni nel presente monitoraggio, le richieste di informazione pervenute al competente Ufficio del MASAF e tenendo sempre presente i risultati dell'indagine Eurobarometro<sup>40</sup> (del marzo 2016 e più recentemente nell'ottobre 2023<sup>41</sup>), hanno evidenziato le maggiori esigenze dei cittadini sia italiani che dell'Unione europea delle organizzazioni di etichettatura di fornire informazioni sul benessere animale e il non uso degli antibiotici, conferma l'ipotesi che anche nei prossimi anni aumenteranno le organizzazioni che prevederanno questa tipologia di informazioni. Questa previsione è confermata anche lo studio *"Study on Animal Welfare Labelling - Final Report"*<sup>42</sup> sull'etichettatura del benessere degli animali presentato dalla Commissione europea (Direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare, DG SANTE), ha evidenziato che il consumatore europeo richiede sempre le suddette informazioni. Lo studio, tra le altre cose, mette in evidenza la richiesta da parte dei consumatori dell'UE di ricevere informazioni sulle condizioni in cui gli animali d'allevamento e, in particolare, sulle pratiche di macellazione, libertà di movimento, stabulazione e accesso all'aria aperta. Il trasporto è, tuttavia, meno interessante nonostante il suo impatto sul benessere degli animali d'allevamento. I risultati dello studio suggeriscono che i consumatori risponderebbero probabilmente positivamente a qualsiasi futura iniziativa di etichettatura che includa il benessere nell'allevamento e durante la macellazione e, in misura minore, il trasporto.

Lo studio evidenzia inoltre, un forte interesse da parte dei consumatori dell'UE a scegliere prodotti animali in base alle condizioni di benessere degli animali, ma ciò non è sempre coerente con il loro comportamento di acquisto. Infatti, è emerso che i consumatori pur se disposti a pagare un prezzo più elevato per il benessere degli animali rispetto a un prodotto standard, non appare disposto a pagare un valore uguale o superiore a quello esistente per i prodotti biologici. Pertanto, i prodotti venduti con

<sup>40</sup> <http://ec.europa.eu/COMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2096>

<sup>41</sup> <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2996>

<sup>42</sup> <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/49b6b125-b0a3-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en>

un'etichetta per il benessere degli animali dovrebbero generalmente avere un costo proporzionalmente inferiore a quello esistente per i prodotti biologici. La disponibilità a pagare potrebbe essere massimizzata mediante una campagna informativa insieme all'introduzione di una nuova etichetta: la disponibilità a pagare aumenta se i consumatori sono informati sulle condizioni dell'allevamento e se ritengono che un prodotto sia di qualità superiore.

Anche più recentemente da un sondaggio di AISA (Associazione Nazionale imprese salute animale) – Federchimica<sup>43</sup> sul *benessere animale, per mangiare e vivere meglio* presentato con un WEBINAR il 2 maggio 2022 fa una fotografia delle abitudini di consumo degli italiani. L'indagine è stata condotta tramite interviste online con metodo CAWI (Computer Assisted Web Interview) su un campione composto da 800 cittadini italiani maggiorenni, rappresentativi della popolazione italiana per genere, età e zona geografica di provenienza (Indagine CAWI OMNIBUS SWG). Le interviste sono state somministrate dal 30 marzo 2022 al 1° aprile 2022. La maggioranza degli italiani dichiara una dieta equilibrata fra prodotti di origine animale e non animale. I più giovani hanno più spesso una dieta composta principalmente da prodotti di origine animale. Nella scelta dei prodotti di origine animale, ampia attenzione al *made in Italy* e alle modalità di allevamento, meno al prezzo. Inoltre, 6 italiani su 10 scelgono anche in base alle modalità di allevamento. L'82% degli intervistati dichiara che la qualità del prodotto finito dipende dalla qualità dell'allevamento in cui è realizzato. Di contro, solo un intervistato ogni cinque ritiene che negli allevamenti ci sia grande attenzione al benessere animale, il 48% degli intervistati crede che si potrebbe fare di più per migliorare le condizioni di vita degli animali. Alla domanda *“Secondo il suo punto di vista, come si può tutelare ancora di più il benessere animale all'interno degli allevamenti?”* è emerso che sia necessario tutelare maggiormente la salute degli animali, diminuire l'utilizzo di antibiotici (53%) e il numero degli animali negli allevamenti (40%), aumentare il monitoraggio della loro salute psico-fisica (40%). Per garantire maggiormente il benessere animale, la maggior parte degli italiani è disposta a pagare di più i prodotti e ridurre il consumo di carne. In questo settore, per 1 italiano su 2 è del parere che il veterinario dovrebbe indirizzare l'allevatore con lo scopo di creare un allevamento sostenibile e responsabile. In ogni caso, i gestori dell'allevamento sono i maggiori responsabili del benessere animale.

Come si evince dagli ultimi rapporti di monitoraggio, la maggior parte delle informazioni cosiddette ad *“alto valore aggiunto”*, fatta eccezione per la frollatura, sono informazioni in mano all'allevatore che deve osservare delle procedure operative ben codificate per garantire la rintracciabilità e la veridicità delle suddette informazioni.

Pertanto, l'allevamento continua a svolgere un ruolo fondamentale in quanto tutte le informazioni di sopra richiamate nascono in esso. Proprio per valorizzare al massimo il ruolo dell'allevamento, si è messo a punto un sistema di *“certificazione degli allevamenti”* dove sono stati definiti gli impegni, il ruolo e responsabilità dell'allevatore, basati su requisiti oggettivi di valutazione delle aziende a garanzia di una corretta e trasparente comunicazione.

Per dare maggiore impulso alle nuove strategie europea e per raggiungere quanto prima possibile gli obiettivi prefissati, gli interventi, finora a macchia di leopardo nell'ambito della PAC, potrebbero riguardare sempre in maggiore misura gli allevamenti che effettivamente si impegnano a migliorare il livello di salute e di benessere degli animali allevati, la limitazione dell'uso degli antimicrobici negli allevamenti. Pertanto, un'azione sinergica degli strumenti messi a disposizione con la nuova PAC anche attraverso il finanziamento di azioni favorevoli all'ambiente attraverso gli Eco-schemi previsti nell'ambito del Piano Strategico Nazionale 2024-2027<sup>44</sup>, con i fondi del I pilastro e gli interventi, sempre per raggiungere i predetti obiettivi, previsti dal cosiddetto II pilastro nell'ambito dei

<sup>43</sup><https://aisa.federchimica.it/> - [https://aisa.federchimica.it/docs/default-source/sondaggi-swg/swg\\_report-benessere-animale\\_apco\\_aisa\\_38102j.pdf?sfvrsn=9b1e9c9e\\_3](https://aisa.federchimica.it/docs/default-source/sondaggi-swg/swg_report-benessere-animale_apco_aisa_38102j.pdf?sfvrsn=9b1e9c9e_3)

<sup>44</sup><https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22592>

Programmi di sviluppo rurale regionali, sarebbero un ottimo strumento per migliorare la sostenibilità del settore zootecnico.

A proposito di Eco-schemi, nell'ambito dei *“Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale”* (Base giuridica: Regolamento (UE) 2021/2115 art. 31), si segnala l'*Eco-1 Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici* (Base giuridica specifica: art. 31.7.b) che prevede 2 livelli di impegno.

Il livello 1 prevede il rispetto di soglie di impiego del farmaco veterinario (antibiotici) espresse in DDD (Defined Daily Dose) calcolate annualmente per le diverse tipologie zootecniche ammissibili al pagamento. Il rispetto delle soglie DDD viene verificato per singolo allevamento tramite il sistema integrato ClassyFarm, sulla base di livelli di impiego del farmaco diversificati in funzione delle tipologie allevate. Ai fini dell'ammissibilità al pagamento l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari. Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che alla fine del periodo di osservazione, rispettano le seguenti condizioni:

1. hanno valori DDD uguali o inferiori al valore indicato dall'allegato XI del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della salute del 1° agosto 2024<sup>45</sup> per specie e orientamento produttivo;
2. hanno valori DDD superiori al valore indicato dall'allegato XI del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della salute del 1° agosto 2024 lo riducono del 10% rispetto all'anno 2022.

Il Livello 2 offre sostegno agli allevamenti che praticano pascolamento o allevamento semibrado. Le specie interessate sono: bovini da latte, bovini da carne e bovini a duplice attitudine, suini. Sono ammissibili al pagamento solo gli allevamenti che aderiranno al sistema di qualità nazionale benessere animale al pascolo (SQNBA)<sup>46</sup> e quelli certificati per la zootecnia biologica. Deroghe sono previste per gli allevamenti bovini fino a 20 UBA, a condizione che i controlli necessari alla verifica delle attività di pascolo vengano effettuati dalle Amministrazioni regionali/provinciali competenti. Al fine di evitare ogni forma di speculazione tra i gestori delle superfici pascolive e gli allevatori, il pagamento è concesso unicamente al capo e non alla superficie.

Con Decreto ministeriale 23 dicembre 2022<sup>47</sup> e successive modificazioni, all'articolo 17 *“pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale”* sono previsti gli impegni per il premio previsti dall'Eco-schema 1.

Per quanto concerne le problematiche relative al corretto uso degli antimicrobici sono già note per i risvolti in tema di salute pubblica, sanità animale e relativi riflessi ambientali. Nel campo del medicinale veterinario l'uso corretto degli antimicrobici è fondamentale per fronteggiare la relativa resistenza emersa da tempo verso alcuni principi attivi, che hanno conseguenti problematiche sulla diminuzione della loro efficacia e ricadute in sanità pubblica. In tal senso anche la filiera della carne bovina ha già iniziato da qualche anno a porre una maggiore attenzione nella riduzione dell'uso di antibiotici. Inoltre, gli incentivi dell'Eco-schema 1 potranno favorire la riduzione degli antibiotici in allevamento.

Il MASAF, come parte in causa per alcuni aspetti relativi alla produzione animale ed all'allevamento zootecnico, è stata nel tempo coinvolta, insieme al Ministero della Salute, in attività congiunte inerenti alla stessa problematica dell'antimicrobico resistenza, anche sulla base degli input in proposito provenienti dalla Commissione Europea sul tema.

Al fine di valorizzare la filiera zootecnica italiana, ha da tempo messo in atto iniziative idonee a favorire l'adozione di modelli che rispondano a più alti livelli qualitativi, di benessere animale, e di riduzione dell'uso degli antimicrobici in allevamento, con una maggiore sostenibilità ambientale.

<sup>45</sup> (GURI n. 231 del 2 ottobre 2024)

<sup>46</sup> <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18448>

<sup>47</sup> <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19035>

In tale contesto è opportuno evidenziare che il “Sistema di qualità nazionale benessere animale in allevamento” (SQNBA) è destinato a valorizzare le produzioni italiane attraverso l’impulso dato sui temi in argomento.

Il SQNBA, infatti, riguarda requisiti e procedure relative alla gestione della fase di allevamento, della salute e del benessere animale, nella consapevolezza che incidere positivamente su questi aspetti influisce sui costi relativi, sulla produttività dell’animale, sull’uso dei farmaci, sull’antimicrobico resistenza, nonché sulla riduzione delle emissioni in allevamento, aspetti ormai imprescindibili per la sostenibilità agricola.

Il SQNBA, in quanto “certificazione volontaria”, vedrà l’adesione volontaria dei soggetti interessati a specifici disciplinare con i requisiti di certificazione e la verifica, da parte di Organismi di certificazione terzi della conformità ai disciplinari. La certificazione poi ottenuta consentirà agli operatori aderenti l’utilizzo di informazioni apposite, atte a contraddistinguere la commercializzazione ed etichettatura degli animali e dei prodotti provenienti dallo stesso sistema di qualità.

Lo schema SQNBA vuole rappresentare, inoltre, una disposizione unica di riferimento nella certificazione volontaria relativa al benessere animale, basata sulla valutazione di parametri scientifici ed ha l’obiettivo di mettere ordine nei vari protocolli di certificazione al momento esistenti, contribuendo ad una informazione più chiara al consumatore. Proprio per questi motivi, l’art.3 del D.M. 2 agosto 2022, per una chiara e corretta informazione del consumatore, la produzione e la commercializzazione di animali e prodotti della produzione primaria nonché i prodotti alimentari, con informazioni riguardanti il benessere animale, la biosicurezza negli allevamenti e il medicinale veterinario, prevede che dette informazioni debbano essere fornite conformemente a quanto stabilito dai requisiti di certificazione SQNBA in corso di predisposizione. Pertanto, le suddette informazioni, attualmente fornite sulla base di norme tecniche già riconosciute o autorizzate dal MASAF, o certificazioni volontarie rilasciate da Organismi di Certificazione, dovranno essere adeguate al decreto SQNBA entro 12 mesi<sup>48</sup> dalla data di entrata in vigore dei requisiti di certificazione specifici per specie animale, orientamento produttivo e metodo di allevamento, secondo le modalità previste dallo stesso D.M. 2 agosto 2022.

Per garantire il funzionamento del SQNBA è stato istituito, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) di concerto con il Ministro della salute del 24 febbraio 2023<sup>49</sup>, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del 2 agosto 2022 sul SQNBA il Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale (CTSBA) che nel corso dell’anno 2023 ha proposto i disciplinari con i requisiti di certificazione per i suini da ingrasso all’aperto e della specie bovina (da latte e da carne con ricorso o meno al pascolo) in quanto legati all’attuazione dell’Eco-Schema 1 livello 2 previsto dalla PAC. Successivamente, saranno definiti i requisiti di certificazione nell’ambito del SQNBA per le altre specie di interesse zootecnico.

Queste ultime iniziative risultano pertanto fondamentali per la valorizzazione e la crescita della filiera zootecnica del bovino da carne ed in linea con i nuovi orientamenti comunitari.

In merito ai bovini da carne, si sottolinea che i 1.945 allevamenti che garantiscono l’informazione *Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard CReNBA*, nell’ambito dell’etichettatura facoltativa delle carni bovine, già soddisfano molti dei requisiti di benessere animale che saranno richiesti dal SQNBA e potrebbero transitare in detto nel SQNBA con piccoli adeguamenti agli altri requisiti che saranno previsti, quali ad esempio il non uso di antibiotici. Si ricorda la stragrande maggioranza dei 1.945 che garantiscono l’informazione benessere animale, non fanno uso di antibiotici almeno negli ultimi 4 mesi di allevamento (1.435 allevamenti). Pertanto,

<sup>48</sup>Circolare SQNBA\_ adeguamento certificazioni interpretazione\_12\_mesi\_2025 disponibile al seguente link: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18448>

<sup>49</sup> <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18448>

molti allevamenti che oggi operano oppure operavano nell'ambito dell'etichettatura facoltativa delle carni bovine prevista dal D.M. 16 gennaio 2015, potrebbero, con pochi adeguamenti, qualificare ulteriormente la loro produzione aderendo al SQNBA.

Nel prossimo futuro, l'entrata in vigore dei requisiti di certificazione per i bovini da carne imporrà, ai sensi degli artt. 3 e 7 del D.M. 2 agosto 2022, un adeguamento delle informazioni che in questi anni sono risultate trainanti nell'incremento dei disciplinari, quali il benessere animale, la biosicurezza negli allevamenti e il medicinale veterinario. Questo adeguamento, nel medio periodo, potrebbe spostare l'attenzione degli allevatori verso il SQNBA, sia perché più qualificante, sia perché legato al premio previsto dell'Eco-Schema 1, livello 2. Tutto ciò, nonché la crisi della zootecnia da carne che si è registrato nell'ultimo periodo, potrebbe non rendere economicamente sostenibile l'adesione a due distinti sistemi di certificazione, con la fuoriuscita di molti allevamenti dal sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine prevista dal D.M. 16 gennaio 2015 che rimarrebbe esclusivamente per le informazioni relative al sistema di allevamento e all'alimentazione del bestiame che nell'ultimo periodo stanno perdendo di importanza. Pertanto, il futuro dell'etichettatura facoltativa delle carni bovine potrebbe subire una riduzione d'interesse degli operatori rispetto al passato, in particolare se il sistema non verrà utilizzato per comunicare alcune informazioni legate alla sostenibilità ambientale della filiera della carne bovina. Queste ultime informazioni appaiono anch'esse in linea con i bisogni di informazione sempre più chiaramente espressi dai consumatori.

### 13. Allegati:

- **Allegato 1** - Normativa sistemi certificazione prodotti di qualità;
- **Allegato 2** - Elenco organizzazioni autorizzate all'etichettatura delle carni bovine con informazioni facoltative (Aggiornata al 31 dicembre 2025);
- **Allegato 3** - Informazioni facoltative previste nei disciplinari autorizzati/depositati presso il MASAF – 2025;
- **Allegato 4** - Riepilogo dei soggetti operanti nei diversi segmenti della filiera, controlli degli organismi indipendenti, non conformità rilevate - Anni 2014-2025
- **Allegato 5** - Riepilogo generale del numero di operatori aderenti a ciascuna organizzazione nel 2025;
- **Allegato 6** - Schema Piano di autocontrollo e controllo;
- **Allegato 7** - Flusso di rintracciabilità per le carni bovine etichettate
- **Allegato 8** - Distribuzione delle Non Conformità (NC) nel 2025.

### • Allegato 1 - Normativa sistemi certificazione prodotti di qualità

#### PRODOTTI TUTELATI - REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

##### Comunitaria

- Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

##### Nazionale

- Legge n.526/99 (art.14) strutture di controllo
- Decreto ministeriale prot. n. 690637 del 22 dicembre 2025 - Procedure nazionali di registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione IG e STG

link: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24246>

#### SISTEMA QUALITÀ NAZIONALE ZOOTECNIA (SQNZ)

- D.M. 16.12.2022 recante l'istituzione del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ) sulla base del regolamento delegato UE n. 126/2022;

link: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4878>

#### SISTEMA QUALITÀ NAZIONALE BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, articolo 224-bis "Sistema di qualità nazionale benessere animale"
- D.M. 2.8.2022 recante: la disciplina del "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale" istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19.5.2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17.7.2020, n. 77
- Decreto interministeriale 23 ottobre 2024 di modifica degli allegati 1 e 2 del decreto interministeriale 2 agosto 2022 e di approvazione dei requisiti di certificazione (disciplinari) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all'aperto;
- DM n.0369243 del 7 agosto 2025 approvazione dei piani di controllo disciplinare specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all'aperto.

link: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18448>

#### PRODUZIONE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

##### Comunitaria

- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30.5.2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio. Si applica a partire dal 1.1.2022

##### Nazionale

- D.M. 229771 del 20/05/2022 – Decreto recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011 e successive modificazioni
- DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2023, n. 148 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Link: <https://sinab.it/ricerca-normative/>

#### ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE

##### Comunitaria

- Regolamento (CE) n.1760/2000 anagrafe bovini ed etichettatura carni
- Regolamento (CE) n. 1825/2000 modalità applicazione etichettatura
- Regolamento (CE) n. 275/2007 recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1825/2000 e n. 1760/2000
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25.10.2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
- Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.5.2014 che modifica il Reg. (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine (abrogazione, a partire dal 13.12.2014, dell'etichettatura facoltativa delle carni bovine)

##### Nazionale

- Circolare n. 5 del 15.10.2001 chiarimenti su disciplinari; Circolare n. 1 del 9.4.2003 ulteriori chiarimenti; Circolare n. 1 del 15.02.2008 chiarimenti su informazioni facoltative; Circolare n. 2 del 24.7.2008 chiarimenti su categorie vitello e vitellone
- D.lgs. n.58/2005 disposizioni sanzionatorie
- Legge 296/2006 (art.1 c.1047) vigilanza su organismi di controllo affidato all'ICQ
- D.M. 16.1.2015 Nuove indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal Reg. (UE) n.653/2014
- Circolare 25.3.2015 - Chiarimenti sull'etichettatura facoltativa a seguito dell'approvazione del D.M.16.1.2015
- D.M. 20.5.2016 concernente disposizioni applicative e modifica DM 16.1.2015

## 23° Rapporto monitoraggio etichettatura facoltativa carni bovine – anno 2025

### • Allegato 2 - Elenco organizzazioni autorizzate all'etichettatura delle carni bovine con informazioni facoltative al 31 dicembre 2025.

Codice univoco nazionale	Operatore / Organizzazione che etichetta denominazione e sede)	Organismo di controllo	Nota MASAF di avvenuto deposito disciplinare e piani controllo (aggiornate al 31 maggio 2026)
<b>IT 001 ET</b> Operativo	<b>INALCA S.p.A.</b> Via Spilamberto, 30/c 41014 Castelvetro (MO)	DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare S.r.l.	Nota n. 0036741 del 26.1.2021 e n. 0140819 del 27.3.2025
<b>IT 003 ET</b> Operativo	<b>Consorzio produttori Carne Bovina pregiata delle razze Italiane - C.C.B.I.</b> Località San Martino in Colle 06070 PERUGIA	3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n.11509 del 10.6.2015, n.176020 del 19.4.2021e n.0594800 del 5.11.2025
<b>IT 004 ET</b> Operativo	<b>Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.)</b> Via Nazionale n. 89/A 00184 Roma	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Nota n. 0028886 del 20.1.2023 e n. 0115411 del 10.3.2026
<b>IT 005 ET</b> Operativo	<b>Organizzazione Produttori Carne Piemonte Società consortile cooperativa a r.l. - ASPROCARNE PIEMONTE S.C.C.</b> Via Silvio Pellico, 10 10022 Carmagnola (TO)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 0149472 del 29.3.2024
<b>IT 006 ET</b> Operativo 1° semestre	<b>BOVINMARCHE - Allevatori Marchigiani Soc. Coop. Consortile Agricola</b> Via Achille Grandi, 48/E 61031 Ancona (AN)	VALORITALIA S.r.l.	Nota n. 0311231 del 15.6.2023; Nota n.0336253 del 21.7.2025 (sospensione); Nota n. 0072975 del 16.2.2026 - REVOCATO
<b>IT 007 ET</b> Operativo	<b>Consorzio di tutela della razza Piemontese (CO.AL.VI.)</b> Strada Trinità 32/A. 12020 Carrù (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 0316433 del 9.7.2021 e n. 357012 del 6.8.2024
<b>IT 009 ET</b> Operativo	<b>Consorzio Lombardo Produttori Carne Bovina</b> Via Ghisiolo, 57 46030 Tripoli di San Giorgio (MN)	DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare S.r.l.	Nota n. 0137557 del 22.3.2024
<b>IT 010 ET</b> Operativo	<b>UNICARVE – Associazione produttori carne bovina</b> Via I° Maggio, 7 35020 Legnaro (PD)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Nota n. 0326702 del 22.7.2022 e n. 0340420 del 23.7.2025
<b>IT 012 ET</b> Operativo	<b>ESSELUNGA S.p.A.</b> Via Giambologna, 1 20090 Limito di Pioltello (MI)	SGS ICS Italia S.r.l.	Nota n. 0243271 del 10.5.2023 e n. 0197850 del 28.4.2026
<b>IT 014 ET</b> Operativo	<b>A.PRO.ZOO. - Produttori Zootecnici Società Cooperativa</b> Loc. Pianette, 9 87046 Montalto Uffago (CS)	3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n. 12578 dell'8.4.2020 e n.0594754 del 5.11.2025
<b>IT 016 ET</b> Operativo	<b>COOP Italia - Soc. Coop. a r.l.</b> Via del Lavoro, 6-8 40033 Casalecchio di Reno (BO)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Nota n.0276604 del 20.6.2024
<b>IT 017 ET</b> Operativo	<b>Consorzio Nazionale Dettaglianti - CONAD Soc. Coop. a r.l.</b> Via Michelino, 59 40127 Bologna	SGS ICS Italia S.r.l.	Nota n. 0525433 del 17.10.2022 e n. 0135263 del 20.3.2026
<b>IT 020 ET</b> Operativo	<b>Associazione Zootecnica Veneta - Soc. Coop. a r.l. - AZOVE</b> Via Vallancon Nord, 12 35045 Ospedaletto Euganeo (PD)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Nota n. 0130018 del 18.3.2021 e n. 0139473 del 25.3.2024
<b>IT 021 ET</b> REVOCATO	<b>ITALBOVINI S.r.l.</b> Via Campagne, 10 31010 Tempio di Ormelle (TV)	AGROQUALITA' S.p.A.	<b>REVOCA</b> : Nota n. 0023340 del 20.1.2025

## 23° Rapporto monitoraggio etichettatura facoltativa carni bovine – anno 2025

Codice univoco nazionale	Operatore / Organizzazione che etichetta denominazione e sede)	Organismo di controllo	Nota MASAF di avvenuto deposito disciplinare e piani controllo (aggiornate al 31 maggio 2026)
<b>IT 026 ET</b> Operativo	<b>Colomberotto S.p.A.</b> Via Montegrappa, 68/72 31010 Moriago della Battaglia (TV)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Nota n. 0552674 del 21.10.2024;
<b>IT 030 ET</b> Operativo	<b>Vercelli S.p.A.</b> S.S. 230 Vercelli-Biella, n. 15 13030 Formigliana (VC)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Note n. 0260639 del 9.6.2022 e n. 0296410 del 1.7.2025
<b>IT 031 ET</b> Operativo	<b>Lanza S.r.l.</b> Viale Europa, 9 37024 Negrar (VR)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Nota n. 0583672 del 30.10.2025
<b>IT 035 ET</b> Operativo	<b>CO.MA.CA. S.r.l.</b> Via Garibaldi, 50 35018 San Martino di Lupari (PD)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Note n. 0259454 del 9.6.2022 e n. 0333305 del 18.7.2025
<b>IT 039 ET</b> Operativo	<b>SOALCA S.r.l.</b> Località Cerrani, 13/B 66010 Pretoro (CH)	C.S.Q.A. Certificazioni Srl	Nota n. 0658432 del 13.12.2024
<b>IT 042 ET</b> Operativo	<b>M.E.C. S.p.A.</b> Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera (CN)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Nota n. 0036906 del 25/01/2024
<b>IT 043 ET</b> Operativo	<b>C.I.M. Servizi Srl</b> Via Conca d'Oro, 30 00141 Roma	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Note n. 0259899 del 19.5.2023 e n. 0231632 del 15.5.2026
<b>IT 045 ET</b> Operativo	<b>AGRIFAP S.r.l.</b> Viale del Lavoro, 45 37036 San Martino Buon Albergo (VR)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Note n. 9345238 del 27.11.2020 e n. 0303227 dell'8.7.2024
<b>IT 047 ET</b> Operativo	<b>Cooperativa Esercenti Macellai Scarl - CEM</b> Via Guameri, 497 47023 Cesena (FC)	KIWA CERMET ITALIA S.p.A.	Note n.0292007 del 30.6.2022 e n. 0349942 del 29.7.2025
<b>IT 048 ET</b> Operativo	<b>Federazione Provinciale Allevatori di Trento</b> Via Lavisotto, 125 38100 Trento	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Note n. 0272726 del 16.6.2022 e n. 0319536 del 11.7.2025
<b>IT 060 ET</b> Autosospeso	<b>Sef Italia S.r.l.</b> Via Legnano, 28 10128 Torino (TO)	<b>SGS ICS Italia S.r.l.</b>	Nota dell'8.4.2024 autosospeso dal 1.4.2024 Nota n. 0073650 del 16.2.2026 - REVOCA
<b>IT 061 ET</b> Operativo	<b>INDAL S.r.l.</b> Via F. Cavallotti, 282 25018 Montichiari (BS)	SGS ICS Italia S.r.l.	Nota n. 0332493 del 24.7.2024;
<b>IT 063 ET</b> Operativo	<b>Operti S.n.c. di Operti Francesco &amp; C.</b> Reg. Madonna dei Prati, 323 12044 Centallo (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Note n. 0572021 del 3.11.2021 e n. 0547722 del 17.10.2024;
<b>IT 066 ET</b> Operativo	<b>SA-CAR S.r.l.</b> Via Mondovì, 46 12040 Sant'Albano Stura (CN)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Note n.22397 del 17.7.2018 e n.0537450 del 2.10.2023
<b>IT 068 ET</b> Operativo	<b>Cooperativa Agricola Firenzuola - CAF</b> Via San Antonio, 2 50033 Firenzuola (FI)	3A PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Note n. 0587331 del 10.11.2021 e n.0594770 del 5.11.2025
<b>IT 077 ET</b> Operativo	<b>SICILIANI S.p.A.</b> S.P. Palo 70027 Palo del Colle - Bitonto (BA)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Nota n. 0214717 del 15.5.2025
<b>IT 078 ET</b> Operativo	<b>CARNITALIA S.r.l.</b> Via G. Marconi, 2 Ospedaletto Lodigiano (LO)	SGS ICS Italia S.r.l.	Nota n. 0156421 del 4.4.2025
<b>IT 079 ET</b> Operativo	<b>VALL. CARNI S.r.l.</b> Via G. Marconi, 78 12030 Marene (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 0155639 del 4.4.2024;

## 23° Rapporto monitoraggio etichettatura facoltativa carni bovine – anno 2025

Codice univoco nazionale	Operatore / Organizzazione che etichetta denominazione e sede)	Organismo di controllo	Nota MASAF di avvenuto deposito disciplinare e piani controllo (aggiornate al 31 maggio 2026)
<b>IT 087 ET</b> Operativo	<b>A.R.E.V. Service S.r.l.</b> Loc. Borgnalle 10/L 11100 Aosta	SGS ICS Italia S.r.l.	Nota n. 0003478 del 5.1.2024
<b>IT 089 ET</b> Operativo	<b>LEM Carni S.r.l.</b> Via Meluzza, 24 40060 Toscanella di Dozza (BO)	SGS ICS Italia S.r.l.	Nota n. 0248430 del 25.5.2026;
<b>IT 090 ET</b> Operativo	<b>CLAI – SCA</b> Via Gambellara, 62/A 40020 Sasso Morelli - Imola (BO)	SGS ICS Italia S.r.l.	Nota n.0555585 del 22.10.2024
<b>IT 093 ET</b> Operativo	<b>ZARO CARNI S.p.A.</b> Viale Busto Arsizio, 201 21015 Lonate Pozzolo (VA)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Note n.28726 del 29.12.2015, n.36466 del 20.12.2018, n. 0673246 del 22.12.2021 e n. 0628997 del 28.11.2024
<b>IT 099 ET</b> Operativo	<b>Rialto S.p.A.</b> Via Clerici, 342 20091 Bresso (MI)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Note n. del 31.3.2026 e n. 0178384 del 16.4.2026
<b>IT 101 ET</b> Operativo	<b>KOVIEH</b> Via Galvani, 38 39100 Bolzano	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Nota n. 0353008 del 2.8.2024
<b>IT 103 ET</b> Operativo	<b>MANZO CARNI S.n.c. di Manzo Natale &amp; C.</b> Via Peirone 12047 Rocca de' Baldi (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Note n. 0176611 del 19.4.2021 e n. 0155611 del 4.4.2024
<b>IT 107 ET</b> Operativo	<b>Organizzazione Produttori bovini da carne della Sicilia – Soc. Coop. Agricola (OP SICILIA SCARL)</b> Contrada Magione 90024 Gangi (PA)	CORFILCARNI G.C.C.	Nota n. 9263766 del 23.10.2020
<b>IT 114 ET</b> Operativo	<b>Faccia F.lli S.r.l.</b> Via Cameroni, 49 12073 Ceva (CN)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Note n. 0003178 del 5.1.2022 e n. 0156479 del 4.4.2025
<b>IT 115 ET</b> Operativo	<b>BOTTERI CARNI</b> Val Rendena, Via Ponte Vittoria 7 38080 Strembo (TN)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Note n. 0282752 del 23.6.2022 e n.0304243 del 4.7.2025
<b>IT 117 ET</b> Operativo	<b>Società Cooperativa Bovinitaly S.c.a.r.l.</b> Via delle Fascine, 4 - San Martino in Campo 06132 Perugia (PG)	3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Note n.27681 del 27.10.2017, n. 0149997 del 31.3.2021 e n. 0411043 del 3.9.2025
<b>IT 123 ET</b> Operativo	<b>BENCARNI S.p.A.</b> Via G. Marconi, 36 37060 Nogarole Rocca (VR)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Note n. 0329440 del 16.7.2025 e n. 0336023 del 31.7.2025
<b>IT 125 ET</b> Operativo	<b>Marfisi Carni S.r.l.</b> C.da Paglieroni 66030 Treglio (CH)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Note n. 0267234 del 14.6.2022 e n. 0336200 del 21.7.2025
<b>IT 127 ET</b> Operativo	<b>2 L S.r.l.</b> Via Privata Roggeri, 50 18018 Taggia (IM)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Note n. 0164831 del 11.4.2022 e n. 0156579 del 4.4.2025
<b>IT 128 ET</b> Operativo	<b>Oberto S.a.s. di Oberto Daniele &amp; C. SELEZIONE OBERTO S.R.L.( dal 2026)</b> Via Cavallotto, 30 12060 Roddi (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 0051956 del 2.2.2024; Nota n. 0016497 del 15.1.2026 cambio organizzazione
<b>IT 129 ET</b> Operativo	<b>ABF S.r.l.</b> Via del Moscia, 1 50060 Londa (FI)	SGS ICS Italia S.r.l.	Nota n.0589523 del 3.11.2025
<b>IT 130 ET</b> Operativo	<b>Pellizzari Carni S.n.c.</b> Via I Maggio, 32 31037 Loria (TV)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Note n.21053 del 25.8.2016, n. 0270281 del 11.6.2021 e n. 0266936 del 14.6.2024

## 23° Rapporto monitoraggio etichettatura facoltativa carni bovine – anno 2025

Codice univoco nazionale	Operatore / Organizzazione che etichetta denominazione e sede)	Organismo di controllo	Nota MASAF di avvenuto deposito disciplinare e piani controllo (aggiornate al 31 maggio 2026)
<b>IT 131 ET</b> Operativo	Centro Carni Company S.p.A. Via S. Antonio, 80 35019 Tombolo (PD)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Nota n. 9319749 del 17.11.2020 e n. 0139510 del 25.3.2024
<b>IT 132 ET</b> Operativo	Olivieri S.p.A. Via Gardesana, 27 37010 Pastrengo (VR)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Nota n.0169605 del 12.4.2024
<b>IT 142 ET</b> Operativo	F.lli Salmoiraghi S.r.l. Via dei Ronchi, 1 21050 Gorla Maggiore (VA)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Note n. 0326773 del 22.7.2022 e n. 0342776 del 24.7.2025
<b>IT 146 ET</b> Autosospeso	COMIND Società Agricola S.r.l. Contrada Matarano, 3/A 72015 Fasano (BR)	3PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n. 0547594 del 17.10.2024 autosospeso Nota n. 0073030 del 16.2.2026 REVOCA
<b>IT 149 ET</b> Operativo	Società agricola Fattoria Fontetto di Chiari Domenico e Gianpiero s.s. Loc. Ca' Capanno, snc 47863 Novafeltria (RN)	Suolo e Salute S.r.l.	Nota n. 0164533 del 11.4.2022
<b>IT 150 ET</b> Operativo	Ambrosini Carni S.r.l. Via S. Domenico Savio, 62/64 24060 Brusaporto (BG)	RINA AGRIFOOD S.p.A.	Nota n. 0562562 del 28.10.2021
<b>IT 152 ET</b> Operativo	MACELLERIA PINO di Puglisi Giuseppe Impresa individuale Via Cibrario, 53 10143 Torino (TO)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 0522607 del 27.9.2023
<b>IT 157 ET</b> Operativo	Cooperativa Zootecnica Scaligera Soc. agricola cooperativa Via B. Brenzoni, 41/B 37060 Mozzecane (VR)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Note n. 0325169 del 21.7.2022 e n. 0336330 del 21.7.2025
<b>IT 162 ET</b> Operativo	Cooperativa Commercializzazione Prodotti Allevamento soc. Coop. Agricola - COMPRAL Soc. Coop. Agr. Via Torre Roa, 13 - Madonna dell'Olmo 12100 Cuneo (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n.0135199 del 20.3.2026
<b>IT 165 ET</b> Operativo	Vicentini Carni S.p.A. Via Palazzina, 510 – int.3 37056 Engazzà di Salizzole (VR)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Note n. 0340422 del 26.7.2021 e n.0303283 dell'8.7.2024
<b>IT 167 ET</b> REVOCATO	Consorzio Regionale Operatori Filiera Carni dell'Umbria Via della Valtiera, 153 - Collestrada 06080 Perugia	3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n. 0106542 del 07/03/2025 REVOCA
<b>IT 168ET</b> Operativo	Carni Valle Belbo Soc. Coop. Agricola Loc. San Bovo, Via Statale, 60 12054 Cossato Belbo (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Note n. 0259370 del 9.6.2022 e n. 0336300 del 21.7.2025
<b>IT 169 ET</b> Operativo	Metro Italia Cash and Carry S.p.A. Via XXV Aprile, 25 20097 San Donato Milanese (MI)	SGS ICS Italia S.r.l.	Nota n. 0242169 del 30.5.2024
<b>IT 170 ET</b> (Non ha operato)	Salumificio ALIPRANDI S.p.A. Via Mandolossa, 25 25064 Gussago (BS)	RINA AGRIFOOD S.p.A.	Autosospeso – Nota MASAF n.0178435 del 16.4.2026
<b>IT 172ET</b> Operativo	L'Opera D'arte Srl Viale Appio Claudio, 208 00174 Roma	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Note n.0385257 del 31.8.2021 e n. 0303294 dell'8.7.2024
<b>IT 173 ET</b> Autosospeso	GIUDONCARNI Srl Via Soriso, 50/56 00166 Roma	SGS ICS Italia S.r.l.	Nota n.0316162 del 16.7.2024 autosospeso; Nota n.0073439 del 16.2.2026 - REVOCA

## 23° Rapporto monitoraggio etichettatura facoltativa carni bovine – anno 2025

Codice univoco nazionale	Operatore / Organizzazione che etichetta denominazione e sede)	Organismo di controllo	Nota MASAF di avvenuto deposito disciplinare e piani controllo (aggiornate al 31 maggio 2026)
<b>IT 174ET</b> Operativo	<b>DE AMICIS S.p.A.</b> Via Montecuccoli, 29 20147 Milano	SGS ICS Italia S.r.l.	Nota n. 0074133 del 15.2.2024
<b>IT 175ET</b> Operativo	<b>FRANZIN Carni S.r.l.</b> Via delle Industrie II, 9 30020 Meolo (VE)	SGS ICS Italia S.r.l.	Nota n. 0376013 del 18.7.2023
<b>IT 176 ET</b> REVOCATO	<b>Consorzio di Tutela e Promozione della Filiera Amigomega</b> Via Monte Baldo, 10 37069 Villafranca di Verona (VR)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	REVOCA :Nota n. 0023292 del 20.1.2025
<b>IT 178 ET</b> Autosospeso	<b>Cooperativa agricola produttori CASTELLANA</b> Via Don E. Bordignon, 30/B 31033 Castelfranco Veneto (TV)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Nota n.0186862 del 24.4.2024 autosospeso Nota n. 0073095 del 16.2.2026 - REVOCA
<b>IT 180 ET</b> Operativo	<b>Spadola &amp; Figli S.r.l.</b> Contrada Zamarra, 201 97017 Santa Croce Camerina (RG)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Note n.11055 del 30.3.201, n. 41648 del 30.12.2019 e n. 0176485 del 19.4.2021
<b>IT 181 ET</b> REVOCATO	<b>Ripamonti Carni S.r.l.</b> Corso XXV Aprile, 167/B 22036 Erba (CO)	SGS ICS Italia S.r.l.	Nota n. 0011018 del 13.1.2025 REVOCA
<b>IT 182 ET</b> Autosospeso	<b>Società Agricola Fattoria Informa Fratelli Bolcato s.s.</b> Via Giovanni XXIII, 30 37040 Pressana (VR)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Nota n. 0392888 del 29.8.2024 autosospeso Nota n. 0073133 del 16.2.2026 - REVOCA
<b>IT 183 ET</b> Operativo	<b>Società cooperativa Agricola tra allevatori Umbri</b> Via La Louviere, 2 06034 Foligno (PG)	3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n. 0007470 del 9.1.2023
<b>IT 184 ET</b> Operativo	<b>BIGIERRE Carni S.r.l.</b> Via Moretto, snc 25013 Carpenedolo (BS)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Note n. 14388 del 23.5.2017, n.0148150 del 30.3.2021 e n. 0255324 del 7.6.2024
<b>IT 185 ET</b> Operativo	<b>Società Agricola Podere dei Fiori s.s.</b> Via Aurelia Nord, 60 58100 Grosseto (GR)	Istituto Nord Ovest Qualità (INOQ) Soc. Coop. a r. l.	Nota n. 0403482 del 1.8.2023
<b>IT 186 ET</b> Operativo	<b>UNICOOP Firenze Società Cooperativa</b> Via Santa Reparata, 43 50129 Firenze (FI)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Nota n. 0364260 del 12.7.2023
<b>IT 188ET</b> Operativo	<b>SUD Allevamenti S.r.l.</b> Strada Provinciale Laterza, km 2,500 70023 Gioia del Colle (BA)	DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare S.r.l.	Note n. 29067 del 13.11.2017 e n.0156122 del 6.4.2021
<b>IT 190ET</b> Operativo	<b>CO.BE.CA. S.r.l.</b> Strada Provinciale 231, km 46,400 70033 Corato (BA)	DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare S.r.l.	Note n. 30431 del 27.11.2017 e n.0148116 del 30.3.2021
<b>IT192ET</b> Operativo	<b>DIMAR S.p.A.</b> Via Cuneo, 34 12062 Cherasco (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Note n. 0562587 del 28.10.2021e n. 0585073 del 6.11.2024
<b>IT194ET</b> Operativo	<b>JUVICA S.r.l.</b> Località Cerrani, 13/B 66010 Pretoro (CH)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Note n. 0343370 del 3.8.2022 e n. 0356055 del 31.7.2025
<b>IT196ET</b> Operativo	<b>FORMA S.r.l.</b> Via del Presidente 1 – Z.I.R. – Tossilo 08015 Macomer (NU)	SGS ICS Italia S.r.l.	Nota n. 0187022 del 24.4.2024
<b>IT197ET</b> Operativo	<b>Nuova Centro Carni S.r.l.</b> Zona industriale Tossilo snc 08015 Macomer (NU)	SGS ICS Italia S.r.l.	Nota n. 0193469 del 30.4.2024

## 23° Rapporto monitoraggio etichettatura facoltativa carni bovine – anno 2025

Codice univoco nazionale	Operatore / Organizzazione che etichetta denominazione e sede)	Organismo di controllo	Nota MASAF di avvenuto deposito disciplinare e piani controllo (aggiornate al 31 maggio 2026)
<b>IT198ET</b> Operativo	BENNET S.p.A. Via Carlo Goldoni, 11 20129 Milano (MI)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 8744 del 27.2.2020, n. 0159950 del 16.3.2023 e n. 0147774 del 27.3.2026
<b>IT199ET</b> Operativo	Grasso Carni S.r.l. Via San Paolo, 40 – Fr. Macchia 95014 Giarre (CT)	CORFILCARNI G.C.C.	Note n. 37952 del 28.11.2019 e n. 0054396 del 3.2.2023
<b>IT200ET</b> Operativo	Allevatori del Lazio Società Cooperativa agricola Via San Tommaso d'Aquino, 47 00136 Roma (RM)	3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n. 0202387 del 13.4.2023
<b>IT201ET</b> Operativo	Bervini Primo S.r.l. Via Colonie, 13 - Fr. Salvaterra 42013 Casalgrande (RE)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Nota n. 0328423 del 25.7.2022 e n. 0342807 del 24.7.2025
<b>IT202ET</b> Operativo	Salumificio Sandri di Sandri Roberto, Antonio & Umberto S.n.c. Via Provinciale dei Tre Comuni snc, Loc. Mazzavia 56040 Montescudaio (PI)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Nota n.0522687 del 12.10.2021 e n. 0180512 del 22.4.2025
<b>IT203ET</b> (Non ha operato)	La Rossa Pezzata del Friuli-Venezia Giulia Soc. Coop. Agr. Via Fratte, 70 33080 Fiume Veneto (PN)	DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare S.r.l.	Nota n. 32160 del 19.9.2019 Nota n. 0073574 del 16.2.2026 - REVOCA
<b>IT204ET</b> (Non ha operato)	Quality International S.r.l. Via dei Goti, 234 84012 Angri (SA)	C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.	Nota n. 33542 del 8.10.2019 Nota n. 0073599 del 16.2.2026 - REVOCA
<b>IT206ET</b> Operativo	Società San Gregorio S.r.l. Contrada Pisciarellino, snc 97015 Modica (RG)	CORFILCARNI G.C.C.	Note n. 40977 del 19.12.2019 e n. 0042099 del 27.1.2023;
<b>IT207ET</b> (Non ha operato)	Centro Carni S.r.l. Via Cristoforo Colombo, 20 64027 Sant'Omero (TE)	C.S.Q.A. Certificazioni Srl	Nota n. 0014177 del 30.4.2020 Nota n. 0073006 del 16.2.2026 - REVOCA
<b>IT208ET</b> Operativo	DAL MONTE S.r.l. Via Verona, 4 36020 Pove del Grappa (VI)	C.S.Q.A. Certificazioni Srl	Nota n. 0055065 del 3.2.2023 e n. 0121782 del 12.3.2026
<b>IT209ET</b> (Non ha operato)	TORNESE S.R.L. Via Umberto I, 16 66031 Casalanguida (CH)	CSI S.p.A.	Nota n. 9037327 del 03.08.2020 Sospeso nota MASAF 0179764 del 17 aprile 2026
<b>IT210ET</b> (Non ha operato)	PELLEGRINI S.P.A. Divisione CENTRAL FOOD Via XXV Aprile, 60 20068 Peschiera Borromeo (MI)	C.S.Q.A. Certificazioni Srl	Nota n. 0165103 del 12.4.2021 Nota n. 0073554 del 16.2.2026 - REVOCA
<b>IT211ET</b> Operativo	POLO S.p.A. Via San Benedetto, 44/A 35033Teolo (PD)	C.S.Q.A. Certificazioni Srl	Nota n.0303143 del 8.7.2024
<b>IT212ET</b> REVOCATO	PASCOL S.r.l. Via Porto, 2 23010 – Albosaggia (SO)	DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare S.r.l.	<b>REVOCA:</b> Nota n. .0023452 del 20.1.2025
<b>IT213ET</b> Operativo	Allevatori Campani Società Cooperativa Agricola Via Francesco Flora, 19 82100 – Benevento (BN)	3A PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n. 0066016 del 9.2.2023
<b>IT214ET</b> (Non ha operato)	Fattoria Di Carlo Soc. Agricola a r.l. Via delle Pescine, 26 67050 Massa D'Albe (AQ)	3A PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n. 0578329 del 5.11.2021 Nota n. 0073397 del 16.2.2026 - REVOCA
<b>IT215ET</b> Operativo	La Granda Trasformazione S.r.l. Via Garetta 8/A 12040 Genola (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità (INOQ) Soc. Coop. a r. l.	Nota n. 0600214 del 16.11.2021e n. 0630096 del 29.11.2024

## 23° Rapporto monitoraggio etichettatura facoltativa carni bovine – anno 2025

Codice univoco nazionale	Operatore / Organizzazione che etichetta denominazione e sede)	Organismo di controllo	Nota MASAF di avvenuto deposito disciplinare e piani controllo (aggiornate al 31 maggio 2026)
<b>IT216ET</b> (Non ha operato)	H.Q.F. Società Agricola a r.l. Largo Luigi Antonelli 10 00145 Roma (RM)	3A PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n. 0611274 del 29.11.2022
<b>IT217ET</b> (Non ha operato)	I.CA. S.r.l. Via Torre 94010 Nissoria (EN)	C.S.Q.A. Certificazioni Srl	Nota n. 0003210 del 5.1.2022
<b>IT218ET</b> Operativo	Agricola Italiana Alimentare A.I.A. S.p.A. Piazzale Apollinare Veronesi, 1 37036 San Martino B.A. (VR)	C.S.Q.A. Certificazioni Srl	Note n. 0221827 del 27.4.2023 e n. 0145184 del 26.3.2026
<b>IT219ET</b> Operativo	ASPIAG Service S.r.l. Via Bruno Buozzi 30 39100 Bolzano (BZ)	CEVIQ S.r.l.	Nota n. 0362306 del 4.8.2025
<b>IT220ET</b> (Non ha operato)	Gruppo Cooperative Agricole di Trevi Soc. Coop. Agricola Loc. Pietrarossa 37 06039 TREVÌ	3A PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n. 0276242 del 20/06/2022
<b>IT221T</b> (Non ha operato)	Scaccabarozzi Carni S.r.l. Via Madonnina 2 23873 – Missaglia (LC)	Bureau Veritas Italia S.p.A.	Nota n. 0391325 del 5.9.2022
<b>IT222ET</b> Operativo	Cooperativa Produttori ARBOREA Società Agricola Strada 14 Ovest 09092 Arborea (OR)	DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare S.r.l.	Nota n. 0091993 del 27 febbraio 2025
<b>IT223ET</b> Autosospeso	IACO S.r.l. Via Francesco Severi, 4 00166 Roma (RM)	SGS ICS Italia S.r.l.	Nota n. 0661459 del 16.12.2024 autosospeso Nota n. 0073502 del 16.2.2026 - REVOCA
<b>IT224ET</b> Autosospeso	La Macelleria di Guidoncarni S.r.l. Via dei Gracchi 278 00192 Roma (RM)	SGS ICS Italia S.r.l.	Nota n.0316189 del 16.7.2024 autosospeso Nota n. 0073533 del 16.2.2026 - REVOCA
<b>IT225ET</b> Operativo	Gar. Meats S.r.l. Via Flacca Km 8,200 04022 Fondi (LT)	C.S.Q.A. Certificazioni Srl	Nota n. 0149491 del 29.3.2024
<b>IT226ET</b>	CASA SERRA S.r.l. Società agricola Frazione Montegrosso Cinaglio, 98 14100 Asti (AT)	Istituto Nord Ovest Qualità (INOQ) Soc. Coop. a r. l.	Nota n. 0184355 del 23.4.2024
<b>IT227ET</b> (Non ha operato)	Gnessi Teresa Group S.r.l. Via Stelvio,4 00048 Nettuno (RM)	DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare S.r.l.	Nota n. 0403993 del 2.9.2024
<b>IT228ET</b> (Non ha operato)	Le Carni 24 S.r.l. Via Torrevecchia 1050 00168 Roma (RM)	SGS ICS Italia S.r.l.	Nota n. 0134762 del 24.3.2025
<b>IT2279T</b> (Non ha operato)	Soc. Agr. San Giobbe a r.l. con socio unico Via Giuseppe Mazzini, 2 53043 Chiusi (SI)	C.S.Q.A. Certificazioni Srl	Note n. 0230583 del 23.5.2025 e n.0285837 del 24.6.2025

legenda:	OPERATIVE	
	NON OPERATIVE	
	AUTOSOSPESE	
	REVOCATE	

• Allegato 3 - Informazioni facoltative previste nei disciplinari depositati presso il MASAF – 2025

Descrizione	Tipo	ORGANIZZAZIONE																		
		1	3	4	5	6	7	9	10	12	14	16	17	20	26	30	31	35	39	42
Data di nascita / Età dell'animale	DU	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sesso	DU	X	X	X	X	X	X	X	X					X		X	X			X
Denominazione e sede allevamento	DU	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X
Denominazione allevamento di nascita	DU	X	X				X													
Periodo di ingrasso/allevamento in Italia	DU	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X
Allevato nella Regione	DU	X			X	X			X		X	X		X	X	X				X
Denominazione macello	DU		X		X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X			
Data di macellazione	DU	X	X		X	X	X	X	X		X			X	X	X	X	X	X	X
Categoria	DU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Denominazione laboratorio di sezionamento	DU		X		X		X	X	X		X		X				X			
Razza	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tipo genetico	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sistema di allevamento	O	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X		X		X	X
Composizione razione alimentare	O	X			X				X			X					X		X	
Alimentazione priva di grassi animali	O	X		X	X			X	X	X	X	X		X			X		X	
Alimentazione non OGM	O	X			X	X		X	X			X			X	X	X		X	
Alimentazione con/senza insilati	O				X		X		X						X		X		X	
Allevato senza uso di antibiotici	O	X			X	X		X	X		X	X		X		X	X		X	X
Esclusione fattori di crescita	O																			
Sospensione trattamenti terapeutici	O	X																		
Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard ClassyFarm/CRenBA	O	X			X	X		X	X	X		X		X	X		X		X	X
Frollatura	O	X										X					X			X

DU = informazioni desumibili dalla documentazione ufficiale (Art. 3, paragrafo 1 del DM 16 gennaio 2015);

O = informazioni che necessitano di controllo Organizzazione (art.3, paragrafo 2 del D.M. 16 gennaio 2015).

Allegato 3 - (continua...)

Descrizione	Tipo	ORGANIZZAZIONE (evidenziate in giallo le organizzazioni autosospese)																		
		43	45	47	48	60	61	63	66	68	77	78	79	87	89	90	93	99	101	103
Data di nascita / Età dell'animale	DU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sesso	DU	X	X			X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	
Denominazione e sede allevamento	DU	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Denominazione allevamento di nascita	DU																			
Periodo di ingrasso/allevamento in Italia	DU	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Allevato nella Regione	DU	X					X				X	X	X	X					X	
Denominazione macello	DU	X			X					X					X	X	X		X	X
Data di macellazione	DU	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Categoria	DU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Denominazione laboratorio di sezionamento	DU	X			X											X			X	
Razza	O	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X
Tipo genetico	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Sistema di allevamento	O	X	X					X			X		X	X			X	X		X
Composizione razione alimentare	O	X						X					X					X		
Alimentazione priva di grassi animali	O	X	X					X			X		X				X			
Alimentazione non OGM	O	X					X	X			X	X				X				
Alimentazione con/senza insilati	O							X												X
Allevato senza uso di antibiotici	O	X	X				X		X	X	X	X	X			X		X		
Esclusione fattori di crescita	O												X							
Sospensione trattamenti terapeutici	O							X												
Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard ClassyFarm/CRENBA,	O	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X			X		X		X
Frollatura	O						X		X			X	X	X				X		

DU = informazioni desumibili dalla documentazione ufficiale (Art. 3, paragrafo 1 del DM 16 gennaio 2015);

O = informazioni che necessitano di controllo Organizzazione (art.3, paragrafo 2 del D.M. 16 gennaio 2015).

Allegato 3 - (continua...)

Descrizione	Tipo	ORGANIZZAZIONE (evidenziate in giallo le organizzazioni autosospese)																	
		107	114	115	117	123	125	127	128	129	130	131	132	142	146	149	150	152	157
Data di nascita / Età dell'animale	DU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Sesso	DU	X	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X
Denominazione e sede allevamento	DU	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Denominazione allevamento di nascita	DU	X	X		X	X						X			X	X		X	
Periodo di ingrasso/allevamento in Italia	DU	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
Allevato nella Regione	DU		X	X		X						X		X				X	
Denominazione macello	DU		X		X	X					X	X	X		X	X	X	X	
Data di macellazione	DU	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X		X	
Categoria	DU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Denominazione laboratorio di sezionamento	DU	X				X						X			X		X	X	
Razza	O	X	X	X	X		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	
Tipo genetico	O	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	
Sistema di allevamento	O	X			X	X						X		X	X	X	X	X	
Composizione razione alimentare	O					X						X						X	
Alimentazione priva di grassi animali	O	X	X		X	X						X		X	X	X	X	X	
Alimentazione non OGM	O		X	X		X	X					X		X					
Alimentazione con/senza insilati	O					X						X							
Allevato senza uso di antibiotici	O		X	X		X	X					X		X	X		X	X	
Esclusione fattori di crescita	O					X						X							
Sospensione trattamenti terapeutici	O					X						X							
Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard ClassyFarm/CREnBA	O		X	X		X	X	X		X		X		X	X		X	X	
Frollatura	O		X			X	X					X		X			X	X	

DU = informazioni desumibili dalla documentazione ufficiale (Art. 3, paragrafo 1 del DM 16 gennaio 2015);

O = informazioni che necessitano di controllo Organizzazione (art.3, paragrafo 2 del D.M. 16 gennaio 2015).

## Allegato 3 - (continua...)

Descrizione	Tipo	ORGANIZZAZIONE(evidenziate in giallo le organizzazioni <b>autosospese</b> ; in arancione le <b>non operative</b> )																	
		162	165	168	169	170	172	173	174	175	178	180	182	183	184	185	186	188	190
Data di nascita / Età dell'animale	DU	X					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sesso	DU	X							X	X		X	X	X		X	X	X	X
Denominazione e sede allevamento	DU	X	X	X			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Denominazione allevamento di nascita	DU											X							
Periodo di ingrasso/allevamento in Italia	DU	X	X	X			X			X	X				X	X	X	X	X
Allevato nella Regione	DU	X								X						X	X		
Denominazione macello	DU	X										X	X			X		X	X
Data di macellazione	DU	X		X						X		X	X	X		X	X	X	X
Categoria	DU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
Denominazione laboratorio di sezionamento	DU	X										X				X		X	
Razza	O	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tipo genetico	O	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sistema di allevamento	O	X								X	X	X		X		X	X	X	X
Composizione razione alimentare	O												X				X	X	
Alimentazione priva di grassi animali	O	X				X					X		X		X	X		X	X
Alimentazione non OGM	O	X				X	X			X			X			X	X	X	
Alimentazione con/senza insilati	O					X				X									
Allevato senza uso di antibiotici	O	X	X			X	X			X			X	X		X		X	X
Esclusione fattori di crescita	O																		
Sospensione trattamenti terapeutici	O																X		
Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard ClassyFarm/CRenBA,	O	X	X			X	X				X		X		X	X	X		X
Frollatura	O				X	X							X			X	X		

DU = informazioni desumibili dalla documentazione ufficiale (Art. 3, paragrafo 1 del DM 16 gennaio 2015);

O = informazioni che necessitano di controllo Organizzazione (art.3, paragrafo 2 del D.M. 16 gennaio 2015).

Allegato 3 - (continua...)

Descrizione	Tipo	ORGANIZZAZIONE (evidenziate in arancione le organizzazioni che non hanno operato nel 2024)																	
		192	194	196	197	198	199	200	201	202	203	204	206	207	208	209	210	211	213
Data di nascita / Età dell'animale	DU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
Sesso	DU		X				X		X		X	X	X	X					X
Denominazione e sede allevamento	DU	X	X				X	X	X		X	X	X	X	X				X
Denominazione allevamento di nascita	DU						X						X						
Periodo di ingrasso/allevamento in Italia	DU	X	X					X	X		X	X		X	X				X
Allevato nella Regione	DU		X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X				
Denominazione macello	DU		X				X						X		X				
Data di macellazione	DU	X					X						X	X	X	X			
Categoria	DU		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Denominazione laboratorio di sezionamento	DU						X						X						
Razza	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tipo genetico	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Sistema di allevamento	O				X		X	X	X			X	X	X					X
Composizione razione alimentare	O													X					
Alimentazione priva di grassi animali	O		X				X		X					X	X				
Alimentazione non OGM	O		X						X	X		X		X	X				
Alimentazione con/senza insilati	O				X														
Allevato senza uso di antibiotici	O	X	X	X	X	X		X		X		X		X	X				X
Esclusione fattori di crescita	O																		
Sospensione trattamenti terapeutici	O																		
Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard ClassyFarm/CRenBA,	O		X	X	X	X			X	X		X		X	X			X	
Frollatura	O		X						X					X	X		X	X	

DU = informazioni desumibili dalla documentazione ufficiale (Art. 3, paragrafo 1 del DM 16 gennaio 2015);

O = informazioni che necessitano di controllo Organizzazione (art.3, paragrafo 2 del D.M. 16 gennaio 2015).

Allegato 3 - (continua...)

Descrizione	Tipo	ORGANIZZAZIONE (evidenziate in giallo le organizzazioni autosospese; in arancione le non operative)															
		214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229
Data di nascita / Età dell'animale	DU	X	X	X		X	X		X	X			X	X	X		X
Sesso	DU	X	X	X		X	X			X				X	X		X
Denominazione e sede allevamento	DU	X	X	X			X	X		X			X		X		X
Denominazione allevamento di nascita	DU																
Periodo di ingrasso/allevamento in Italia	DU	X	X	X		X		X		X			X				
Allevato nella Regione	DU	X	X			X	X	X									
Denominazione macello	DU	X		X			X	X		X			X		X		X
Data di macellazione	DU	X	X			X		X		X			X		X		X
Categoria	DU	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X
Denominazione laboratorio di sezionamento	DU	X		X			X	X		X					X		X
Razza	O	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Tipo genetico	O	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sistema di allevamento	O	X					X	X		X					X		
Composizione razione alimentare	O	X		X			X	X						X			
Alimentazione priva di grassi animali	O	X	X	X				X							X		
Alimentazione non OGM	O	X	X					X							X		
Alimentazione con/senza insilati	O																
Allevato senza uso di antibiotici	O	X	X			X	X	X		X					X		X
Esclusione fattori di crescita	O		X														
Sospensione trattamenti terapeutici	O																
Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard ClassyFarm/CREnBA,	O		X		X	X	X			X					X		X
Frollatura	O																

DU = informazioni desumibili dalla documentazione ufficiale (Art. 3, paragrafo 1 del DM 16 gennaio 2015);

O = informazioni che necessitano di controllo Organizzazione (art.3, paragrafo 2 del D.M. 16 gennaio 2015).

• Allegato 4 - Soggetti operanti nei diversi segmenti della filiera, controlli degli OdC, Non conformità (NC) rilevate - Anni 2014-2025

ANNO	Filiera	N. soggetti	N. controlli stimati	N. controlli effettuati	NC
2014	Organizzazione	94	188	188	11
	Allevamenti	8.547	356	382	6
	Mangimifici	157	157	155	0
	Macelli	327	327	335	14
	Laboratori sezionamento	269	269	276	8
	Punti vendita	4.078	321	380	21
	<b>TOTALE</b>	<b>13.472</b>	<b>1.618</b>	<b>1.716</b>	<b>60</b>
2015	Organizzazione	77	154	157	8
	Allevamenti	8.242	363	361	6
	Mangimifici	150	150	144	0
	Macelli	311	311	329	16
	Laboratori sezionamento	243	243	229	11
	Punti vendita	3.931	263	278	13
	<b>TOTALE</b>	<b>12.954</b>	<b>1.484</b>	<b>1.498</b>	<b>54</b>
2016	Organizzazione	75	150	150	4
	Allevamenti	6.127	307	354	5
	Mangimifici	110	110	110	0
	Macelli	295	295	302	8
	Laboratori sezionamento	221	221	213	5
	Punti vendita	3.698	260	279	14
	<b>TOTALE</b>	<b>10.526</b>	<b>1.343</b>	<b>1.408</b>	<b>36</b>
2017	Organizzazione	84	*150	166	8
	Allevamenti	6.120	356	415	15
	Mangimifici	158	158	154	0
	Macelli	296	297	299	6
	Laboratori sezionamento	219	**209	225	3
	Punti vendita	3.880	277	303	27
	<b>TOTALE</b>	<b>10.757</b>	<b>1.446</b>	<b>1.562</b>	<b>59</b>
2018	Organizzazione	94	180	176	12
	Allevamenti	6.300	385	459	14
	Mangimifici	144	144	144	0
	Macelli	305	303	307	1
	Laboratori sezionamento	201	200	214	6
	Punti vendita	3.744	283	288	15
	<b>TOTALE</b>	<b>10.788</b>	<b>1.495</b>	<b>1.588</b>	<b>48</b>
2019	Organizzazione	97	194	195	18
	Allevamenti	6.173	385	483	11
	Mangimifici	148	148	149	0
	Macelli	290	290	312	6
	Laboratori sezionamento	199	199	214	10
	Punti vendita	3.407	267	308	16
	<b>TOTALE</b>	<b>10.314</b>	<b>1.483</b>	<b>1.661</b>	<b>61</b>

ANNO	Filiera	N. soggetti	N. controlli stimati	N. controlli effettuati	NC
2020	Organizzazione	99	197	198	13
	Allevamenti	6.888	409	530	17
	Mangimifici	140	140	140	1
	Macelli	276	276	291	1
	Laboratori sezionamento	196	196	220	14
	Punti vendita	3.365	262	282	20
	<b>TOTALE</b>	<b>10.964</b>	<b>1.480</b>	<b>1.661</b>	<b>66</b>
2021	Organizzazione	100	***198	196	19
	Allevamenti	8411	512	605	12
	Mangimifici	148	148	148	1
	Macelli	279	279	292	14
	Laboratori sezionamento	206	206	228	13
	Punti vendita	3561	280	305	30
	<b>TOTALE</b>	<b>12.705</b>	<b>1.623</b>	<b>1.774</b>	<b>89</b>
2022	Organizzazione	101	***200	202	11
	Allevamenti	8.027	511	653	14
	Mangimifici	68	68	68	2
	Macelli	281	281	307	12
	Laboratori sezionamento	217	217	254	10
	Punti vendita	3.684	282	321	37
	<b>TOTALE</b>	<b>12.378</b>	<b>1.559</b>	<b>1.805</b>	<b>86</b>
2023	Organizzazione	98	*** 194	197	18
	Allevamenti	7.804	484	590	10
	Mangimifici	33	33	33	0
	Macelli	277	277	290	4
	Laboratori sezionamento	199	199	228	5
	Punti vendita	3.526	261	295	38
	<b>TOTALE</b>	<b>11.937</b>	<b>1.448</b>	<b>1.633</b>	<b>75</b>
2024	Organizzazione	90	**** 179	181	10
	Allevamenti	7.690	464	576	4
	Mangimifici	32	32	32	0
	Macelli	252	252	274	6
	Laboratori sezionamento	184	184	208	5
	Punti vendita	3.551	265	307	26
	<b>TOTALE</b>	<b>11.799</b>	<b>1.376</b>	<b>1.578</b>	<b>52</b>
2025	Organizzazione	87	173	175	11
	Allevamenti	7.689	464	559	6
	Mangimifici	32	32	32	1
	Macelli	236	236	254	9
	Laboratori sezionamento	183	183	204	15
	Punti vendita	3.445	256	270	27
	<b>TOTALE</b>	<b>11.672</b>	<b>1.344</b>	<b>1.494</b>	<b>69</b>

\* 6 organizzazioni non hanno operato per l'intero 2017 (mediamente 6 mesi); \*\* l'organizzazione IT017ET presenta 14 LS che funzionano da CEDI, dove la frequenza del controllo è la  $\sqrt{\text{di n}}$  (n= numero CEDI) e non il 100%; \*\*\* 2 organizzazioni non hanno operato per l'intero anno (mediamente 6 mesi con un solo controllo/anno rispetto a 2 controlli/anno); \*\*\*\* 1 organizzazione ha operato solo il primo semestre 2024.

• Allegato 5 - Numero di operatori aderenti a ciascuna organizzazione nel 2025

Organizzazioni 2025	Allevamenti	Mangimifici	Macelli	Lab. Sez.	Punti vendita	TOTALE	OdC	Tipo Filiera
IT001ET	603	0	5	9	245	862	DQA	A-PV
IT003ET	984	0	31	27	203	1.245	3A-PTA	A-PV
IT004ET	134	0	1	0	0	135	CSQA	A-PV
IT005ET	864	0	24	10	105	1.003	INOQ	A-PV
IT006ET	56	0	11	0	33	100	VALORITALIA	A-PV
IT007ET	1.300	0	52	40	291	1.683	INOQ	A-PV
IT009ET	406	0	18	0	27	451	DQA	A-PV
IT010ET	681	7	14	11	137	850	CSQA	A-PV
IT012ET	0	0	0	1	184	185	SGS	PV
IT014ET	102	0	1	1	36	140	3A-PTA	A-PV
IT016ET	0	0	0	7	623	630	CSQA	A-PV
IT017ET	0	0	0	0	929	929	SGS	PV
IT020ET	70	3	1	1	0	75	CSQA	A-PV
IT026ET	245	0	1	1	0	247	CSQA	A-PV
IT030ET	172	0	1	1	0	174	CSQA	A-PV
IT031ET	136	0	1	1	0	138	CSQA	A-PV
IT035ET	0	0	1	0	0	1	CSQA	M-LS
IT039ET	0	0	0	1	0	1	CSQA	M-LS
IT042ET	144	0	1	1	1	147	CSQA	A-PV
IT043ET	7	3	2	5	88	105	CSQA	A-PV
IT045ET	0	0	0	3	39	42	CSQA	A-PV
IT047ET	0	0	0	1	0	1	Kiwa-CERMET	M-LS
IT048ET	0	0	1	0	1	2	CSQA	M-PV
IT061ET	17	0	1	2	0	20	SGS	A-PV
IT063ET	0	0	1	1	0	2	INOQ	M-LS
IT066ET	45	0	1	1	0	47	CSQA	A-PV
IT068ET	4	0	1	1	4	10	3A-PTA	A-PV
IT077ET	32	2	2	1	0	37	CSQA	A-PV
IT078ET	0	0	0	1	13	14	SGS	A-PV
IT079ET	77	1	1	2	34	115	INOQ	A-PV
IT087ET	0	0	4	5	8	17	SGS	M-PV
IT089ET	0	0	1	1	0	2	SGS	M-LS
IT090ET	56	0	1	1	0	58	SGS	A-PV
IT093ET	1	0	1	1	0	3	INOQ	A-PV
IT099ET	40	0	6	1	45	92	CSQA	A-PV
IT101ET	0	0	1	1	6	8	CSQA	M-PV
IT103ET	15	0	1	0	0	16	INOQ	A-PV
IT107ET	115	10	3	1	20	149	CORFILCARNI	A-PV

Organizzazioni 2025	Allevamenti	Mangimifici	Macelli	Lab. Sez.	Punti vendita	TOTALE	OdC	Tipo Filiera
IT114ET	102	0	1	1	0	104	CSQA	A-PV
IT115ET	18	0	1	1	0	20	CSQA	A-PV
IT117ET	566	0	8	1	1	576	3A-PTA	A-PV
IT123ET	0	0	1	1	0	2	CSQA	A-PV
IT125ET	30	0	1	1	0	32	CSQA	A-PV
IT127ET	11	0	0	2	0	13	INOQ	A-PV
IT128ET	0	0	0	1	0	1	INOQ	M-LS
IT129ET	0	0	0	1	0	1	SGS	M-LS
IT130ET	0	0	1	0	0	1	CSQA	M-LS
IT131ET	29	0	1	1	0	31	CSQA	A-PV
IT132ET	10	0	1	1	0	12	CSQA	A-PV
IT142ET	4	0	2	2	0	8	CSQA	A-PV
IT149ET	6	0	1	0	16	23	Suolo e Salute	A-PV
IT150ET	0	0	0	1	1	2	Rina Agrifood	A-PV
IT152ET	2	0	1	1	1	5	INOQ	A-PV
IT157ET	42	0	1	0	0	43	CSQA	A-PV
IT162ET	174	0	1	1	3	179	INOQ	A-PV
IT165ET	61	0	1	1	0	63	CSQA	A-PV
IT168ET	0	0	1	1	0	2	INOQ	M-PV
IT169ET	0	0	0	0	13	13	SGS	M-PV
IT172ET	0	0	0	1	0	1	CSQA	M-LS
IT174ET	0	0	0	1	0	1	SGS	M-LS
IT175ET	0	0	0	1	0	1	SGS	A-PV
IT180ET	1	0	1	1	0	3	CORFILCARNI	A-PV
IT183ET	70	0	1	2	81	154	3A-PTA	A-PV
IT184ET	12	4	1	0	0	17	CSQA	A-PV
IT185ET	7	0	1	0	0	8	INOQ	A-PV
IT186ET	0	0	0	1	27	28	CSQA	M-PV
IT188ET	2	0	1	1	0	4	DQA	A-PV
IT190ET	1	0	1	1	0	3	DQA	A-PV
IT192ET	0	0	0	0	100	100	INOQ	PV
IT194ET	0	0	0	1	0	1	CSQA	A-PV
IT196ET	0	0	0	1	0	1	SGS	M-LS
IT197ET	4	0	1	0	0	5	SGS	A-PV
IT198ET	0	0	0	0	49	49	INOQ	PV
IT199ET	3	1	1	0	0	5	CORFILCARNI	A-PV
IT200ET	32	0	1	1	37	71	3A-PTA	A-PV
IT201ET	0	0	0	1	0	1	CSQA	A-PV
IT202ET	2	0	1	1	0	4	CSQA	A-PV


Organizzazioni 2025	Allevamenti	Mangimifici	Macelli	Lab. Sez.	Punti vendita	TOTALE	OdC	Tipo Filiera
IT206ET	8	1	2	1	0	12	CORFILCARNI	A-PV
IT208ET	16	0	1	1	0	18	CSQA	A-PV
IT211ET	0	0	0	1	0	1	CSQA	M-LS
IT213ET	20	0	1	1	0	22	3A-PTA	A-PV
IT215ET	65	0	3	2	10	80	INOQ	A-PV
IT218ET	72	0	1	1	0	74	CSQA	A-PV
IT219ET	0	0	0	1	33	34	CEVIQ S.r.l.	M-PV
IT222ET	12	0	1	1	1	15	DQA	A-PV
IT225ET	0	0	1	0	0	1	CSQA	M-LS
IT226ET	1	0	2	1	0	4	INOQ	A-PV
<b>TOTALE</b>	<b>7.689</b>	<b>32</b>	<b>236</b>	<b>183</b>	<b>3.445</b>	<b>11.585</b>		
				Organizzazioni		87		
<b>TOTALE</b>						<b>11.672</b>		

• Allegato 6- Schema Piano di autocontrollo e controllo

Attività di base			Autocontrollo Organizzazione		Controllo OdC			Gestione delle NON conformità			
<i>Soggetto</i>	<i>Descrizione filiera</i>	<i>Punti critici</i>	<i>Oggetto del controllo</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Tipo controllo</i>	<i>Frequenza controllo</i>	<i>Elemento controllato</i>	<i>Non conformità</i>	<i>Gravità</i>	<i>Trattamento N.C.</i>	<i>Azione correttiva</i>
Allevamento											
Mangimifici o Fornitori di mangimi											
Trasportatori											
Impianto di macellazione											
Laboratorio di sezionamento											
CE.DI.											
Punti vendita											
Organizzazione											

Fonte: MASAF.

Allegato 7 - Flusso di rintracciabilità per le carni bovine etichettate



• Allegato 8 - Distribuzione delle Non Conformità nel 2025.

2025															
ORGANIZZAZIONI CODICE MASAF	ORGANIZZAZIONE		ALLEVAMENTI		MANGIMIFICI		MACELLI		LABORATORI		PUNTI VENDITA		TOTALI OPERATORI	Totale NC	OdC
	N.	NC	N.	NC	N.	NC	N.	NC	N.	NC	N.	NC			
IT00AET	1	0	984	0	0	0	31	0	27	1	203	0	1.246	1	3A-PTA
IT00BET	1	1	56	0	0	0	11	0	0	0	33	0	101	1	VALORITALIA
IT00CET	1	0	1.300	0	0	0	52	1	40	1	291	0	1.684	2	INOQ
IT00DET	1	0	406	0	0	0	18	3	0	0	27	1	452	4	DQA
IT00EET	1	0	681	0	7	0	14	0	11	0	137	5	851	5	CSQA
IT00FET	1	1	0	0	0	0	0	0	7	0	623	0	631	1	CSQA
IT00GET	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929	19	930	19	SGS
IT00HET	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	CSQA
IT00IET	1	0	7	0	3	0	2	0	5	3	88	1	106	4	CSQA
IT00JET	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	39	1	43	2	CSQA
IT00KET	1	2	17	2	0	0	1	0	2	1	0	0	21	5	SGS
IT00LET	1	2	77	0	1	1	1	0	2	0	34	0	116	3	INOQ
IT00MET	1	0	0	0	0	0	4	0	5	1	8	0	18	1	SGS
IT00NET	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	1	SGS
IT00OET	1	0	56	0	0	0	1	0	1	1	0	0	59	1	SGS
IT00PET	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	6	0	9	1	CSQA
IT00QET	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1	CSQA
IT00RET	1	0	30	1	0	0	1	0	1	0	0	0	33	1	CSQA
IT00SET	1	0	6	2	0	0	1	0	0	0	16	0	24	2	SUOLO & SALUTE
IT00TET	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	2	SGS
IT00UET	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	SGS
IT00WET	1	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	5	1	DQA
IT00XET	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	CSQA
IT00YET	1	1	20	0	0	0	1	0	1	0	0	0	23	1	3A-PTA
IT00ZET	1	1	1	0	0	0	2	4	1	2	0	0	5	7	INOQ
<b>TOTALE</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>3.643</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>144</b>	<b>9</b>	<b>114</b>	<b>15</b>	<b>2.434</b>	<b>27</b>	<b>6.371</b>	<b>69</b>	

## SOMMARIO

<b>SISTEMA DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA DELLE CARNI BOVINE.....</b>	<b>2</b>
1. <b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
2. <b>LA RINTRACCIABILITÀ .....</b>	<b>3</b>
3. <b>LA QUALITÀ .....</b>	<b>4</b>
4. <b>LA NORMATIVA SULLA ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE.....</b>	<b>9</b>
5. <b>LE ATTUALI MODALITÀ ATTUATIVE IN ITALIA.....</b>	<b>11</b>
6. <b>OPERATORI IN POSSESSO DI DISCIPLINARI .....</b>	<b>14</b>
7. <b>INFORMAZIONI CONTENUTE NEI DISCIPLINARI .....</b>	<b>16</b>
7.2.1 <b>FILIERA DALL'ALLEVAMENTO AL PUNTO VENDITA (A-PV).....</b>	<b>20</b>
7.2.2 <b>FILIERA MACELLAZIONE - DISTRIBUZIONE (M-PV) .....</b>	<b>22</b>
8. <b>MONITORAGGIO ATTIVITÀ ORGANISMI INDIPENDENTI DI CONTROLLO (ODC).....</b>	<b>23</b>
9. <b>MONITORAGGIO 2025 .....</b>	<b>25</b>
9.1 <b>SOGGETTI INTERESSATI AI CONTROLLI .....</b>	<b>25</b>
9.1.1 <b>LE ORGANIZZAZIONI .....</b>	<b>25</b>
9.1.2 <b>GLI ALLEVAMENTI.....</b>	<b>27</b>
9.1.3 <b>I MANGIMIFICI .....</b>	<b>27</b>
9.1.4 <b>GLI STABILIMENTI DI MACELLAZIONE .....</b>	<b>27</b>
9.1.5 <b>I LABORATORI DI SEZIONAMENTO.....</b>	<b>27</b>
9.1.6 <b>LA DISTRIBUZIONE – PUNTI VENDITA .....</b>	<b>27</b>
9.2 <b>CONTROLLI .....</b>	<b>28</b>
9.2.1 <b>CONTROLLI PREVISTI/CONTROLLI EFFETTUATI .....</b>	<b>28</b>
9.3 <b>NON CONFORMITÀ (NC).....</b>	<b>33</b>
9.3.1 <b>ORGANIZZAZIONI: CONTROLLI E NON CONFORMITÀ (NC) .....</b>	<b>36</b>
9.3.2 <b>ALLEVAMENTI: CONTROLLI E NON CONFORMITÀ (NC) .....</b>	<b>37</b>
9.3.3 <b>MANGIMIFICI: CONTROLLI E NON CONFORMITÀ (NC).....</b>	<b>39</b>
9.3.4 <b>MACELLI: CONTROLLI E NON CONFORMITÀ (NC) .....</b>	<b>39</b>
9.3.5 <b>LABORATORI DI SEZIONAMENTO: CONTROLLI E NON CONFORMITÀ (NC) .....</b>	<b>41</b>
9.3.6 <b>PUNTI VENDITA: CONTROLLO E NON CONFORMITÀ (NC).....</b>	<b>42</b>
10. <b>COSTI DEL SISTEMA DI ETICHETTATURA .....</b>	<b>43</b>
10.1 <b>FILIERA DEL NORD - OVEST .....</b>	<b>44</b>
10.2 <b>FILIERA DEL NORD - EST .....</b>	<b>45</b>
10.3 <b>FILIERA DEL CENTRO - ITALIA .....</b>	<b>45</b>
11. <b>CONSIDERAZIONI FINALI.....</b>	<b>45</b>
12. <b>SVILUPPI FUTURI E NUOVE INIZIATIVE SUI SISTEMI DI QUALITÀ .....</b>	<b>49</b>
13. <b>ALLEGATI: .....</b>	<b>54</b>
• <b>ALLEGATO 1 - NORMATIVA SISTEMI CERTIFICAZIONE PRODOTTI DI QUALITÀ .....</b>	<b>55</b>
• <b>ALLEGATO 2 - ELENCO ORGANIZZAZIONI AUTORIZZATE ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE CON INFORMAZIONI FACOLTATIVE AL 31 DICEMBRE 2025. ....</b>	<b>56</b>
• <b>ALLEGATO 3 - INFORMAZIONI FACOLTATIVE PREVISTE NEI DISCIPLINARI DEPOSITATI PRESSO IL MASAF – 2025 .....</b>	<b>63</b>
• <b>ALLEGATO 4 - SOGGETTI OPERANTI NEI DIVERSI SEGMENTI DELLA FILIERA, CONTROLLI DEGLI ODC, NON CONFORMITÀ (NC) RILEVATE - ANNI 2014-2025 .....</b>	<b>69</b>
• <b>ALLEGATO 5 - NUMERO DI OPERATORI ADERENTI A CIASCUNA ORGANIZZAZIONE NEL 2025.....</b>	<b>71</b>
• <b>ALLEGATO 6- SCHEMA PIANO DI AUTOCONTROLLO E CONTROLLO .....</b>	<b>74</b>
• <b>ALLEGATO 7 - FLUSSO DI RINTRACCIABILITÀ PER LE CARNI BOVINE ETICHETTATE.....</b>	<b>75</b>
• <b>ALLEGATO 8 - DISTRIBUZIONE DELLE NON CONFORMITÀ NEL 2025.....</b>	<b>76</b>